




# CORTE DEI CONTI

COLLEGIO DI CONTROLLO  
SULLE SPESE ELETTORALI



**REFERTO AI PRESIDENTI DELLE CAMERE SUI CONSUNTIVI  
DELLE SPESE E SUI RELATIVI FINANZIAMENTI RIGUARDANTI LE  
FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO SOSTENUTO LA  
CAMPAGNA PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 13 - 14 APRILE 2008**

**(Art. 12, comma 1, legge 10 dicembre 1993, n. 515)**



**CORTE DEI CONTI**  
**COLLEGIO CONTROLLO SPESE ELETTORALI**

REFERTO AI PRESIDENTI DELLE CAMERE SUI CONSUNTIVI  
DELLE SPESE E SUI RELATIVI FINANZIAMENTI RIGUARDANTI LE  
FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO SOSTENUTO LA  
CAMPAGNA PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 13 - 14 APRILE 2008

(Art. 12, comma 1, Legge 10 dicembre 1993, n. 515)



**CORTE DEI CONTI**  
**COLLEGIO CONTROLLO SPESE ELETTORALI**

**COMPONENTI:**

Presidente Rita ARRIGONI

Consigliere Ivan DE MUSSO (Relatore)

Consigliere Luciano COCCOLI

**COLLABORATORI:**

Alessandro GUARENTE

Augusto PIACENTINI

Graziella OLEVANO

Filippo ARIOTI

Michele DEL BUONO

Rossella BLASI

Marina CATALANO



## INDICE

<b>Deliberazione CSE 9/2009 .....</b>	<b>9</b>
<b>Premessa .....</b>	<b>11</b>
<b>I PARTE GENERALE.....</b>	<b>13</b>
<b>A PROFILI DI DIRITTO SOSTANZIALE .....</b>	<b>13</b>
1. I soggetti passivi .....	13
2. Il contenuto del conto consuntivo .....	14
3. Le fonti di finanziamento.....	15
4. Le spese ammissibili.....	17
<b>B PROFILI PROCEDIMENTALI.....</b>	<b>23</b>
1. Il termine per la presentazione del conto consuntivo.....	23
2. Il Collegio di controllo e la sua funzione.....	24
3. I limiti temporali del controllo.....	25
<b>C IL SISTEMA SANZIONATORIO .....</b>	<b>26</b>
<b>D CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....</b>	<b>29</b>
<b>II PARTE SPECIALE.....</b>	<b>33</b>
ASSOCIAZIONE DIFESA DELLA VITA ABORTO? NO, GRAZIE.....	35
ASSOCIAZIONI ITALIANE IN SUD AMERICA .....	39
AUTONOMIE LIBERTE' DEMOCRATIE .....	43
AZIONE SOCIALE ALESSANDRA MUSSOLINI.....	47
CONSUMATORI CIVICI ITALIANI .....	49
DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI.....	51
DIE FREIHEITLICHEN .....	55
FORZA NUOVA.....	59
FRONTE INDIPENDENTISTA LOMBARDIA .....	63

IL LOTO .....	65
IL POPOLO DELLA LIBERTA' .....	69
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE .....	75
LA SINISTRA L'ARCOBALENO .....	79
L'ALTRA SICILIA PER IL SUD .....	83
LEGA NORD.....	85
LEGA PER L'AUTONOMIA ALLEANZA LOMBARDA LEGA PENSIONATI..	89
LEGA SUD.....	91
LIGA VENETA REPUBBLICA .....	93
L'INTESA VENETA.....	97
LISTA DEI GRILLI PARLANTI.....	101
M.E.D.A.....	103
MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO .....	105
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALLEANZA PER IL SUD .....	107
MOVIMENTO POLITICO PENSIERO AZIONE .....	111
PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA .....	113
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI .....	115
PARTITO COMUNISTA ITALIANO MARXISTA LENINISTA.....	119
PARTITO DEL SUD – ALLEANZA MERIDIONALE.....	121
PARTITO DEMOCRATICO .....	125
PARTITO LIBERALE ITALIANO .....	129
PARTITO SARDO D'AZIONE.....	133
PARTITO SOCIALISTA .....	135
PER IL BENE COMUNE.....	139
POPOLARI UNITI .....	143
SARDIGNA NATZIONE.....	145

SINISTRA CRITICA.....	149
SUD LIBERO .....	153
SVP .....	155
SVP - INSIEME PER LE AUTONOMIE .....	159
UDC – UNIONE DI CENTRO.....	161
UNION FÜR SÜDTIROL .....	165
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI.....	169
VALLEE D’AOSTE .....	171
VALORI E FUTURO .....	175
<b>APPENDICE .....</b>	<b>177</b>
Analisi delle spese sostenute e dei contributi statali erogati nel periodo 1994-2008	177
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>185</b>





## *Corte dei Conti*

### **COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI (Elezioni politiche 13 – 14 aprile 2008)**

**VISTI** gli articoli 9, 10, 11, 12 e 15 della legge del 10 dicembre 1993 n. 515, e successive modificazioni recante norme sulla “disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 12, comma 3, della predetta legge n. 515/93, che affida ad un apposito Collegio della Corte dei conti il controllo sui consuntivi delle spese sostenute e dei finanziamenti raccolti dai partiti, movimenti, liste ed gruppi di candidati per le campagne elettorali;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio di Presidenza assunta nell’adunanza del 22/23 ottobre 2008, con la quale è stato costituito il Collegio di controllo sui consuntivi delle spese sostenute e dei finanziamenti ai partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati relativi alla campagna per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica del 13 e 14 aprile 2008;

**VISTA** la delibera di insediamento di questo Collegio del 5 dicembre 2008;

**VISTA** la deliberazione del Collegio CSE 5/2009 del 12 marzo 2009, con la quale il Collegio ha fissato la data del 5 febbraio 2009 quale termine di decorrenza previsto dall’art. 12, comma 3, della legge n. 515/93 per la conclusione dell’attività di controllo;

**CONSIDERATO** che la normativa vigente prevede che i lavori del Collegio devono concludersi entro sei mesi (prorogabili per un periodo non superiore ad altri tre mesi) dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti;

**VISTA** la delibera n. CSE 7/2009 del 22 luglio 2009, con cui il Collegio ha prorogato, in conformità al disposto dell’art. 12, comma 3, della legge n. 515/93, di tre mesi il termine per la conclusione dei controlli;

**RITENUTO**, pertanto, che i controlli affidati a questo Collegio sui consuntivi delle spese sostenute e dei finanziamenti raccolti dai partiti, movimenti, liste ed gruppi di candidati in occasione della campagna per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica del 13 e 14 aprile 2008, possono dichiararsi conclusi;

**UDITO** il Cons. Ivan De Musso quale relatore designato dal Collegio con deliberazione CSE8/2009 in data 4 settembre 2009;

### **DELIBERA**

**APPROVA** il Referto sui consuntivi relativi alle spese per la campagna elettorale e alle fonti di finanziamento delle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo dei rappresentati della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si allega alla presente delibera di cui fa parte integrante;

**DICHIARA** conclusa l'attività di controllo del Collegio;

**TRASMETTE** al Presidente della Corte dei conti copia del Referto, anche per il successivo inoltro ai Presidenti della Camera e del Senato;

Manda alla struttura amministrativa la trasmissione di copia della presente delibera ai Presidenti della Camera e del Senato, al Segretario generale e al Consiglio di Presidenza della Corte dei conti.

Pres. Rita ARRIGONI f.to

Cons. Ivan DE MUSSO f.to

Cons. Luciano COCCOLI f.to

Roma, 4 novembre 2009

Depositata in Segreteria il 4 novembre 2009

Il Funzionario responsabile  
f.to dott. Alessandro Guarente

## **Premessa**

La presente Relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e concerne i risultati dei controlli eseguiti sui conti consuntivi delle spese sostenute dai partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati nella campagna per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica del 13-14 aprile 2008 e sulle relative fonti di finanziamento.

I suddetti controlli sono stati svolti in applicazione della speciale disciplina recata dalla citata legge 515/'93 e dalle successive modificazioni e integrazioni, con particolare riguardo ai profili di legittimità e regolarità dei documenti trasmessi a questo Collegio di controllo.

L'indicata Relazione si compone tradizionalmente di due parti principali. La prima, di carattere generale, evidenzia aspetti e criticità emersi dall'attività di controllo nonché eventuali problemi legati all'applicazione della specifica normativa, con particolare riguardo alle disposizioni di nuova introduzione ma anche a quelle che, pur a distanza di anni dalla loro entrata in vigore, lasciano spazio ad interpretazioni non univoche. La seconda parte, con particolare riferimento ad ogni formazione politica, riferisce gli esiti del controllo eseguito sui rispettivi conti consuntivi evidenziando profili qualitativi e quantitativi delle singole poste nonché le eventuali irregolarità.

A proposito della disciplina applicabile va inoltre ricordato che la legge 21 dicembre 2005 n. 270 ha introdotto alcune modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica mentre la legge 4 agosto 2006 n. 248, di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, ha abrogato il primo comma dell'art. 9 della legge 515/'93. Gli effetti di tali innovazioni legislative, compresi i

riflessi sulle modalità di rimborso delle spese elettorali, sono stati approfonditi in occasione della precedente Relazione della Corte dei conti relativa alle elezioni politiche del 9-10 aprile 2006. Nel rinviare alle considerazioni ivi svolte, questo Collegio ravvisa utile soffermarsi a trattare aspetti emersi nel corso dell'attività di controllo e che hanno dato luogo a problematiche di ordine interpretativo e applicativo. A riguardo delle quali sono alcune proposte di chiarimento recate in apposito e specifico paragrafo conclusivo.

Alla relazione segue un'Appendice nella quale vengono riportate alcune tabelle recanti i dati in serie storica delle spese sostenute e dei contributi erogati alle formazioni politiche, con riferimento alle campagne elettorali succedutesi a partire dal 1994 sino al 2008.

## **I PARTE GENERALE**

### **A PROFILI DI DIRITTO SOSTANZIALE**

#### **1. I soggetti passivi**

L'obbligo di presentare ai Presidenti di Camera e Senato i consuntivi delle spese sostenute per la campagna elettorale grava, ai sensi dell'art. 12, comma 1, l. 30 dicembre 1993 n. 515, su tutte le formazioni politiche "presenti nell'elezione"<sup>1</sup>. I partiti che, pur avendo depositato il contrassegno, non hanno invece preso parte alla competizione, non soggiacciono ad alcun adempimento contabile.

Particolari questioni sussistono per le formazioni politiche che si presentano con un unico candidato. Su tale aspetto e sugli effetti che la riforma elettorale introdotta dalla l. 21 dicembre 2005 n. 270 ha prodotto sull'obbligo di rendicontazione si rinvia a quanto già osservato da questa Corte nella relazione licenziata dal Collegio di controllo sulle spese elettorali delle elezioni politiche dell'aprile 2006 (v. Relazione, pagg. 17-22).

Vale invece qui ricordare come il principio ispiratore della legge 515 del 1993, rafforzato del resto dalle recenti modifiche, sia quello della netta separazione dell'obbligo di rendicontazione della formazione politica da quello del singolo candidato, tant'è che i controlli sui due soggetti giuridici (partito e singolo candidato) sono demandati a due organi distinti (Collegio presso la Corte dei conti e Collegio regionale di garanzia elettorale, presso la Corte d'appello o presso il Tribunale), così come diversi sono sia il contenuto delle verifiche che il sistema sanzionatorio.

---

<sup>1</sup> Nella Relazione si utilizzano indifferentemente i termini: formazione politica, partito o soggetto politico in alternativa alla più complessa formula del testo normativo "partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati".

## 2. Il contenuto del conto consuntivo

Ai sensi dell'art.12, comma 1, l. 10 dicembre 1993 n. 515, il conto consuntivo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati deve evidenziare **le spese sostenute per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.**

La Corte dei conti non ha mancato di affrontare il problema delle *dichiarazioni negative*, cioè dei casi nei quali il soggetto politico, pur partecipe alla campagna elettorale, affermi di non aver sostenuto spese né ottenuto finanziamenti oppure che le spese sono state sostenute e i relativi finanziamenti sono stati ottenuti dai soli candidati.

Per quanto riguarda la seconda ipotesi (di spese sostenute esclusivamente dal singolo candidato), la Corte sulla base di un'imputazione contabile commisurata sull'effettivo carico delle spese, ha ritenuto di distinguere il caso in cui esse siano sostenute dal candidato e restino a suo carico, dal caso in cui le spese siano anticipate dal candidato e gli vengano poi rimborsate dal partito di appartenenza (v. Collegio di controllo, elezioni politiche 9-10 aprile 2006 – Relazione, pag. 48). Nella prima ipotesi, è il candidato ad essere obbligato a rendere il conto ai sensi dell'art. 7 della legge 515 del 1993, mentre il partito può limitarsi a rendere una dichiarazione negativa. Nella seconda ipotesi, è il partito a dover rendere il consuntivo ex art. 12, della legge 515, mentre sarà il candidato a rendere la dichiarazione negativa.

Qualora poi il soggetto politico non abbia sostenuto spese né ottenuto finanziamenti è tenuto comunque a darne formale comunicazione. Nondimeno, anche in questo caso, resta la possibilità per tale soggetto o partito di ottenere l'erogazione del **contributo statale** (art. 9 della legge 515/1993 e successive modificazioni). Il che dipende dal sistema di finanziamento adottato con la legge 515 ove manca il collegamento fra la spesa elettorale sostenuta e il relativo rimborso, il quale è determinato sulla base dei voti conseguiti. In altri termini, manca nella disciplina in

commento un criterio di calcolo volto ad abbinare il contributo finanziario statale al rimborso delle spese sostenute; criterio che meglio avrebbe aderito all'esito del referendum abrogativo del 1993 sul finanziamento ai partiti politici. La Corte ha più volte segnalato come la correlazione fra contributo finanziario statale e rimborso delle spese elettorali sia soltanto formale, dal momento che il diritto al contributo e la sua misura sono parametrati in proporzione ai voti conseguiti dalla singola formazione politica che abbia superato le soglie legali di preferenze espresse per il rinnovo del Senato e della Camera (art. 9, commi 2 e 3, l. n. 515/1993) e non alle spese effettivamente sostenute (e riconosciute regolari).

Seppure non possa ritenersi totalmente priva di coerenza la previsione di un premio elettorale per le formazioni maggiormente rappresentative dell'elettorato, esso andrebbe comunque limitato ad una sola parte del contributo spettante, l'altra invece parametrata in stretto collegamento con la spesa sostenuta e contabilmente giustificata. Il che varrebbe altresì a ridurre l'eccessivo vantaggio finanziario destinato a gravare sulla finanza pubblica e in definitiva sui contribuenti.

### **3. Le fonti di finanziamento**

La previsione dell'obbligo delle formazioni politiche (art.12, comma 1, l. n. 515/1993) di indicare nei rispettivi consuntivi le fonti di finanziamento risponde alla finalità di assicurare la trasparenza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale.

In coerenza con tale finalità si è consolidato nei Collegi di controllo della Corte l'orientamento interpretativo secondo il quale l'obbligo di indicare le fonti di finanziamento riguarda non soltanto i finanziamenti provenienti dall'esterno (cioè corrisposti da terzi), ma anche gli altri finanziamenti (cioè quelli impiegati attingendo al bilancio del partito).

Tale orientamento è giustificato dalla opportunità di distinguere la diversa origine del finanziamento che, da una parte, consente di evidenziare l'entità dell'autonomia della formazione politica dai finanziamenti esterni e, dall'altra, concentrando il controllo sui finanziamenti provenienti da terzi, ne agevola l'individuazione di una eventuale provenienza illecita, sanzionata dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974 n.195 e dall'art. 4, terzo comma, legge 18 novembre 1981 n. 659<sup>2</sup>.

Con riferimento all'onere dei partiti di indicare le fonti di finanziamento e al correlato potere istruttorio del Collegio di controllo, la Corte di cassazione ha avuto modo di esprimersi nell'ipotesi di conto consuntivo "passivo", in cui cioè l'importo delle spese elettorali sia superiore a quello delle fonti di entrata riportate nello stesso documento contabile (Cass. 18.02.1999 n. 1352, richiamata anche nella precedente Relazione – Politiche 2006, pag.77). In base a tale pronuncia il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti non si estende alle risorse proprie tratte dai bilanci dei singoli partiti<sup>3</sup>.

Sulla base di quanto affermato dalla Corte di cassazione, la dichiarazione di finanziamento "con mezzi propri", cioè attingendo a fondi del proprio bilancio o impegnando importi della futura erogazione del contributo elettorale, è sufficiente a dare prova liberatoria di esaustiva copertura della quale il referente della formazione politica si assume la responsabilità.

A tali modalità istruttorie questo Collegio ritiene doversi attenere.

---

<sup>2</sup> Quest'ultimo è stato modificato dall'art. 39-quaterdecies del d.l. n. 273/2005 nella parte in cui ha elevato da 6.613,99 a 50.000 euro il limite annuo al di sopra del quale prevede l'obbligo della presentazione alla Camera dei deputati della dichiarazione congiunta da parte del soggetto erogante e del partito beneficiario.

<sup>3</sup> Il contenzioso, nato dalla opposizione di una formazione politica all'esercizio dei poteri istruttori del Collegio di controllo finalizzati alla conoscenza ed alla acquisizione della prova (documentale) della copertura della passività rendicontata - cioè della fonte di finanziamento della parte di spesa elettorale non coperta dal finanziamento di terzi e conseguentemente sostenuta mediante ricorso a risorse finanziarie proprie tratte dal bilancio dello stesso partito - si è concluso con l'affermazione da parte della Suprema Corte del principio della non estensibilità alle risorse interne della formazione politica utilizzate a copertura delle spese elettorali del concetto di "fonti di finanziamento" quali disciplinate dalla l.n. 515/1993, con conseguente esclusione, in sede di verifica della legittimità e regolarità del conto, della potestà del Collegio di chiedere prove documentali (come, per esempio, copia del bilancio in cui l'impiego delle risorse proprie dovrebbe trovare appostazione fra le voci passive) sull'entità della somma utilizzata e sulla sua regolarizzazione contabile.

#### 4. Le spese ammissibili

L'ammissibilità delle spese rendicontate deve essere valutata sotto tre distinti profili: 1) importo complessivo e obbligo di copertura finanziaria; 2) tipologia; 3) limite temporale.

Ai sensi dell'art. 10, l. n. 515/1993, **il limite massimo di spesa** che ciascuna formazione politica è tenuta a rispettare è costituito dalla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1 (così determinato dalla l. n. 156/2002) per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni per la Camera dei deputati e dei collegi per il Senato della Repubblica nei quali il partito stesso è presente, rispettivamente, con liste o con candidati.

La nuova legge elettorale 21 dicembre 2005 n. 270, che ha decretato il passaggio da un sistema elettorale misto a quello proporzionale con soglie di sbarramento e premio di maggioranza, ha introdotto importanti novità che si ripercuotono anche nell'attività di controllo del Collegio e che sono state ampiamente commentate nell'ultima Relazione della Corte (cfr., Relazione, Politiche 2006, pagg. 62-66).

Un effetto rilevante della riforma – sul quale sembra opportuno ritornare – è proprio quello che si riverbera sul limite massimo di spesa consentito. Infatti, alla luce dell'art. 14-bis del d.P.R. 30 marzo 1957 n.361, introdotto dall'art. 1, l. n. 270/2005, “i partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate” (comma 1). “La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno” (comma 2) e “...I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione...” (comma 3).

Ora, questa *reductio ad unum* disciplinata dall'art.14-bis citato potrebbe avere riflessi anche sulle spese elettorali. Se più partiti si collegano e svolgono una campagna elettorale quale unica coalizione, sorge la questione se unico deve essere il consuntivo delle spese da essi presentato – ancorché composto da sub-rendiconti dei partiti che ne fanno parte – e se il limite massimo di spesa (diversamente dalla misura del diritto al contributo di rimborso che è parametrato sui voti conseguiti da ciascun partito e quindi sul singolo risultato elettorale) sia direttamente correlato alle spese sostenute per la campagna elettorale dall'intera coalizione. La soluzione interpretativa adottata, che facoltizza i partiti facenti parte di una coalizione a presentare conti separati oppure un unico conto di coalizione nell'ambito del quale sono raccolti (ma distinti) i consuntivi di spesa della singola formazione politica costituisce una semplice agevolazione della formazione del documento contabile sottoposto a controllo che non altera quanto previsto dalla norma sui limiti di spesa (art. 15, comma 16, l. n. 515/1993).

Mentre, nel calcolare il limite massimo di spese elettorali consentito, il Collegio ritiene che esso vada parametrato sulla coalizione come unico soggetto politico e non sui singoli partiti che ne fanno parte, in linea con l'esigenza di contenimento della spesa pubblica insita nella norma stessa.

Altro aspetto meritevole di riconsiderazione è quello della individuazione delle spese che entrano nel calcolo del limite massimo consentito.

Su questo tema l'orientamento interpretativo dei Collegi di controllo che si sono succeduti nel tempo non è stato univoco. Infatti, mentre le valutazioni dei primi Collegi concordavano nel ricomprendere nel calcolo anche le spese non ammissibili, in quanto non rientranti nelle tipologie legali o non idoneamente documentate, a partire dal Collegio referente delle elezioni politiche del 2001 si è optato per l'avviso opposto, affermando che l'ammontare complessivo delle spese di ogni singola formazione

politica dovesse essere calcolato, ai sensi dell'art. 10, l. n. 515/1993, al netto delle spese non ammissibili o non documentate.

A parere di questo Collegio, risulta coerente con l'attuale normativa l'orientamento sostenuto dal Collegio di controllo per le elezioni politiche 2006 che ha differenziato le spese non ammissibili, cioè quelle che “non possono considerarsi elettorali, sia perché oggettivamente estranee alla tipologia dei primi due commi dell'art. 11 della l. n. 515/1993 sia perché sostenute oltre i limiti temporali di un loro verosimile riferimento alla campagna per la consultazione politica, da quelle formalmente irregolari che, sebbene comprovate, presentano vizi o insufficienze documentali”.

“Per effetto di tale distinzione, le spese inammissibili non debbono essere considerate al fine dell'accertamento del rispetto del limite quantitativo, mentre rientrano nel calcolo quelle formalmente irregolari, nella decisiva considerazione che queste ultime sono in ogni caso spese elettorali effettivamente disposte dai partiti”.

Per quanto riguarda la **tipologia delle spese ammissibili** - considerata l'agevole verifica delle spese elettorali riconducibili a quelle esemplificate dall'art. 11, comma 1, lett. a), b), c), d), e) della l. n.515/1993 - la problematica applicativa riguarda il calcolo forfetario, in percentuale fissa del 30%, delle “spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi”. Poiché la norma commisura il 30% forfetario all'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate, è sorta questione se l'ammontare complessivo dovesse essere riferito a tutte le spese elettorali ammissibili, cioè anche a quelle di cui al comma 1 dell'art. 11, o soltanto a quelle della tipologia prevista dal comma 2 dello stesso articolo.

La soluzione di tale questione interpretativa ha diretti riflessi sia sull'accertamento del superamento del limite massimo di spesa consentito sia sull'obbligo di documentazione delle spese sostenute<sup>4</sup>.

Questo Collegio, al pari di quanto ravvisato in precedente pronuncia (Rel. Politiche 2006, pag.68), ritiene vevoli a riguardo le seguenti considerazioni.

In primo luogo poichè tutte le spese possono essere rimborsate (se riconosciute legittime e regolari) solo se effettivamente sostenute, esse devono essere comprovate mediante idonea documentazione, non sussistendo alcuna norma che espressamente deroghi a tale obbligo.

Inoltre, poichè il documento giustificativo di alcune spese non distingue la loro esatta finalità, è arduo, se non addirittura impossibile, conoscere per quanta parte siano servite per esigenze diverse.

In tale prospettiva, i partiti sono chiamati a documentare tutte le spese di cui al secondo comma dell'art. 11, mentre il Collegio, valutata la regolarità di ognuna di esse, ha l'obbligo di considerarne soltanto il trenta per cento.

Naturalmente, il modo di determinare le spese c.d. forfetarie ha riflessi sull'indicazione della relativa copertura finanziaria, il cui obbligo si limita al trenta per cento delle spese rendicontate.

---

<sup>4</sup> L'interpretazione maggioritaria è quella che ritiene che il 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili si riferisca anche a tutte le tipologie di spese elettorali rendicontabili ai sensi dell'art. 11, comma 1, l. n. 515/1993, con la conseguenza che, ai fini dell'accertamento del limite massimo di spesa consentito, le "spese forfetarie" di cui all'art.11, comma 2, vanno sommate a quelle del comma 1 dello stesso articolo 11, sulla base del quale sono calcolate. Trattandosi poi di spese forfetariamente commisurate non avrebbero bisogno di essere documentate.

Una variante di tale interpretazione consente di aggiungere alle spese calcolate in misura forfetaria (e non documentate) quelle ulteriori che la formazione politica dimostri di aver sostenuto.

Il Collegio di controllo delle elezioni politiche del 2006 ha adottato un orientamento opposto, ritenendo che "il trenta per cento debba essere riferito non già alle spese di cui al primo comma, ma all'ammontare complessivo di quelle del secondo comma, che il partito ha dichiarato e dimostrato di avere sostenuto, senza tuttavia distinguere tra quelle di carattere ordinario e quelle che invece si riferiscono alla campagna elettorale".

Altro presupposto di ammissibilità della spesa elettorale è la sua **riferibilità temporale alla campagna elettorale.**

L'orientamento condiviso dai Collegi di controllo succedutisi nel tempo individua l'arco temporale all'interno del quale collocare sia le spese che i relativi finanziamenti nel periodo che precede di due mesi il decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali e termina due mesi dopo la celebrazione delle elezioni. Questo Collegio ritiene che il suddetto criterio vada in parte riconsiderato.

Secondo questo Collegio, *il termine a quo* di riferimento della spesa (derogabile in via eccezionale) non può essere spostato indietro oltre il momento in cui il Presidente della Repubblica convoca i comizi per le elezioni delle Camere (e cioè circa 60 gg. anteriori alla fissazione della consultazione) e non può essere spostato in avanti oltre il termine di chiusura della campagna elettorale.

Nondimeno la riferibilità alla campagna elettorale – secondo il consolidato avviso dei Collegi di controllo – può essere riconosciuta anche alle spese effettuate oltre il periodo elettorale come sopra definito allorché fosse data prova (da rendere mediante idonea dichiarazione oppure desumibile dalla stessa documentazione di spesa) del loro specifico collegamento con la campagna elettorale: ciò perché – sulla scorta delle passate esperienze – si è considerato che l'impegno contabile e i finanziamenti in genere vengono, rispettivamente, predisposti ed acquisiti in anticipo rispetto al periodo vero e proprio della campagna elettorale e che i pagamenti delle prestazioni ricevute godono spesso di dilazioni e condizioni di favore.

Questione a questa direttamente collegata è quella dell'individuazione del criterio di riferibilità della spesa alla campagna elettorale che, questo Collegio ritiene di indicare nel momento del sorgere dell'obbligazione giuridica alla quale si fa adempimento tramite la corresponsione della corrispondente somma rendicontata.

Dall'applicazione di questo principio deriva automaticamente che non può essere ammessa qualunque spesa sia stata sostenuta quale corrispettivo di un atto negoziale formatosi dopo la chiusura della campagna elettorale. Ciò non impedisce di riconoscere l'ammissibilità di pagamenti successivi alla durata della competizione elettorale allorché il pagamento sia compiuto, secondo gli usi commerciali, in esecuzione di un'obbligazione sorta anteriormente.

Ricondotta su basi più propriamente giuridiche la possibilità di dilazionare le spese (rectius, i pagamenti) oltre il termine ultimo di durata della campagna elettorale, è necessario verificare la legittimità di una spesa che cada nel periodo di tempo anteriore all'inizio della campagna elettorale.

E' ovvio che in questa ipotesi la rigorosa applicazione, quale discriminante di ammissibilità, del momento in cui sorge l'obbligazione porterebbe all'esclusione della spesa in questione. Ora, se è vero che tutte le formazioni politiche programmano la campagna elettorale, sotto l'aspetto dell'impiego sia di risorse umane che materiali, in anticipo rispetto all'inizio dell'apertura ufficiale della competizione, è anche vero che l'analisi delle tipologie delle spese elettorali ammissibili, previste dall'art. 11, commi 1 e 2, l. n. 515/1993, conduce al convincimento che le obbligazioni giuridiche che le giustificano possano essere contratte nei limiti temporali della durata della campagna elettorale senza che venga a soffrire la competizione stessa. Non è, pertanto, necessario introdurre – come finora seguito – un'estensione convenzionale di due mesi anteriori per riconoscere l'ammissibilità della spesa, ma è solo opportuno mantenere l'operatività dell'eccezione della prova (documentata) del collegamento della spesa alla campagna elettorale.

## **B PROFILI PROCEDIMENTALI**

### **1. Il termine per la presentazione del conto consuntivo**

La questione interpretativa più dibattuta in tema di presentazione del conto consuntivo delle spese elettorali è la natura del termine previsto dall'art. 12, comma 1, l. n. 515/1993, che è di quarantacinque giorni a decorrere dall'insediamento delle nuove Camere.

Le conseguenze del mancato deposito entro il termine predetto sono diverse per le formazioni politiche secondo che abbiano o meno diritto al contributo statale di cui all'art. 9 stessa legge. Nel primo caso, la sanzione prevista è la sospensione del versamento del contributo da parte dei Presidenti delle Camere mentre il Collegio di controllo si limita a segnalare l'omessa presentazione del conto; resta tuttavia la possibilità di presentare il conto in qualunque momento con la conseguente revoca della sospensione dell'erogazione del contributo. In questo caso l'inadempimento è sanabile e il termine assume mera natura ordinatoria.

Viceversa, nel caso di formazioni politiche i cui risultati elettorali non danno diritto al contributo statale, il mancato deposito del conto nei termini dà luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 15 comma 14 della legge 515/'93 da parte del Collegio di controllo che vi provvede previa contestazione. In questo caso, la presentazione del conto assume maggiore perentorietà, dal momento che il termine non potrà subire dilazioni oltre il termine fissato al Collegio per la definizione delle attività di competenza.

Il precedente Collegio di controllo ha in realtà ritenuto (cfr., Rel. Pol. 2006, pagg. 24-25) che "l'indirizzo giurisprudenziale sopra riferito non potesse essere seguito, per la fondamentale considerazione che il termine deve rivestire identica natura sia che si tratti di partiti aventi diritto al contributo che di partiti non aventi uguale

diritto, poiché l'esigenza di un controllo puntuale, efficace e tempestivo delle pubbliche risorse va riferita unitariamente ad entrambe le ipotesi e non può, quindi, sul piano interpretativo, ritenersi compromessa o non compromessa, a seconda che il ritardo nel deposito sia addebitabile ad una formazione politica piuttosto che a un'altra".

Resta, tuttavia, il preciso disposto di legge che non consente, ad avviso di questo Collegio, interpretazioni difformi dalla chiara lettera della legge.

## **2. Il Collegio di controllo e la sua funzione**

Per quanto riguarda la natura giuridica dello speciale Collegio della Corte dei conti, competente in tema di controllo sulle spese elettorali e relativi finanziamenti non si sono rilevati nel tempo particolari problemi interpretativi. Le funzioni ad esso demandate trovano fondamento nell'art. 100 Cost. Quanto al contenuto del controllo, l'art. 12, comma 3, della legge 515/'93 ne fissa i precisi limiti, consistenti nella "verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse". La disposizione appare chiara nella sua distinzione operativa, riguardando, la conformità della spesa alla legge, la rispondenza della natura della spesa rendicontata alle tipologie previste dall'art. 11, commi 1 e 2, la regolarità della documentazione prodotta, la veridicità e la correttezza contabile del documento giustificativo della spesa stessa. Il giudizio negativo del Collegio sulla mancanza dei requisiti di legittimità e/o regolarità della spesa produce la sua inammissibilità con la conseguente rettifica del relativo conto consuntivo.

Alla verifica di legittimità e di regolarità del conto non può sottrarsi nemmeno la formazione politica che, a elezioni concluse, risulti non avere diritto al contributo statale per le spese sostenute nella campagna elettorale. Tant'è che anche in questo caso, seppure la regolarità o meno del conto non incida sul rapporto spesa-contributo,

ciò non toglie l'applicabilità delle sanzioni amministrative comminabili (anche al partito non avente diritto al contributo) ex art. 15, commi 15 e 16, in relazione, cioè, alle eventuali violazioni dell'obbligatorietà dell'indicazione delle fonti di finanziamento (art. 12, comma 1) e del limite massimo di spesa consentito (art.10).

### **3. I limiti temporali del controllo**

Ai sensi dell'art. 12, comma 3, legge 515/'93, le attività di controllo devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il Collegio, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore comunque non superiore a tre mesi.

La disposizione non ha creato particolari problemi quanto all'operatività del termine finale, nel senso che l'attività di controllo può svolgersi nell'arco di un periodo flessibile che può durare dai sei ai nove mesi. La questione sorge nell'individuazione del termine iniziale, cioè della data dalla quale far decorrere il periodo entro il quale i lavori del Collegio devono essere conclusi.

L'art. 12 citato afferma che il termine iniziale è quello di presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, trasmessi dai Presidenti delle Camere, presso le quali i rappresentanti delle formazioni politiche devono, a loro volta, depositarli entro quarantacinque giorni dal loro insediamento. Il fatto è che tali conti non pervengono alla Corte (e poi al Collegio di controllo) in una medesima data, ma in momenti diversi. Ad evitare l'incertezza nella determinazione del termine iniziale la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 12, legge 515, è stata in passato interpretata nel senso che il termine iniziale dell'attività di controllo (e, conseguentemente, il calcolo del periodo massimo della sua durata) potesse farsi decorrere dall'ultima presentazione.

Tale impostazione non ha peraltro impedito l'eccessiva dilatazione del periodo massimo (nove mesi) concesso al Collegio per concludere i propri lavori, attesa

l'incertezza del momento in cui l'ultimo consuntivo può essere presentato alla Corte dei conti.

Sembra allora coerente fissare la decorrenza nel momento in cui il Collegio è posto formalmente in grado di iniziare l'esame del conto consuntivo presentato. Ed è il momento in cui il Collegio riceve la formale comunicazione dal Ministero dell'interno dell'elenco delle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale ed hanno l'obbligo di presentare il conto consuntivo delle spese sostenute. E' da questa data che il Collegio di controllo, conosciuta la lista dei partiti, è in grado di adottare il primo atto istruttorio dando formale inizio all'attività di verifica della legittimità e regolarità dei rendiconti alla quale è deputato, ed è da questa data che va calcolato il periodo di tempo (sei mesi prorogabili di altri tre) entro il quale le operazioni di controllo devono esaurirsi.

L'operatività di tale principio deve essere collegata con quello del termine entro il quale la formazione politica è tenuta a presentare il conto ai Presidenti di Camera e Senato.

## **C IL SISTEMA SANZIONATORIO**

Ai sensi dell'art. 15, l. n. 515/1993, il sistema sanzionatorio in materia di spese elettorali si fonda sull'obbligo delle formazioni politiche di presentare il conto, di indicare le fonti di finanziamento e di non superare i limiti di spesa consentiti per la campagna elettorale.

La violazione di tali adempimenti, qualora accertata dal Collegio di controllo, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 13-16 dello stesso articolo 15.

Per quanto riguarda le questioni relative alla natura giuridica delle sanzioni, alla responsabilità del soggetto destinatario dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento, ai tempi dell'istruttoria, alle modalità della contestazione, all'impugnabilità dell'ingiunzione, alla facoltà di revoca dell'ordinanza di archiviazione, si fa rinvio a quanto già trattato dalla Corte nelle precedenti relazioni licenziate per il Parlamento (v., in particolare, Collegio di controllo, Relazione Politiche 2006, pagg. 41-47).

Due aspetti meritano invece un'attenta riflessione in una prospettiva di opportuna riconsiderazione legislativa.

Il primo, concerne la diversa disciplina sanzionatoria prevista nei confronti delle formazioni politiche secondo che, all'esito delle elezioni, abbiano diritto o no al contributo statale per le spese elettorali (art. 9, legge 515/1993). Nel caso di mancato deposito del conto consuntivo (art.15, commi 13 e 14) da parte di un partito che abbia diritto al contributo, i Presidenti di Camera e Senato sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo (art. 15, comma 13); nel caso, invece, in cui la violazione sia commessa dal partito che non abbia diritto al contributo, il Collegio di controllo procede direttamente all'applicazione della sanzione pecuniaria (comma 14).

Nel primo caso la sanzione è in certo senso provvisoria, in quanto la formazione politica che non ha presentato il conto consuntivo delle spese sostenute è facoltizzata a farlo con immediato ripristino del beneficio del versamento del contributo momentaneamente sospeso.

Diametralmente opposta è la situazione per la formazione politica non avente diritto al contributo. La mancata presentazione del conto, definitivamente accertata a seguito di inottemperanza alla formale contestazione, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria che il Collegio commina mediante la notifica di un'ordinanza-ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 18, comma 2, legge 24 novembre 1981 n.

689. Tale sanzione, non è sanabile, a differenza della precedente e presuppone che il soggetto politico consegni i lavori entro la fine dell'attività del Collegio.

Questa diversità di trattamento non sembra ragionevole in quanto il partito che ha diritto al contributo ha anche la facoltà di sanare l'inadempimento. E' auspicabile, a parere di questo Collegio, un sistema sanzionatorio che introduca un termine perentorio per la presentazione del conto e preveda sanzioni perequante fra i partiti sia che abbiano o non abbiano diritto al contributo.

Il secondo aspetto meritevole di riflessione, riguarda le fasi successive alla notifica dell'ordinanza-ingiunzione da parte del Collegio di controllo. Può accadere che, ancorché l'istruttoria e l'emissione dell'ordinanza siano completate entro il termine previsto dall'art. 12, comma 3, l. n. 515/1993 concesso al Collegio per la conclusione dell'attività di controllo (compresa la proroga di tre mesi), gli eventi procedimentali e processuali successivi alla notifica dell'ingiunzione si verifichino in un momento in cui il Collegio non è più incardinato nelle proprie competenze e, conseguentemente, non è più legittimato a svolgere alcuna attività sia pure di semplice adempimento formale.

Le fasi successive alla notifica dell'ingiunzione hanno, come detto, rilevanza procedimentale e processuale. Procedimentale, in quanto dalla notifica decorre il termine (trenta giorni) entro il quale il soggetto-ingiunto deve procedere al pagamento della somma sanzionata, dato che l'ingiunzione costituisce titolo esecutivo; processuale, atteso che il soggetto destinatario dell'ordinanza può sempre fare opposizione incardinando il giudizio di cognizione ordinario dinanzi il giudice civile competente. In tutte e due le fasi l'organo che aveva adottato il provvedimento impugnato, cioè il Collegio di controllo, potrebbe non essere più nell'esercizio delle sue funzioni e tutti gli adempimenti conseguenti all'instaurazione del giudizio civile di opposizione all'ingiunzione (nel quale il Collegio di controllo è rappresentato

dall'Avvocatura Generale dello Stato) sono curati dalla struttura amministrativa di ausilio del Collegio senza l'apporto giuridico dello stesso in quanto non più in carica.

Ora, la presenza della difesa tecnica dell'Avvocatura dello Stato, unita alla specifica esperienza e professionalità dei funzionari che compongono la struttura amministrativa di ausilio, danno la più ampia garanzia di tutela delle valutazioni adottate dal Collegio, ma ciò non toglie che la sua "assenza istituzionale" costituisca un'indubitabile anomalia operativa.

E questa, come le altre tipologie di anomalie del sistema codificato cui è stato fatto cenno nel corso della presente Relazione, potrebbe essere eliminata qualora si offrisse maggiore stabilità strutturale allo speciale Collegio di controllo sulle spese elettorali, come meglio si dirà in prosieguo.

## **D CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

Meritevole di riflessione è l'attuale sistema previsto per la composizione dei Collegi di controllo sulle spese elettorali. L'eccessiva alternanza, con il rischio di impostazioni metodologiche ed applicazioni della normativa non univoche, richiede una adeguata riflessione.

A riguardo, va ricordato come l'articolo 12, comma 2, della legge 515 del 1993 preveda che "Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma 1, ferma restando l'attuale dotazione organica, è istituito presso la Corte dei conti un apposito collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario". Ai sensi del successivo comma 3, i controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il Collegio di cui al comma

2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi.

L'alternanza della componente magistratuale non ha mancato di produrre quegli inconvenienti che nei precedenti paragrafi sono stati segnalati. Tra questi, la difficoltà di determinare orientamenti e indirizzi stabili e adeguatamente collaudati sulla base di reiterate esperienze operative. Come pure il rischio di un'eventuale "vacatio" magistratuale allorché siano ancora in corso iniziative procedurali di natura sanzionatoria destinate a rimanere affidate esclusivamente al personale dell'ufficio.

Non è un caso del resto che del tutto diversa sia stata la scelta legislativa adottata per il Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione (art.13, l. n. 515/1993), cui è demandato il controllo delle spese elettorali non delle formazioni politiche ma dei singoli candidati alle elezioni; funzione, perciò, assimilabile a quella esercitata dai Collegi di controllo della Corte dei conti. Ora, la componente magistratuale di detto Collegio di garanzia è nominata per un periodo di quattro anni (rinnovabile per una sola volta). La notevole diversità delle due discipline che si riflette nel termine di durata in carica dei Collegi non pare del tutto giustificata a fronte degli inconvenienti segnalati. Seppure possa riconoscersi che il criterio dell'estrazione a sorte rappresenti un'ulteriore e maggior garanzia di indipendenza nella composizione del Collegio della Corte dei conti, nondimeno esso può ragionevolmente coesistere con un adeguato prolungamento da assegnare alla durata dell'incarico.

Del resto, la prassi ormai invalsa di procedere, da parte del Consiglio di presidenza, all'accorpamento di tornate elettorali molto ravvicinate per affidarne i compiti ad un medesimo Collegio, è conferma che l'esigenza di assicurare una maggiore stabilità a tale attività è ormai avvertita anche dall'Organo di autogoverno della Corte.

Come è stato riferito nella Relazione, la pluriennale attività di controllo sulle spese elettorali svolta dagli appositi Collegi della Corte dei conti previsti dall'art. 12, comma 2, della l. 10 dicembre 1993 n. 515, ha posto in evidenza la difficoltà dell'applicazione di alcune disposizioni contenute nella stessa legge.

La più ricorrente è quella relativa alla disposizione contenuta nell'art. 11, comma 2, della stessa legge, concernente il calcolo in misura forfetaria del 30% delle spese che riguardano le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché degli oneri passivi.

Nella parte generale della presente Relazione si è posto in evidenza come l'applicazione di tale norma possa influire sull'ammissibilità della maggiore spesa eventualmente rendicontata e, conseguentemente, sulla regolarità del rendiconto depositato. Ad evitare eventuali incertezze interpretative, sarebbe auspicabile un intervento legislativo che valesse a meglio precisare l'esatta operatività del comma 2 dell'art. 11 della legge 515/1993.

Al fine poi di dare contezza del puntuale rispetto del limite massimo di spesa consentito dall'art. 10, legge 515/1993, va chiarito come siano da includere nel relativo calcolo le spese "irregolari" (per mancanza di idonea documentazione probatoria), e non le spese "inammissibili" (perché non rientranti nelle tipologie di cui all'art. 11, commi 1 e 2, stessa legge), mentre, sotto diverso profilo, va precisato come il limite massimo in questione vada riferito all'intera coalizione e non al singolo partito facente parte della medesima.

Aspetti di rilievo meritevoli di segnalazione concernono infine l'assenza di qualunque misura sanzionatoria da irrogare nel caso di irregolarità afferenti poste del rendiconto, a seguito del cui riscontro, da parte di questa Corte, non consegua peraltro alcun effetto sull'ammontare del contributo statale spettante. Ora, un collegamento,

anche di non rilevante importo ma tuttavia coerente con la gravità dell'irregolarità denunciata, varrebbe a costituire stimolo e incentivo a comportamenti virtuosi.

## **II PARTE SPECIALE**



## **ASSOCIAZIONE DIFESA DELLA VITA ABORTO? NO, GRAZIE**

### **Generalità**

L'ASSOCIAZIONE DIFESA DELLA VITA ABORTO? NO, GRAZIE ha partecipato alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo della Camera dei deputati in tutti i collegi regionali nazionali ad eccezione della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige.

In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica competeva, in virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della L. 22/2006, un limite di spesa di euro 46.265.334,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica non è stato assegnato il contributo dello Stato.

Il conto consuntivo è stato presentato dal Sig. Giuliano FERRARA in qualità di Presidente dell'Associazione.

### **Presentazione del conto consuntivo e relativo contenuto**

Il conto è pervenuto al Presidente della Camera dei deputati in data 10 giugno 2008, e, quindi, entro il termine di quarantacinque giorni (13 giugno 2008) previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dall'insediamento delle Camere (29 aprile 2008).

Le spese dichiarate, relative alla tipologia di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente ad euro 341.818,94, e sono così composte:

- a) euro 334.593,46, spese di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 515/93;

b) euro 7.225,48, spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515/93.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 441.830,00, erogate esclusivamente all'Associazione da persone fisiche.

Le spese e i finanziamenti dichiarati danno un risultato in avanzo di euro 100.011,06.

### **Attività istruttoria**

E' stata formalizzata istruttoria finalizzata all'acquisizione di documentazione inerente sia le fonti di finanziamento che le spese sostenute dall'Associazione politica in oggetto.

Sono stati altresì precisati i criteri da utilizzare per la quantificazione delle spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. 4).

In esito alle sopradette richieste, la formazione politica interpellata ha ottemperato, con l'invio di idonea documentazione, ed ha fornito esaustivi chiarimenti in ordine alle richieste istruttorie di questo Collegio.

### **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Dalle risultanze dell'attività di controllo espletata sul conto consuntivo, sulla base della documentazione acquisita a seguito delle istruttorie intraprese, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle rendicontate. In particolare:

- spese ex art. 11, comma 1, euro 334.593,46
- spese ex art. 11, comma 2, euro 2.167,64 (corrispondenti al 30% di euro 7.225,48 delle spese complessivamente sostenute e documentate)

per un importo complessivo accertato di euro 336.761,10.

Le fonti di finanziamento accertate ammontano complessivamente ad euro 441.830,00, con una conseguente chiusura in avanzo di euro 105.068,90.

Dagli esposti elementi consegue che:

- a) i limiti di spesa sono stati rispettati;
- b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### **Conclusioni**

Come sopra riferito, l'attività istruttoria ha comportato una parziale rideterminazione delle spese di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge n. 515/93.

Ciò premesso, l'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla formazione politica.

Di conseguenza, il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.



## **ASSOCIAZIONI ITALIANE IN SUD AMERICA**

### **Generalità**

La formazione politica ASSOCIAZIONI ITALIANE IN SUD AMERICA ha partecipato alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per la Sezione Estero nella circoscrizione dell'America Meridionale.

In ragione della partecipazione suddetta, alla formazione politica compete, in virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della L. 22/2006, un limite di spesa di:

- euro 703.473,00 per il Senato
- euro 785.583,00 per la Camera

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 1.489.056,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica è stato assegnato il contributo dello Stato di euro 37.745,33 per le elezioni alla Camera dei deputati e di euro 38.884,21 per il Senato della Repubblica, da corrispondere annualmente dal 2008 al 2012, salvo rimodulazione della ripartizione annuale conseguente a specifiche prescrizioni normative.

Il conto consuntivo è stato presentato dal Sig. William Alessandro AMORESE, in qualità di legale rappresentante.

### **Presentazione del conto consuntivo e relativo contenuto**

Il conto è pervenuto al Presidente della Camera dei deputati il 22 maggio 2008, al Presidente del Senato il 23 maggio 2008 e, quindi, entro il termine di quarantacinque giorni (13 giugno 2008) previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dall'insediamento delle Camere (29 aprile 2008).

Il consuntivo trasmesso ha carattere promiscuo e non presenta alcuna distinzione tra le spese e i finanziamenti per le elezioni alla Camera dei deputati e quelle al Senato della Repubblica.

L'Associazione non ha indicato la percentuale della quota di spesa attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio, seguendo una prassi consolidata, ha ripartito la spesa stessa in parti uguali.

Sono state dichiarate ed accertate spese relative alla sola tipologia di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per un totale di euro 35.281,61.

Non sono state dichiarate spese di cui all'art. 11, comma 2.

Sono state dichiarate ed accertate fonti di finanziamento per complessivi euro 35.281,61, costituite da precedenti disponibilità economiche dell'Associazione.

Le spese e i finanziamenti dichiarati danno un risultato in pareggio.

Dagli esposti elementi consegue che:

- a) i limiti di spesa sono stati rispettati;
- b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### **Conclusioni**

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.

Di conseguenza, il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.



## **AUTONOMIE LIBERTE' DEMOCRATIE**

### **Generalità**

La formazione politica AUTONOMIE LIBERTE' DEMOCRATIE ha partecipato alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella sola Regione Valle D'Aosta.

In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica competeva, in virtù dell'art. 10 della L. 515/1993 come sostituito dall'art. 3-quater della L. 22/2006, un limite di spesa di:

- euro 93.434,00 per il Senato
- euro 100.623,00 per la Camera

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 194.057,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica è stato assegnato il contributo dello Stato di euro 80.595,04 per le elezioni alla Camera dei deputati e di euro 40.485,13, per il Senato della Repubblica, da corrispondere annualmente dal 2008 al 2012, salvo rimodulazione della ripartizione annuale conseguente a specifiche prescrizioni normative.

Il conto consuntivo è stato presentato dal Sig. Walter PIVATO, in qualità di legale rappresentante.

### **Presentazione del conto consuntivo e relativo contenuto**

Il conto è pervenuto ai Presidenti delle Camere il 17 giugno 2008, e, quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni (13 giugno 2008), previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dall'insediamento delle Camere (29 aprile 2008).

Sono stati presentati alle Camere due rendiconti che riportano le medesime

poste contabili, per cui la formazione politica ha ripartito il totale delle spese sostenute nella misura del 50 per cento.

Le spese dichiarate, relative alla tipologia di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente ad euro 106.145,90, e sono così composte:

- a) euro 101.221,30, spese di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993;
- b) euro 4.924,60, spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 106.145,90, costituite da fondi propri.

Le spese e i finanziamenti dichiarati danno un risultato in pareggio.

#### **Attività istruttoria**

E' stata formalizzata istruttoria finalizzata alla completa acquisizione della documentazione giustificativa che non era stata allegata al conto inviato, inoltre sono stati precisati i criteri da utilizzare per la quantificazione delle spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. 4).

In esito alle sopradette richieste, la formazione politica interpellata ha trasmesso idonea documentazione, ed ha fornito esaustivi chiarimenti in ordine alle richieste istruttorie di questo Collegio.

#### **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Dalle risultanze dell'attività di controllo espletata sul conto consuntivo, anche sulla base delle integrazioni acquisite a seguito delle istruttorie intraprese, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle rendicontate. In particolare:

- spese ex art. 11, comma 1, euro 101.221,30

- spese ex art. 11, comma, euro 1.477,38 (corrispondenti al 30% di euro 4.924,60 delle spese complessivamente sostenute e documentate)

per un importo complessivo accertato di euro 102.698,69.

Le fonti di finanziamento accertate ammontano complessivamente ad euro 106.145,90, per cui è risultato un avanzo di euro 3.447,21.

Dagli esposti elementi consegue che:

- a) i limiti di spesa sono stati rispettati;
- b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### **Conclusioni**

Come sopra riferito, l'attività istruttoria ha comportato una parziale rideterminazione delle spese di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge n. 515/1993.

Ciò premesso, l'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla formazione politica.

Di conseguenza, il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.



## **AZIONE SOCIALE ALESSANDRA MUSSOLINI**

Il movimento politico AZIONE SOCIALE ALESSANDRA MUSSOLINI ha partecipato alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nella Regione Valle d'Aosta.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dal movimento politico non è stato assegnato il contributo dello Stato.

Il responsabile legale, on. Alessandra MUSSOLINI, ha trasmesso ai Presidenti delle Camere, in data 30 luglio 2008, una nota dalla quale risulta che il movimento politico ha ricevuto contributi per euro 126.820,00 ma non ha sostenuto alcuna spesa in occasione delle elezioni politiche del 13-14 aprile 2008.

Il Collegio ha ritenuto tali attestazioni utili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui all'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993.



## **CONSUMATORI CIVICI ITALIANI**

Il movimento politico CONSUMATORI CIVICI ITALIANI ha partecipato alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati - Sezione Estero, nella Circoscrizione America Meridionale.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dal movimento politico non è stato assegnato il contributo dello Stato.

Il responsabile legale, Sig. Alessandro BACCHETTA, ha trasmesso ai Presidenti delle Camere, in data 12 giugno 2008, una nota dalla quale risulta che il movimento politico non ha usufruito di alcun contributo né ha sostenuto alcuna spesa in occasione delle elezioni politiche del 13-14 aprile 2008.

Il Collegio ha ritenuto tali attestazioni utili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui all'art. 12, comma 1, della legge n. 515/93.



## **DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI**

### **Generalità**

Il movimento politico DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI ha partecipato alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo della Camera dei deputati in tutti i collegi nazionali ad eccezione della Regione Valle d'Aosta e nella sezione estero nella sola circoscrizione Europa e per il rinnovo del Senato della Repubblica in tutto il territorio nazionale ad eccezione del Trentino Alto Adige e della Valle d'Aosta e nella sezione estero nella sola circoscrizione Europa.

In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica competeva, in virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della L. 22/2006, un limite di spesa di:

- euro 42.346.547,00 per il Senato
- euro 47.025.703,00 per la Camera
- euro 3.016.886,00 per l'estero

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 92.389.136,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica è stato assegnato il contributo dello Stato di euro 2.272.162,70 per le elezioni alla Camera dei deputati e di euro 2.057.682,76, per il Senato della Repubblica da corrispondere annualmente dal 2008 al 2012, salvo rimodulazione della ripartizione annuale conseguente a specifiche prescrizioni normative.

Il conto consuntivo è stato presentato dall'on. Silvana MURA, in qualità di tesoriere nazionale.

### **Presentazione del conto consuntivo e relativo contenuto**

Il conto è pervenuto ai Presidenti delle Camere in data 12 giugno 2008, e,

quindi, entro il termine di quarantacinque giorni (13 giugno 2008) previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dall' insediamento delle Camere (29 aprile 2008), ed è stato successivamente modificato da un nuovo consuntivo trasmesso in data 7 agosto 2008.

Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni per la Camera dei deputati che al Senato della Repubblica.

Il Partito non ha indicato la percentuale della quota di spesa attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per cui il Collegio, seguendo una prassi consolidata, ha ripartito la spesa stessa in parti uguali.

Le spese dichiarate, relative alla tipologia di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente ad euro 4.451.295,73, e sono così composte:

- a) euro 3.424.073,64, spese di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 515/93;
- b) euro 1.027.222,09, spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515/93.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 3.424.073,64, costituite da:

- a) libere contribuzioni da persone fisiche                      euro    60.000,00
- b) libere contribuzioni da persone giuridiche                    euro    50.000,00
- c) risorse proprie    euro 2.314.073,64
- d) aperture credito c/c    euro 1.000.000,00

Le spese e i finanziamenti dichiarati danno un risultato di disavanzo per euro

1.027.222,09.

### **Attività istruttoria**

Con richiesta istruttoria sono stati precisati i criteri da utilizzare per la quantificazione delle spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. 4) e sono stati altresì richiesti chiarimenti sulla mancata copertura finanziaria delle stesse.

In esito alle sopradette richieste, la formazione politica interpellata ha ottemperato, con l'invio di idonea documentazione, ed ha fornito esaustivi chiarimenti in ordine alle richieste istruttorie di questo Collegio.

### **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Dalle risultanze dell'attività di controllo espletata sul conto consuntivo, anche sulla base delle integrazioni acquisite a seguito delle istruttorie intraprese, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle rendicontate. In particolare:

- spese ex art. 11, comma 1,           euro   3.424.073,64
- spese ex art. 11, comma 2,           euro    16.010,93 (corrispondenti al 30%  
di euro 53.369,78 delle spese complessivamente sostenute e documentate)

per un importo complessivo accertato di euro 3.440.084,57.

Le fonti di finanziamento accertate, corrispondenti a quelle utilizzate, ammontano complessivamente ad euro 3.424.073,64, con una conseguente chiusura in disavanzo per euro 16.010,93, che, come da dichiarazione di responsabilità del tesoriere nazionale, è stato ripianato attraverso l'utilizzo di risorse proprie.

Dagli esposti elementi consegue che:

- a) i limiti di spesa sono stati rispettati;

b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### **Conclusioni**

Come sopra riferito, l'attività istruttoria ha comportato una parziale rideterminazione delle spese di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge n. 515/93.

Ciò premesso, l'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla formazione politica.

Di conseguenza, il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

## **DIE FREIHEITLICHEN**

### **Generalità**

La formazione politica DIE FREIHEITLICHEN ha partecipato alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nella Regione Trentino Alto Adige.

In ragione della partecipazione suddetta, alla formazione politica competeva, in virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della L. 22/2006, un limite di spesa di:

- euro 693.965,00 per il Senato
- euro 760.369,00 per la Camera

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 1.454.334,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica non è stato assegnato il contributo dello Stato.

Il conto consuntivo è stato presentato dalla Sig.ra Ulli MAIR, in qualità di segretaria politica.

### **Presentazione del conto consuntivo e relativo contenuto**

Il conto è pervenuto al Collegio in data 5 settembre 2008 e, quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni (13 giugno 2008), previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di insediamento delle Camere (29 aprile 2009).

Il consuntivo trasmesso ha carattere promiscuo e non presenta alcuna distinzione tra le spese e i finanziamenti per le elezioni alla Camera dei deputati e quelle al Senato della Repubblica.

Il Partito non ha indicato la percentuale della quota di spesa attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio, seguendo una prassi consolidata, ha ripartito la spesa stessa in parti uguali.

Sono state dichiarate ed accertate spese relative alla sola tipologia di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per un totale di euro 8.418,80.

Non sono state dichiarate spese di cui all'art. 11, comma 2.

Sono stati dichiarati, quali fonti di finanziamento a copertura delle spese sostenute, mezzi finanziari esclusivamente riferibili alla formazione politica rendicontante.

Le spese e i finanziamenti dichiarati danno un risultato in pareggio.

Dagli esposti elementi consegue che:

- a) i limiti di spesa sono stati rispettati;
- b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### **Conclusioni**

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla formazione politica.

Di conseguenza, il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.



## **FORZA NUOVA**

Il Collegio, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha contestato al responsabile legale del partito FORZA NUOVA, la mancata presentazione del conto consuntivo in violazione dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993.

A seguito della predetta contestazione il rappresentante legale, Sig. Roberto FIORE, con nota del 17 aprile 2009, ha inviato il previsto consuntivo.

Il Collegio ha conseguentemente deliberato l'archiviazione del procedimento amministrativo avviato con atto di contestazione n. 3/2008.

### **Generalità**

La formazione politica ha partecipato alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008, indette per il rinnovo del Senato della Repubblica in tutti i collegi del territorio nazionale ad eccezione del Piemonte, Liguria, Toscana, Marche, Basilicata, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, e per il rinnovo della Camera dei deputati in tutte le circoscrizioni ad eccezione del Piemonte, Liguria, Basilicata, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige.

In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica competeva, in virtù dell'art. 10 della l. 515/1993, come sostituito dall'art. 3-quater della l. 22/2006, un limite di spesa di :

- euro 35.565.834,00 per il Senato
- euro 40.967.682,00 per la Camera

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 74.533.516,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dal partito, non è stato assegnato il contributo dello Stato.

### **Presentazione del conto e relativo contenuto**

Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese ed i finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni per la Camera dei deputati che al Senato della Repubblica.

Il Partito non ha indicato la percentuale della quota di spesa attribuibile, rispettivamente, alla campagna per le elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per cui il Collegio, seguendo una prassi consolidata, ha ripartito la spesa stessa in parti uguali.

Sono state dichiarate ed accertate spese relative alla sola tipologia di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993, per un totale di euro 10.400,00.

Non sono state dichiarate spese di cui all'art. 11, comma 2.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 10.400,00, costituite da fondi personali del rappresentante legale.

Le spese ed i finanziamenti dichiarati danno un risultato in pareggio.

Dagli esposti elementi consegue che:

- a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
- b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### **Conclusioni**

L'analisi complessiva del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dalla formazione politica.

Di conseguenza, il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ritiene

di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo presentato dalla formazione indicata in epigrafe.



## **FRONTE INDIPENDENTISTA LOMBARDIA**

Il Collegio, ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha contestato al responsabile legale del partito FRONTE INDIPENDENTISTA LOMBARDIA la mancata presentazione del conto consuntivo in violazione dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993.

A seguito della predetta contestazione il rappresentante, Sig. Giorgio GALLI, con nota del 6 maggio 2009, ha inviato il previsto consuntivo.

Il Collegio ha conseguentemente deliberato l'archiviazione del procedimento amministrativo avviato con atto di contestazione n. 4/2008.

### **Generalità**

La formazione politica ha partecipato alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo del Senato della Repubblica nella sola Regione Lombardia.

In ragione della partecipazione suddetta, alla formazione politica competeva, in virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della L. 22/2006, un limite di spesa di euro 6.899.070,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica non è stato assegnato il contributo dello Stato.

### **Presentazione del conto consuntivo e relativo contenuto**

Sono state dichiarate ed accertate spese relative alla sola tipologia di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993, per un totale di euro 466,25.

Non sono state dichiarate spese di cui all'art. 11, comma 2.

Sono state dichiarate ed accertate fonti di finanziamento per complessivi euro 2.530,00, costituite da contributi dei candidati.

Le spese ed i finanziamenti dichiarati danno un risultato in avanzo.

Dagli esposti elementi consegue che:

- a) i limiti di spesa sono stati rispettati;
- b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### **Conclusioni**

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.

Di conseguenza, il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

## **IL LOTO**

### **Generalità**

Il movimento politico IL LOTO ha partecipato alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo della Camera dei deputati nella sola circoscrizione Lazio 1.

In ragione della partecipazione suddetta, alla formazione politica compete, in virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della L. 22/2006, un limite di spesa di euro 3.193.801,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica non è stato assegnato il contributo dello Stato.

Il conto consuntivo è stato presentato dal Sig. Luigi FERRANTE, in qualità di legale rappresentante.

### **Presentazione del conto consuntivo e relativo contenuto**

Il conto è pervenuto al Presidente della Camera il 16 giugno 2008 e, quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni (13 giugno 2008), previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dall'insediamento delle Camere (29 aprile 2008).

Le spese dichiarate, relative alla tipologia di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente ad euro 13.727,63 e sono così composte:

- a) euro 12.595,91, spese di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 515/93;
- b) euro 1.131,72, spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515/93.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 1.500,00, costituite da contributi da persone fisiche.

Le spese e i finanziamenti dichiarati danno un risultato in disavanzo di euro 12.227,63.

#### **Attività istruttoria**

E' stata formalizzata istruttoria finalizzata alla completa acquisizione della documentazione relativa ai mezzi finanziari utilizzati per la campagna elettorale.

Con riguardo, invece, alle spese effettuate è stata richiesta integrazione di carenze documentali e chiarimenti circa la contabilizzazione di alcuni titoli di spesa.

#### **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Dalle risultanze dell'attività di controllo espletata sul conto consuntivo, anche sulla base delle integrazioni acquisite a seguito delle istruttorie intraprese, sono state accertate spese complessive quantitativamente diverse da quelle rendicontate. In particolare:

- spese ex art. 11, comma 1,           euro   13.384,37
- spese ex art. 11, comma 2,           euro    1.131,72

per un importo complessivo accertato di euro 14.516,09.

Le fonti di finanziamento accertate ammontano complessivamente ad euro 14.516,09 e sono costituite da libere contribuzioni e da fondi propri del Partito, per cui risulta un bilancio in pareggio.

Dagli esposti elementi consegue che:

- a) i limiti di spesa sono stati rispettati;
- b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

## **Conclusioni**

Come sopra riferito, l'attività istruttoria ha comportato la parziale rideterminazione delle spese di cui ai comma 1 dell'art. 11 della legge n. 515/93.

Ciò premesso, l'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla formazione politica.

Di conseguenza, il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.



## **IL POPOLO DELLA LIBERTA'**

### **Generalità**

L'associazione politica IL POPOLO DELLA LIBERTA' ha partecipato alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tutti i collegi nazionali ed in tutte le circoscrizioni dell'estero.

In ragione della partecipazione suddetta, alla formazione politica compete, in virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della L. 22/2006, un limite di spesa di:

- euro 43.133.946,00 per il Senato
- euro 47.126.326,00 per la Camera
- euro 5.344.006,00 per l'estero

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 95.604.278,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica è stato assegnato il contributo dello Stato di euro 19.383.677,20 per la Camera dei deputati e di euro 21.920.112,03 per il Senato della Repubblica, da corrispondere annualmente dal 2008 al 2012, salvo rimodulazione della ripartizione annuale conseguente a specifiche prescrizioni normative.

Il Popolo della Libertà è una associazione politica costituita dai partiti Forza Italia e Alleanza Nazionale ed ha presentato due distinti conti consuntivi relativi alle spese sostenute per il territorio nazionale e per la circoscrizione estero.

Il conto relativo al territorio nazionale è stato presentato dall'on. Rocco CRIMI e dalla Sig.ra Rita MARINO per l'associazione politica Popolo delle Libertà, dal Sen. Francesco PONTONE per il partito Alleanza Nazionale e dal Sen. Sandro BONDI per il partito Forza Italia, in qualità di legali rappresentanti.

Il conto relativo alla circoscrizione estero è stato presentato dall'on. Rocco

CRIMI e dalla Sig.ra Rita MARINO per l'associazione politica Popolo della Libertà e dall'on. Sandro BONDI per il partito Forza Italia, in qualità di legali rappresentanti.

### **Presentazione del conto consuntivo e relativo contenuto**

I conti relativi alle spese del territorio nazionale e della circoscrizione estero sono pervenuti ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in data 13 e 16 giugno 2008 e, quindi, limitatamente al Senato della Repubblica, oltre il termine di quarantacinque giorni (13 giugno 2008), previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dall'insediamento delle Camere (29 aprile 2008).

Trattasi di consuntivi promiscui, in quanto le spese ed i finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni per la Camera dei deputati che per il Senato della Repubblica.

L'Associazione politica ha indicato nella percentuale del 50% la quota di spesa attribuibile, rispettivamente, alla campagna per le elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.

Nel rendiconto relativo al territorio nazionale le spese dichiarate, relative alla tipologia di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente ad euro 68.475.142,56, e sono così composte:

- a) euro 52.673.186,58, spese di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993;
- b) euro 15.801.955,98, spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 52.673.186,58, costituite da libere contribuzioni in denaro, servizi e debiti verso fornitori.

Le spese ed i finanziamenti dichiarati danno un risultato in disavanzo di euro 15.801.955,98.

Nel rendiconto relativo alla circoscrizione estero le spese dichiarate, relative alla tipologia di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente ad euro 437.291,50, e sono così composte:

- a) euro 336.378,08, spese di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993;
- b) euro 100.913,42, spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 336.378,08, costituite da libere contribuzioni in denaro, servizi e debiti verso fornitori.

Le spese ed i finanziamenti dichiarati danno un risultato in disavanzo di euro 100.913,42.

#### **Attività istruttoria**

E' stata formalizzata istruttoria finalizzata alla completa acquisizione, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 195/74, della documentazione relativa ad un contributo versato da una società e all'indicazione dei mezzi finanziari utilizzati per saldare i debiti dichiarati.

Con riguardo, invece, alle spese effettuate è stata richiesta integrazione di alcune carenze documentali e chiarimenti circa la contabilizzazione di alcuni titoli di spesa.

Infine, sono stati precisati i criteri da utilizzare per la quantificazione delle spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993 (cfr., Parte generale, Cap. 4).

### **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Dalle risultanze dell'attività di controllo espletata sui conti consuntivi, anche sulla base delle integrazioni acquisite a seguito delle istruttorie intraprese, sono state accertate spese complessive quantitativamente diverse da quelle rendicontate. In particolare:

- spese ex art. 11, comma 1, euro 53.009.564,66 (Italia – estero)
- spese ex art, 11, comma 2, euro 652.712,38 (corrispondenti al 30% di euro 2.175.707,96 delle spese complessivamente sostenute e documentate)

per un importo complessivo accertato di euro 53.662.277,04.

Le fonti di finanziamento accertate ammontano complessivamente ad euro 53.009.564,66, per cui risulta un disavanzo di euro 652.712,38, ripianato attraverso l'utilizzazione di mezzi finanziari pervenuti dal movimento politico Forza Italia.

Dagli esposti elementi consegue che:

- a) i limiti di spesa sono stati rispettati;
- b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### **Conclusioni**

Come sopra riferito, l'attività istruttoria ha comportato una parziale rideterminazione delle spese di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge n. 515/1993.

Ciò premesso, l'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese

relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.

Di conseguenza, il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.



## **LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE**

### **Generalità**

L'associazione politica LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE ha partecipato alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nei collegi nazionali in tutte le Regioni ad eccezione della Valle d'Aosta ed in tutte le circoscrizioni estero ad eccezione di quella dell'Asia-Africa-Oceania-Antartide.

In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica compete, in virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della L. 22/2006, un limite di spesa di:

- euro 43.040.512,00 per il Senato
- euro 47.025.703,00 per la Camera
- euro 5.059.789,00 per l'estero

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 95.126.004,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica è stato assegnato il contributo dello Stato di euro 1.240.583,64 solo per la Camera dei deputati da corrispondere annualmente dal 2008 al 2012, salvo rimodulazione della ripartizione annuale conseguente a specifiche prescrizioni normative.

Il conto consuntivo è stato presentato dall'on. Luca MORSELLI, in qualità di tesoriere.

### **Presentazione del conto consuntivo e relativo contenuto**

Il conto è pervenuto ai Presidenti delle Camere in data 11 giugno 2008, e, quindi, entro il termine di quarantacinque giorni (13 giugno 2008) previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dall'insediamento delle

Camere (29 aprile 2008).

Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i finanziamenti sono riferibili sia alle elezioni per la Camera dei deputati che al Senato della Repubblica.

Il Partito non ha indicato la percentuale della quota di spesa attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per cui il Collegio, seguendo una prassi consolidata, ha ripartito la spesa stessa in parti uguali.

Le spese dichiarate, relative alla tipologia di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente ad euro 2.442.360,47, e sono così composte:

- a) euro 1.878.738,82, spese di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 515/93;
- b) euro 563.621,65, spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515/93.

Sono state dichiarate quali fonti di finanziamento complessivi euro 2.442.360,47, di cui sovvenzioni da persone fisiche per euro 43.956,00, sovvenzioni da persone giuridiche per euro 197.500,00 e debiti verso fornitori per euro 2.200.904,47.

Le spese e i finanziamenti dichiarati danno un risultato in pareggio.

### **Attività istruttoria**

E' stata formalizzata istruttoria finalizzata alla completa acquisizione di tutta la documentazione inerente sia le fonti di finanziamento che delle spese sostenute dall'associazione politica in oggetto.

Sono stati altresì precisati i criteri da utilizzare per la quantificazione delle spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. 4).

In esito alle sopradette richieste, la formazione politica interpellata ha ottemperato, con l'invio di idonea documentazione, ed ha fornito esaustivi chiarimenti in ordine alle richieste istruttorie di questo Collegio.

### **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Dalle risultanze dell'attività di controllo espletata sul conto consuntivo, sulla base della documentazione acquisita a seguito delle istruttorie intraprese, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle rendicontate. In particolare:

- spese ex art. 11, comma 1, euro 1.826.514,14
- spese ex art. 11, comma 2, euro 22.500,00 (corrispondenti al 30% di euro 75.000,00 delle spese complessivamente sostenute e documentate)

per un importo complessivo accertato di euro 1.849.014,14.

Le fonti di finanziamento accertate ammontano complessivamente ad euro 1.849.014,14, con una conseguente chiusura in pareggio.

Dagli esposti elementi consegue che:

- a) i limiti di spesa sono stati rispettati;
- b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### **Conclusioni**

Come sopra riferito, l'attività istruttoria ha comportato una parziale rideterminazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge n. 515/93.

Ciò premesso, l'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese

relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla formazione politica.

Di conseguenza, il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

## LA SINISTRA L'ARCOBALENO

### Generalità

L'associazione politica LA SINISTRA L'ARCOBALENO, composta dai partiti Federazione dei Verdi, Partito dei Comunisti Italiani e Partito della Rifondazione Comunista, ha partecipato alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tutti i collegi nazionali ad eccezione della Valle d'Aosta e per la Sezione estero per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nelle circoscrizioni Europa, America Meridionale e per il solo Senato della Repubblica nella circoscrizione Africa Asia Oceania ed Antartide.

All'Associazione politica competeva, in ragione delle partecipazioni suddette e del numero dei partiti che ne facevano parte, in virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della L. 22/2006, un limite di spesa di:

- euro 45.303.701,00 per il Senato
- euro 49.404.100,00 per la Camera
- euro 4.641.606,00 per l'estero

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 99.349.407,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica è stato assegnato il contributo dello Stato di euro 1.595.009,32 per le elezioni alla Camera dei deputati e di euro 263.235,57, per il Senato della Repubblica, da corrispondere annualmente dal 2008 al 2012, salvo rimodulazione della ripartizione annuale conseguente a specifiche prescrizioni normative.

Il conto è stato presentato dal Sig. Guido GALARDI, in qualità di legale rappresentante dell'associazione politica La Sinistra l'Arcobaleno e dal Sig. Marco LION per la Federazione dei Verdi, dal Sig. Roberto SOFFRITTI per il Partito dei

Comunisti Italiani e dal Sig. Sergio BOCCADUTRI per il Partito della Rifondazione Comunista.

### **Presentazione del conto consuntivo e relativo contenuto**

Il conto è pervenuto ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente il 23 e 30 luglio 2008, e, quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni (13 giugno 2008), previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dall'insediamento delle Camere (29 aprile 2008).

Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni per la Camera dei deputati che al Senato della Repubblica.

L'Associazione politica non ha indicato la percentuale della quota di spesa attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per cui il Collegio, seguendo una prassi consolidata, ha ripartito la spesa in parti uguali.

Le spese dichiarate, relative alla tipologia di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente ad euro 10.924.762,05, e sono così composte:

- a) euro 8.472.320,08, spese di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993;
- b) euro 2.452.441,97, spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 8.472.320,08, costituite da contributi diretti ed indiretti dei partiti della coalizione, fondi propri dei partiti, contributi da persone fisiche e debiti verso fornitori e verso banche.

Le spese e i finanziamenti dichiarati danno un risultato in disavanzo di euro 2.154.928,44.

### **Attività istruttoria**

E' stata formalizzata istruttoria finalizzata alla completa acquisizione, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 659/81, della documentazione relativa ai contributi versati alla Coalizione dai partiti della Federazione dei Verdi e dal Partito dei Comunisti Italiani.

Con riguardo, invece, alle spese effettuate è stata richiesta integrazione di alcune carenze documentali e chiarimenti circa la contabilizzazione di alcuni titoli di spesa e di trasferimenti ai singoli candidati.

Infine, sono stati precisati i criteri da utilizzare per la quantificazione delle spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. 4).

In esito alle sopradette richieste, la formazione politica interpellata ha fornito esaustivi chiarimenti in ordine alle richieste istruttorie di questo Collegio.

### **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Dalle risultanze dell'attività di controllo espletata sul conto consuntivo, anche sulla base delle integrazioni acquisite a seguito delle istruttorie intraprese, sono state accertate spese complessive quantitativamente diverse da quelle rendicontate. In particolare:

- spese ex art. 11, comma 1, euro 8.174.458,55
- spese ex art. 11, comma 2, euro 12.808,59 (corrispondenti al 30% di euro 42.695,30 delle spese complessivamente sostenute e documentate)

per un importo complessivo accertato di euro 863.247,62.

Le fonti di finanziamento accertate ammontano complessivamente ad euro 8.472.320,08, per cui è risultato un avanzo di euro 285.052,24.

Dagli esposti elementi consegue che:

- a) i limiti di spesa sono stati rispettati;
- b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

## **Conclusioni**

Come sopra riferito, l'attività istruttoria ha comportato una parziale rideterminazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge n. 515/1993.

Ciò premesso, l'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla formazione politica.

Di conseguenza, il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

## **L'ALTRA SICILIA PER IL SUD**

Il Collegio, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha contestato al responsabile legale del partito L'ALTRA SICILIA PER IL SUD, presente alle elezioni svoltesi per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per la sezione estero nella sola circoscrizione Europa, la mancata presentazione del conto consuntivo in violazione dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993.

A seguito della predetta contestazione il legale rappresentante Ing. Domenico IANNANTUONI, con nota del 6 aprile 2009, ha dichiarato che il predetto partito, in occasione delle elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008, non ha sostenuto spese e non ha ricevuto finanziamenti.

Il Collegio ha ritenuto tale dichiarazione utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha conseguentemente deliberato l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 1/2008.



## **LEGA NORD**

### **Generalità**

La formazione politica LEGA NORD ha partecipato alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo della Camera dei deputati nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e per il rinnovo del Senato della Repubblica nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Valle d'Aosta.

In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica competeva, in virtù dell'art. 10 della L. 515/93, come sostituito dall'art. 3-quater della L. 22/2006, un limite di spesa di:

- euro 23.474.486,00 per il Senato
- euro 25.996.496,00 per la Camera

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 49.470.982,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica è stato assegnato il contributo dello Stato di euro 4.243.214,32 per le elezioni alla Camera dei deputati e di euro 4.033.696,20, per il Senato della Repubblica, da corrispondere annualmente dal 2008 al 2012, salvo rimodulazione della ripartizione annuale conseguente a specifiche prescrizioni normative.

Il conto consuntivo è stato presentato dall'on. Maurizio BALOCCHI, in qualità di amministratore federale.

### **Presentazione del conto consuntivo e relativo contenuto**

Il conto è pervenuto ai Presidenti delle Camere in data 11 giugno 2008, e, quindi, entro il termine di quarantacinque giorni (13 giugno 2008) previsto dall'art. 12,

comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dall'insediamento delle Camere (29 aprile 2008).

Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i finanziamenti sono riferibili sia alle elezioni per la Camera dei deputati che al Senato della Repubblica.

Il Partito non ha indicato la percentuale della quota di spesa attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per cui il Collegio, seguendo una prassi consolidata, ha ripartito la spesa stessa in parti uguali.

Le spese dichiarate, relative alla tipologia di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ed ai contributi erogati a terzi, ammontano complessivamente ad euro 3.476.703,66, e sono così composte:

- a) euro 2.674.387,43, spese di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 515/93;
- b) euro 802.316,23, spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515/93.

Sono state dichiarate quali fonti di finanziamento complessivi euro 334.150,00, di cui sovvenzioni da persone fisiche per euro 12.800,00 e sovvenzioni da persone giuridiche per euro 321.350,00.

Le spese e i finanziamenti dichiarati danno un risultato in disavanzo di euro 3.142.553,66.

#### **Attività istruttoria**

Il Collegio, per sopperire alle carenze documentali inizialmente rilevate nel rendiconto reso, ha formulato richieste istruttorie per le fonti di finanziamento, ed in particolare per i contributi erogati dalle persone giuridiche, al fine di acquisire, come previsto dall'art. 7 della legge n. 195/74, le delibere societarie e le relative iscrizioni in bilancio.

Con riferimento, invece, alle spese effettuate è stato richiesto di trasmettere la documentazione comprovante gli avvenuti pagamenti delle fatture non ancora quietanzate e chiarimenti in ordine all'esplicito riferimento alla campagna elettorale in oggetto ed alla errata contabilizzazione di alcuni titoli di spesa.

Inoltre, sono stati precisati i criteri da utilizzare per la quantificazione delle spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. 4).

In esito alle sopradette richieste, la formazione politica interpellata ha trasmesso idonea documentazione ed ha fornito esaurienti chiarimenti.

#### **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Dalle risultanze dell'attività di controllo espletata sul conto consuntivo, anche sulla base delle integrazioni acquisite a seguito delle istruttorie intraprese, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle rendicontate. In particolare:

- spese ex art. 11, comma 1,           euro 2.673.398,52
- spese ex art. 11, comma 2,       euro 266.589,00 (corrispondenti al 30%  
di euro 888.629,93 delle spese complessivamente sostenute e documentate)

per un importo complessivo accertato di euro 2.939.987,52.

Le fonti di finanziamento accertate ammontano complessivamente ad euro 334.150,00, per cui risulta un disavanzo di euro 2.605.837,52, che, come da dichiarazione del segretario amministrativo federale, è stato interamente coperto attraverso l'utilizzo di fondi propri del Partito.

Dagli esposti elementi consegue che:

- a) i limiti di spesa sono stati rispettati;
- b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

## **Conclusioni**

Come sopra riferito, l'attività istruttoria ha comportato una parziale rideterminazione delle spese di cui ai commi 1 e 2, dell'art. 11 della legge n. 515/93.

Ciò premesso, l'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla formazione politica.

Di conseguenza, il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

## **LEGA PER L'AUTONOMIA ALLEANZA LOMBARDA LEGA PENSIONATI**

La formazione politica LEGA PER L'AUTONOMIA ALLEANZA LOMBARDA LEGA PENSIONATI ha partecipato alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, circoscrizione 2, nella Regione Lombardia.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica non è stato assegnato il contributo dello Stato.

Il responsabile legale, on. Elidio DE PAOLI, ha trasmesso al Collegio, in data 22 maggio 2008, una nota dalla quale risulta che la formazione politica non ha usufruito di alcun contributo né ha sostenuto alcuna spesa in occasione delle elezioni politiche del 13-14 aprile 2008.

Il Collegio ha ritenuto tale attestazione utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui all'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993.



## **LEGA SUD**

Il Collegio, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha contestato al responsabile legale del partito LEGA SUD, presente alle elezioni svoltesi per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nelle Regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, la mancata presentazione del conto consuntivo in violazione dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993.

A seguito della predetta contestazione il legale rappresentante Sig. Gianfranco VESTUTO, con nota del 21 aprile 2009, ha dichiarato che il predetto Partito, in occasione delle elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008, non ha sostenuto spese e non ha ricevuto finanziamenti.

Il Collegio ha ritenuto tale dichiarazione utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha conseguentemente deliberato l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 5/2008.



## **LIGA VENETA REPUBBLICA**

### **Generalità**

Il partito LIGA VENETA REPUBBLICA ha partecipato alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nella sola Regione Veneto.

In ragione della partecipazione suddetta, alla formazione politica competeva, in virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della L. 22/2006, un limite di spesa di:

- euro 3.443.384,00 per il Senato
- euro 3.719.555,00 per la Camera

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 7.162.939,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica non è stato assegnato il contributo dello Stato.

Il conto consuntivo è stato presentato dalla Sig.ra Maria DORIGATO, in qualità di tesoriere pro-tempore.

### **Presentazione del conto consuntivo e relativo contenuto**

Il conto è pervenuto ai Presidenti delle Camere il 16 giugno 2008 e, quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni (13 giugno 2008) previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dall' insediamento delle Camere (29 aprile 2008).

Il consuntivo trasmesso ha carattere promiscuo e non presenta alcuna distinzione tra le spese e i finanziamenti per le elezioni alla Camera dei deputati e quelle al Senato della Repubblica.

Il Partito non ha indicato la percentuale della quota di spesa attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio, seguendo una prassi consolidata, ha ripartito la spesa stessa in parti uguali.

Le spese dichiarate, relative alla tipologia di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente ad euro 13.461,46 e sono così composte:

- a) euro 10.253,50, spese di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993;
- b) euro 3.207,98, spese relative all'art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 13.400,00, relative a contributi volontari di persone fisiche.

Le spese e i finanziamenti dichiarati danno un risultato in disavanzo.

#### **Attività istruttoria**

Ai fini della raccolta degli elementi ritenuti necessari per sopperire alle carenze documentali inizialmente rilevate nel rendiconto reso, sono state formulate richieste istruttorie intese a documentare l'avvenuto pagamento di fatture risultate non quietanzate.

Inoltre, sono stati precisati i criteri da utilizzare per la quantificazione delle spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993 (cfr, Parte generale, Cap. 4).

In esito alle sopradette richieste, la formazione politica ha trasmesso idonea documentazione, ed ha fornito esaustivi chiarimenti in ordine alle richieste istruttorie di questo Collegio.

### **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Dalle risultanze dell'attività di controllo espletata sul conto consuntivo, anche sulla base delle integrazioni acquisite a seguito delle istruttorie intraprese, sono state accertate spese complessive quantitativamente diverse da quelle rendicontate. In particolare:

- spese ex art. 11, comma 1, euro 10.253,48;
- spese ex art. 11, comma 2, euro 962,40 (corrispondenti al 30% di euro 3.207,98, spese complessivamente sostenute e documentate)

per un importo complessivo accertato di euro 11.215,88.

Le fonti di finanziamento accertate ammontano complessivamente ad euro 13.400,00, per cui risulta un bilancio in avanzo.

Dagli esposti elementi consegue che:

- a) i limiti di spesa sono stati rispettati;
- b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### **Conclusioni**

Come sopra riferito, l'attività istruttoria ha comportato una parziale rideterminazione delle spese di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge n. 515/93.

Ciò premesso, l'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.

Di conseguenza, il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

## **L'INTESA VENETA**

### **Generalità**

Il partito L'INTESA VENETA ha partecipato alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nella Regione Veneto.

In ragione della partecipazione suddetta, alla formazione politica compete, in virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della L. 22/2006, un limite di spesa di:

- euro 3.443.384,00 per il Senato
- euro 3.719.555,00 per la Camera

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 7.162.939,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica non è stato assegnato il contributo dello Stato.

Il conto consuntivo è stato presentato dalla Sig.ra Alessia FERRATO, in qualità di segretario del movimento politico.

### **Presentazione del conto consuntivo e relativo contenuto**

Il conto è pervenuto ai Presidenti delle Camere il 12 giugno 2008 e, quindi, entro il termine di quarantacinque giorni (13 giugno 2008) previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dall' insediamento delle Camere (29 aprile 2008).

Il consuntivo trasmesso ha carattere promiscuo e non presenta alcuna distinzione tra le spese e i finanziamenti per le elezioni alla Camera dei deputati e quelle al Senato della Repubblica.

Il Partito non ha indicato la percentuale della quota di spesa attribuibile,

rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio, seguendo una prassi consolidata, ha ripartito la spesa stessa in parti uguali.

Sono state dichiarate spese relative alla sola tipologia di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per un totale di euro 22.138,06.

Non sono state dichiarate spese di cui all'art. 11, comma 2.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 22.210,00 costituite da contributi volontari versati da persone fisiche.

Le spese ed i finanziamenti dichiarati danno un risultato in avanzo.

#### **Attività istruttoria**

Ai fini della raccolta degli elementi ritenuti necessari per sopperire alle carenze documentali inizialmente rilevate nel rendiconto reso, sono state formulate richieste istruttorie intese a documentare l'avvenuto pagamento di fatture risultate prive di quietanza e la richiesta di una fattura mancante.

In esito alle sopradette richieste, la formazione politica interpellata ha ottemperato, con l'invio di idonea documentazione, ed ha fornito chiarimenti in ordine alle richieste istruttorie di questo Collegio.

#### **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Dalle risultanze dell'attività di controllo espletata sul conto consuntivo, anche sulla base delle integrazioni acquisite a seguito delle istruttorie intraprese, sono state accertate spese complessive quantitativamente diverse da quelle rendicontate, come sotto indicato:

- spese ex art. 11, comma 1, euro 22.406,86;

- spese ex art. 11, comma 2, euro 00,00

per un importo complessivo accertato di euro 22.406,86.

Sono state accertate fonti di finanziamento per euro 22.210,00, con un disavanzo di euro 196,86.

Il disavanzo di euro 196,86 è stato ripianato con fonti personali del segretario del movimento politico.

Dagli esposti elementi consegue che:

- a) i limiti di spesa sono stati rispettati;
- b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### **Conclusioni**

Come sopra riferito, l'attività istruttoria ha comportato una parziale rideterminazione delle spese di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 515/93.

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.

Di conseguenza, il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.



## **LISTA DEI GRILLI PARLANTI**

Il Collegio, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha contestato al responsabile legale del partito LISTA DEI GRILLI PARLANTI, presente alle elezioni svoltesi per il rinnovo della Camera dei deputati nelle circoscrizioni Piemonte 2, Lombardia 1, Veneto 1 e 2, Friuli Venezia Giulia, Campania 1 e 2, Calabria e Sardegna, e per il rinnovo del Senato della Repubblica nei collegi di Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Campania, Calabria e Sardegna, la mancata presentazione del conto consuntivo in violazione dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993.

A seguito della predetta contestazione il rappresentante legale sig. Renzo RABELLINO, con nota pervenuta in data 15 aprile 2009, ha dichiarato che il predetto partito, in occasione delle elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008, non ha sostenuto spese e non ha ricevuto finanziamenti.

Il Collegio ha ritenuto tale dichiarazione utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha conseguentemente deliberato l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 6/2008.



## **M.E.D.A.**

Il Collegio, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha contestato al responsabile legale della formazione politica MOVIMENTO EUROPEO DIVERSAMENTE ABILI, presente alle elezioni svoltesi per il rinnovo della Camera dei deputati nelle circoscrizioni Piemonte 2, Veneto 2, Toscana, Umbria, Campania 1 e Calabria e per il rinnovo del Senato della Repubblica nei collegi Veneto, Toscana, Umbria, Campania e Calabria, la mancata presentazione del conto consuntivo in violazione dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993.

A seguito della predetta contestazione il rappresentante legale Sig. Carlo ARRIGHINI, con nota del 4 agosto 2009, ha dichiarato che il predetto Partito, in occasione delle elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008, non ha sostenuto spese e non ha ricevuto finanziamenti.

Il Collegio ha ritenuto tale dichiarazione utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha conseguentemente deliberato l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 7/2008.



## **MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO**

Il MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO ha partecipato alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati- Sezione Estero, nella circoscrizione America Meridionale.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica è stato assegnato il contributo dello Stato di euro 46.378,47 per il Senato della Repubblica e di euro 51.033,21 per la Camera dei deputati, da corrispondere annualmente dal 2008 al 2012, salvo rimodulazione della ripartizione annuale conseguente a specifiche prescrizioni normative.

Il responsabile legale, on. Ricardo Antonio MERLO, ha trasmesso ai Presidenti delle Camere, in data 24 giugno 2008, una nota dalla quale risulta che la formazione politica non ha usufruito di alcun contributo né ha sostenuto alcuna spesa in occasione delle elezioni politiche del 13-14 aprile 2008.

Il Collegio ha ritenuto tali attestazioni utili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui all'art. 12, comma 1, della legge n. 515/93.



## **MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALLEANZA PER IL SUD**

### **Generalità**

La formazione politica MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALLEANZA PER IL SUD ha partecipato alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo della Camera dei deputati e per il rinnovo del Senato della Repubblica nelle Regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica competeva, in virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della L. 22/2006, un limite di spesa di:

- euro 18.965.495,00 per il Senato
- euro 21.129.830,00 per la Camera

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 40.095.325,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica è stato assegnato il contributo dello Stato di euro 575.458,51 per le elezioni alla Camera dei deputati e di euro 379.919,76, per il Senato della Repubblica, da corrispondere annualmente dal 2008 al 2012, salvo rimodulazione della ripartizione annuale conseguente a specifiche prescrizioni normative.

Il conto consuntivo è stato presentato dal Sig. Natale STRANO, in qualità di procuratore.

### **Presentazione del conto consuntivo e relativo contenuto**

Il conto è pervenuto ai Presidenti delle Camere in data 6 agosto 2008, e, quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni (13 giugno 2008), previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dall'insediamento delle Camere (29 aprile 2008).

Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i finanziamenti sono riferibili sia alle elezioni per la Camera dei deputati che al Senato della Repubblica.

La formazione politica non ha indicato la percentuale della quota di spesa attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per cui il Collegio, seguendo una prassi consolidata, ha ripartito la spesa in parti uguali.

Le spese dichiarate, relative alla tipologia di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ed ai contributi erogati a terzi, ammontano complessivamente ad euro 880.696,67, e sono così composte:

- a) euro 273.612,82, spese di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993;
- b) euro 82.083,85, spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993;
- c) euro 525.000,00, contributi a candidati e delegazioni regionali.

Sono state dichiarate le seguenti fonti di finanziamento:

- a) libere contribuzioni incassate in danaro euro 762.966,50
- b) risorse proprie euro 256.645,16
- c) aperture credito c/c euro 1.200.000,00

Del totale dei finanziamenti dichiarati, relativi anche alle elezioni amministrative, sono stati utilizzati, per la campagna elettorale per le elezioni politiche, solo euro 800.696,67.

Le spese e i finanziamenti dichiarati danno un risultato in pareggio.

#### **Attività istruttoria**

Ai fini della raccolta degli elementi ritenuti necessari per sopperire alle carenze documentali inizialmente rilevate nel rendiconto reso, per le fonti di finanziamento sono state formulate richieste istruttorie intese ad acquisire, per i

contributi erogati dalle persone giuridiche le delibere societarie con relativa iscrizione in bilancio come previsto dall'art. 7 della l. 195/74 e copia del contratto stipulato con l'Istituto bancario per la concessione dell'apertura di credito.

Con riferimento, invece, alle spese effettuate è stato richiesto di trasmettere le dichiarazioni degli avvenuti pagamenti delle fatture non ancora quietanzate, l'acquisizione di documentazione mancante e sono stati precisati, inoltre, i criteri da utilizzare per la quantificazione delle spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. 4).

In esito alle sopradette richieste, la formazione politica interpellata ha fornito esaustivi chiarimenti in ordine alle richieste istruttorie di questo Collegio.

#### **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Dalle risultanze dell'attività di controllo espletata sul conto consuntivo, anche sulla base delle integrazioni acquisite a seguito delle istruttorie intraprese, sono state accertate spese complessive quantitativamente diverse da quelle rendicontate. In particolare:

- spese ex art. 11, comma 1,           euro   273.612,82
- spese ex art. 11, comma 2,           euro   24.634,80 (corrispondenti al 30% di  
euro 82.083,85 delle spese complessivamente sostenute e documentate)
- contributi erogati a terzi (traferimenti ai candidati e alle Delegazioni  
regionali)                                   euro   565.000,00

per un importo complessivo accertato di euro 863.247,62.

Le fonti di finanziamento accertate, corrispondenti a quelle utilizzate, ammontano complessivamente ad euro 880.696,67, per cui è risultato un avanzo di euro 17.449,05.

Dagli esposti elementi consegue che:

- a) i limiti di spesa sono stati rispettati;
- b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### **Conclusioni**

Come sopra riferito, l'attività istruttoria ha comportato una parziale rideterminazione delle spese di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge n. 515/1993.

Ciò premesso, l'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla formazione politica.

Di conseguenza, il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

## **MOVIMENTO POLITICO PENSIERO AZIONE**

### **Generalità**

Il MOVIMENTO POLITICO PENSIERO AZIONE ha partecipato alla elezioni del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo del Senato della Repubblica nella Regione Piemonte e per il rinnovo della Camera dei deputati nella circoscrizione Piemonte 1.

In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica competeva, in virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della L. 22/2006, un limite di spesa di:

- euro 3.257.292,00 per il Senato
- euro 1.798.610,00 per la Camera

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 5.055.902,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica non è stato assegnato il contributo dello Stato.

Il conto consuntivo è stato presentato dal dott. Antonio PIARULLI, in qualità di segretario politico nazionale.

### **Presentazione del conto consuntivo e relativo contenuto**

Il conto è pervenuto ai Presidenti delle Camere il 7 giugno 2008 e, quindi, entro il termine di quarantacinque giorni (13 giugno 2008), previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dall'insediamento delle Camere (29 aprile 2008).

Il consuntivo trasmesso ha carattere promiscuo e non presenta alcuna distinzione tra le spese e i finanziamenti per le elezioni alla Camera dei deputati e quelle al Senato della Repubblica.

Il Movimento politico non ha indicato la percentuale della quota di spesa attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio, seguendo una prassi consolidata, ha ripartito la spesa in parti uguali.

Sono state dichiarate ed accertate spese relative alla sola tipologia di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per un importo di euro 2.600,00.

Non sono state dichiarate spese di cui all'art. 11, comma 2.

Sono state dichiarate ed accertate fonti di finanziamento, costituite da contributi volontari riferibili a persone fisiche, per un totale di euro 2.700,00.

Le spese e i finanziamenti dichiarati danno un risultato in avanzo.

Dagli esposti elementi consegue che:

- a) i limiti di spesa sono stati rispettati;
- b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### **Conclusioni**

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal movimento politico.

Di conseguenza, il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

## **PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA**

Il Collegio, ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha contestato al responsabile legale del PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA la mancata presentazione del conto consuntivo in violazione dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993.

A seguito della predetta contestazione il rappresentante, Sig. Alberto MADOGLIO, con nota del 10 giugno 2009, ha inviato il previsto consuntivo.

Il Collegio ha conseguentemente deliberato l'archiviazione del procedimento amministrativo avviato con atto di contestazione n. 8/2008.

### **Generalità**

La formazione politica ha partecipato alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo della Camera dei deputati nella Circostrizione 2 della Regione Lazio.

In ragione della partecipazione suddetta, alla formazione politica competeva, in virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della L. 22/2006, un limite di spesa di euro 1.219.084,22.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica non è stato assegnato il contributo dello Stato.

### **Presentazione del conto consuntivo e relativo contenuto**

Sono state dichiarate ed accertate spese relative alla sola tipologia di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per un totale di euro 1.000,00.

Non sono state dichiarate spese di cui all'art. 11, comma 2.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 1.000,00 consistenti in singole donazioni degli iscritti.

Le spese e i finanziamenti dichiarati danno un risultato in pareggio.

Dagli esposti elementi consegue che:

- a) i limiti di spesa sono stati rispettati;
- b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### **Conclusioni**

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.

Di conseguenza, il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

## **PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI**

### **Generalità**

Il PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI ha partecipato alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo della Camera dei deputati in tutti i collegi nazionali ad eccezione della Regione Valle d'Aosta e per il rinnovo del Senato della Repubblica in tutte le regioni ad eccezione della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige.

In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica competeva, in virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della L. 22/2006, un limite di spesa di:

- euro 42.346.547,00 per il Senato
- euro 47.025.703,00 per la Camera

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 89.372.250,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica non è stato assegnato il contributo dello Stato.

Il conto consuntivo è stato presentato dal Sig. Francesco GRISOLIA in qualità di legale rappresentante.

### **Presentazione del conto consuntivo e relativo contenuto**

Il conto è pervenuto ai Presidenti delle Camere in data 12 giugno 2008, e, quindi, entro il termine di quarantacinque giorni (13 giugno 2008) previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dall' insediamento delle Camere (29 aprile 2008).

Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i finanziamenti sono riferibili sia alle elezioni per la Camera dei deputati che al Senato della Repubblica.

Il Partito non ha indicato la percentuale della quota di spesa attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per cui il Collegio, seguendo una prassi consolidata, ha ripartito la spesa stessa in parti uguali.

Le spese dichiarate, relative alla tipologia di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente ad euro 25.393,92, e sono così composte:

- a) euro 19.593,92, spese di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993;
- b) euro 5.800,00, spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993.

Sono state dichiarate quali fonti di finanziamento esclusivamente fondi propri del Partito.

Le spese e i finanziamenti dichiarati danno un risultato in pareggio.

#### **Attività istruttoria**

Ai fini della raccolta degli elementi ritenuti necessari per sopperire alle carenze documentali inizialmente rilevate nel rendiconto reso, sono state formulate richieste istruttorie per le fonti di finanziamento intese ad accertare la dichiarata disponibilità delle stesse.

Con riferimento invece alle spese effettuate è stato richiesto di trasmettere le dichiarazioni degli avvenuti pagamenti delle fatture non ancora quietanzate e la correzione contabile di un singolo titolo di spesa erroneamente contabilizzato.

Sono stati precisati, inoltre, i criteri da utilizzare per la quantificazione delle spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. 4).

In esito alle sopradette richieste, la formazione politica interpellata ha ottemperato, con l'invio di idonea documentazione, ed ha fornito esaustivi chiarimenti in ordine alle richieste istruttorie di questo Collegio.

### **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Dalle risultanze dell'attività di controllo espletata sul conto consuntivo, anche sulla base delle integrazioni acquisite a seguito delle istruttorie intraprese, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle rendicontate. In particolare:

- spese ex art. 11, comma 1 euro 19.613,92
- spese ex art. 11, comma 2 euro 1.259,09 (corrispondenti al 30% di euro 4.196,96 delle spese complessivamente sostenute e documentate)

per un importo complessivo accertato di euro 20.873,01.

Le fonti di finanziamento accertate, corrispondenti a quelle utilizzate, ammontano complessivamente ad euro 20.873,01, con una conseguente chiusura in pareggio.

Dagli esposti elementi consegue che:

- a) i limiti di spesa sono stati rispettati;
- b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### **Conclusioni**

Come sopra riferito, l'attività istruttoria ha comportato una parziale rideterminazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge n. 515/93.

Ciò premesso, l'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla formazione politica.

Di conseguenza, il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

## **PARTITO COMUNISTA ITALIANO MARXISTA LENINISTA**

### **Generalità**

Il PARTITO COMUNISTA ITALIANO MARXISTA LENINISTA ha partecipato alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo della Camera dei deputati nel solo collegio della Campania.

In ragione della partecipazione suddetta, alla formazione politica competeva, in virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della L. 22/2006, un limite di spesa di euro 4.042.517,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dal Partito non è stato assegnato il contributo dello Stato.

Il conto consuntivo è stato presentato dal Sig. Domenico SAVIO, in qualità di segretario generale e rappresentante legale del Partito.

### **Presentazione del conto consuntivo e relativo contenuto**

Il conto è pervenuto al Presidente del Senato della Repubblica in data 21 giugno 2008 e, quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni (13 giugno 2008), previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dall'insediamento delle Camere (29 aprile 2008).

Le spese dichiarate ed accertate, relative alla sola tipologia di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente ad euro 2.451,28.

Non sono state dichiarate spese di cui all'art. 11, comma 2.

Sono state dichiarate ed accertate fonti di finanziamento per euro 2.451,28, consistenti in contributi associativi di iscritti e simpatizzanti.

Le spese e i finanziamenti dichiarati danno un risultato in pareggio.

## **Conclusioni**

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla formazione politica.

Di conseguenza, il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

## **PARTITO DEL SUD – ALLEANZA MERIDIONALE**

### **Generalità**

Il PARTITO DEL SUD – ALLEANZA MERIDIONALE ha partecipato alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo del Senato della Repubblica nella Regione Sicilia.

In ragione della partecipazione suddetta, al partito competeva, in virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della L. 22/2006, un limite di spesa di euro 3.615.381,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica non è stato assegnato il contributo dello Stato.

Il conto consuntivo è stato presentato dal Sig. Erasmo VECCHIO, in qualità di coordinatore regionale.

### **Presentazione del conto consuntivo e relativo contenuto**

Il conto è pervenuto al Presidente del Senato della Repubblica il 17 luglio 2008, e, quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni (13 giugno 2008) previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dall'insediamento delle Camere ( 29 aprile 2008 ).

Le spese dichiarate, relative alla sola tipologia di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente ad euro 44.923,34.

Non sono state dichiarate spese di cui all'art. 11, comma 2.

Sono state dichiarate le seguenti fonti di finanziamento:

- |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| a) contributi da persone giuridiche | euro 43.000,00 |
| b) contributi da persone fisiche    | euro 1.923,34  |

per complessivi euro 44.923,34.

Le spese e i finanziamenti dichiarati danno un risultato in pareggio.

### **Attività istruttoria**

Ai fini della raccolta degli elementi ritenuti necessari per sopperire alle carenze documentali inizialmente rilevate nel rendiconto reso, sono state formulate richieste istruttorie per le fonti di finanziamento intese ad acquisire, ai sensi dell'art. 7 della legge 195/74, le delibere societarie e le iscrizioni in bilancio relative ai contributi erogati dalle persone giuridiche.

Con riferimento, invece, alle spese effettuate, è stato richiesto di trasmettere tutte le fatture complete di quietanza.

In esito alle sopradette richieste, la formazione politica interpellata ha ottemperato, con l'invio di idonea documentazione, ed ha fornito esaustivi chiarimenti in ordine alle richieste istruttorie di questo Collegio.

### **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Dalle risultanze dell'attività di controllo espletata sul conto consuntivo, anche sulla base delle integrazioni acquisite a seguito delle istruttorie intraprese, sono state accertate spese, riferibili alla sola tipologia di cui all'art. 11, comma 1, della L. 515/93, corrispondenti a quelle dichiarate, per un totale di euro 44.923,34.

Le fonti di finanziamento accertate, corrispondenti a quelle dichiarate, ammontano complessivamente ad euro 44.923,34, per cui risulta un bilancio in pareggio.

Dagli esposti elementi consegue che:

- a) i limiti di spesa sono stati rispettati;

b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### **Conclusioni**

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.

Di conseguenza, il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.



## **PARTITO DEMOCRATICO**

### **Generalità**

Il PARTITO DEMOCRATICO ha partecipato alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tutti i collegi nazionali ad eccezione della Valle d'Aosta ed in tutte le circoscrizioni dell'estero.

In ragione della partecipazione suddetta, alla formazione politica compete, in virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della L. 22/2006, un limite di spesa di:

- euro 43.040.512,00 per il Senato
- euro 47.025.703,00 per la Camera
- euro 5.344.006,00 per l'estero

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 95.410.221,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica è stato assegnato il contributo dello Stato di euro 17.233.260,07 per la Camera dei deputati e di euro 18.813.041,09 per il Senato della Repubblica, da corrispondere annualmente dal 2008 al 2012, salvo rimodulazione della ripartizione annuale conseguente a specifiche prescrizioni normative.

Il conto consuntivo è stato presentato dal Sen. Mauro AGOSTINI, in qualità di legale rappresentante.

### **Presentazione del conto consuntivo e relativo contenuto**

I conti relativi alle spese del territorio nazionale e della circoscrizione estero sono pervenuti ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 11 giugno 2008 e, quindi, entro il termine di quarantacinque giorni (13 giugno

2008), previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dall'insediamento delle Camere (29 aprile 2008).

Il Partito ha trasmesso, unitamente ai consuntivi relativi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, un consolidato riassuntivo delle spese complessivamente sostenute e delle relative fonti di finanziamento.

Nel rendiconto consolidato le spese dichiarate, relative alla tipologia di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente ad euro 18.418.043,65, e sono così composte:

- a) euro 17.994.346,96, spese di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993;
- b) euro 423.696,69, spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 19.787.787,06, costituite da contributi da persone fisiche e persone giuridiche, servizi resi dai DEMOCRATICI DI SINISTRA e dalla MARGHERITA, mezzi propri e debiti verso fornitori.

Le spese ed i finanziamenti dichiarati danno un risultato in avanzo di euro 1.369.743,41.

#### **Attività istruttoria**

E' stata formalizzata istruttoria finalizzata alla completa acquisizione, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 195/74 e dell'art. 4 della legge n. 659/81, della documentazione relativa ai contributi versati da persone giuridiche e all'indicazione dei mezzi finanziari utilizzati per saldare i debiti dichiarati.

Con riguardo, invece, alle spese effettuate è stata richiesta integrazione di carenze documentali e chiarimenti circa la contabilizzazione di alcuni titoli di spesa.

### **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Dalle risultanze dell'attività di controllo espletata sui conti consuntivi, anche sulla base delle integrazioni acquisite a seguito delle istruttorie intraprese, sono state accertate spese complessive quantitativamente diverse da quelle rendicontate. In particolare:

- spese ex art. 11, comma 1, euro 18.074.471,88 (Italia – estero)
- spese ex art, 11, comma 2, euro 398.397,09 (corrispondenti al 30% di euro 1.327.989,16 delle spese complessivamente sostenute e documentate)

per un importo complessivo accertato di euro 18.472.868,98.

Le fonti di finanziamento accertate ammontano complessivamente ad euro 19.813.180,19, per cui risulta un avanzo di euro 1.340.311,21.

Dagli esposti elementi consegue che:

- a) i limiti di spesa sono stati rispettati;
- b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### **Conclusioni**

Come sopra riferito, l'attività istruttoria ha comportato una parziale rideterminazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge n. 515/1993.

Ciò premesso, l'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.

Di conseguenza, il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

## **PARTITO LIBERALE ITALIANO**

### **Generalità**

Il PARTITO LIBERALE ITALIANO ha partecipato alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo della Camera dei deputati in tutte le circoscrizioni nazionali ad eccezione della Lombardia 1, Campania 2 e Valle d'Aosta e per il rinnovo del Senato della Repubblica in tutti i collegi nazionali ad eccezione dell'Umbria, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta.

In ragione della partecipazione suddetta, alla formazione politica compete, in virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della L. 22/2006, un limite di spesa di:

- euro 41.707.450,00 per il Senato
- euro 41.856.592,00 per la Camera

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 83.564.042,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dal Partito non è stato assegnato il contributo dello Stato.

Il conto consuntivo è stato presentato dal Sig. Stefano DE LUCA, in qualità di legale rappresentante.

### **Presentazione del conto consuntivo e relativo contenuto**

Il conto è pervenuto al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente il 13 e 16 giugno 2008 e, quindi, limitatamente al Senato della Repubblica, oltre il termine di quarantacinque giorni (13 giugno 2008), previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dall'insediamento delle Camere (29 aprile 2008).

Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese ed i finanziamenti

sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni per la Camera dei deputati che al Senato della Repubblica.

Il Partito non ha indicato la percentuale della quota di spesa attribuibile, rispettivamente, alla campagna per le elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per cui il Collegio, seguendo una prassi consolidata, ha ripartito la spesa stessa in parti uguali.

Le spese dichiarate, relative alla tipologia di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente ad euro 14.973,12, e sono così composte

- a) euro 11.523,12, spese di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993;
- b) euro 3.450,00, spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 15.000,00, costituite da libere contribuzioni.

Le spese ed i finanziamenti dichiarati danno un risultato in avanzo.

#### **Attività istruttoria**

E' stata formalizzata istruttoria finalizzata alla precisazione dei criteri da utilizzare per la quantificazione delle spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993 (cfr., Parte Generale, Cap. 4).

#### **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Dalle risultanze dell'attività di controllo espletata sul conto consuntivo, anche sulla base delle integrazioni acquisite a seguito delle istruttorie intraprese, sono state accertate spese complessive quantitativamente diverse da quelle rendicontate. In particolare:

- spese ex art. 11, comma 1, euro 11.523,12
- spese ex art, 11, comma 2, euro 3.595,94 (corrispondenti al 30% di

euro 11.986,48 delle spese complessivamente sostenute e documentate)  
per un importo complessivo accertato di euro 15.119,06.

Le fonti di finanziamento accertate ammontano complessivamente ad euro 15.000,00, per cui risulta un disavanzo di euro 119,06, coperto con i fondi del partito.

Dagli esposti elementi consegue che:

- a) i limiti di spesa sono stati rispettati;
- b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### **Conclusioni**

Come sopra riferito, l'attività istruttoria ha comportato una parziale rideterminazione delle spese di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge n. 515/1993.

Ciò premesso, l'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.

Di conseguenza, il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.



## **PARTITO SARDO D'AZIONE**

### **Generalità**

Il PARTITO SARDO D'AZIONE ha partecipato alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nella Regione Sardegna.

In ragione della partecipazione suddetta, alla formazione politica competeva, in virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della L. 22/2006, un limite di spesa di:

- euro 1.261.934,00            per il Senato
- euro 1.389.702,00            per la Camera

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 2.651.636,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica non è stato assegnato il contributo dello Stato.

Il conto consuntivo è stato presentato dal Sig. Pietro SANNA, in qualità di mandatario elettorale .

### **Presentazione del conto consuntivo e relativo contenuto**

Il conto è pervenuto al Collegio il 3 giugno 2008 e, quindi, entro il termine di quarantacinque giorni (13 giugno 2008) previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dall'insediamento delle Camere (29 aprile 2008).

Il consuntivo trasmesso ha carattere promiscuo e non presenta alcuna distinzione tra le spese e i finanziamenti per le elezioni alla Camera dei deputati e quelle al Senato della Repubblica.

Il Partito non ha indicato la percentuale della quota di spesa attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei deputati e al Senato

della Repubblica, per cui il Collegio, seguendo una prassi consolidata, ha ripartito la spesa stessa in parti uguali.

Sono state dichiarate ed accertate spese relative alla sola tipologia di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per un totale di euro 31.744,65.

Non sono state dichiarate spese di cui all'art. 11, comma 2.

Le spese sostenute sono state interamente finanziate attraverso contributi volontari riferibili a persone fisiche e persone giuridiche e con mezzi finanziari del partito.

Le spese e i finanziamenti dichiarati danno un risultato in pareggio.

Dagli esposti elementi consegue che:

- a) i limiti di spesa sono stati rispettati;
- b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### **Conclusioni**

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.

Di conseguenza, il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

## **PARTITO SOCIALISTA**

### **Generalità**

Il PARTITO SOCIALISTA ha partecipato alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo della Camera dei deputati in tutto il territorio nazionale ad eccezione della Valle d'Aosta e nella Sezione Estero in tutte le circoscrizioni tranne quella per l'America settentrionale e centrale e per il rinnovo del Senato della Repubblica in tutti i collegi con esclusione della Basilicata e della Valle d'Aosta e nella Sezione Estero in tutte le circoscrizioni tranne quella per l'America settentrionale e centrale .

In ragione della partecipazione suddetta, alla formazione politica compete, in virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della L. 22/2006, un limite di spesa di:

- euro 42.609.282,00            per il Senato
- euro 47.025.703,00            per la Camera
- euro 5.059.789,00            per l'estero

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 94.694.774,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica è stato assegnato il contributo dello Stato per le sole elezioni alla Camera dei deputati di euro 498.351,09, da corrispondere annualmente dal 2008 al 2012, salvo rimodulazione della ripartizione annuale conseguente a specifiche prescrizioni normative.

Il conto consuntivo è stato presentato dall'on. Giuseppe ALBERTINI, in qualità di tesoriere.

### **Presentazione del conto consuntivo e relativo contenuto**

Il conto è pervenuto ai Presidenti delle Camere il 12 giugno 2008 e, quindi, entro il termine di quarantacinque giorni (13 giugno 2008) previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dall' insediamento delle Camere (29 aprile 2008).

Il Partito ha indicato la percentuale rispettivamente del 70% e del 30% della quota di spesa attribuibile alla campagna per la elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (euro 2.371.002,90 per la Camera dei deputati e euro 1.016.144,10 per il Senato della Repubblica).

Le spese dichiarate, relative alla tipologia di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente ad euro 4.403.291,36 e sono così composte:

- spese ex art. 11, comma 1,        euro 3.387.147,20;
- spese ex art. 11, comma 2,        euro 1.016.144,16.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 4.052.620,20, costituite da:

- a) contributi volontari incassati        euro 1.095.124,70
- b) fondi campagna tesseramento        euro 2.248.895,50
- c) debiti verso fornitori                euro 708.600,00

Le spese e i finanziamenti dichiarati danno un risultato di disavanzo per euro 350.671,16.

### **Attività istruttoria**

Ai fini della raccolta degli elementi ritenuti necessari per sopperire alle carenze documentali inizialmente rilevate nel rendiconto reso, sono state formulate richieste istruttorie sia per le fonti di finanziamento sia per le spese sostenute.

Sono stati altresì precisati i criteri da utilizzare per la quantificazione delle spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge 515/93 (Cfr. Parte generale, Cap. 4).

Infine, è stata richiesta la correlazione esistente tra il soggetto rendicontante Comitato promotore del costituendo Partito Socialista e il Partito Socialista presentatosi alle elezioni.

La formazione politica interpellata ha ottemperato, con l'invio di idonea documentazione, ed ha fornito esaustivi chiarimenti in ordine alle richieste istruttorie di questo Collegio.

#### **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Dalle risultanze dell'attività di controllo espletata sul conto consuntivo, anche sulla base delle integrazioni acquisite a seguito delle istruttorie intraprese, sono state accertate spese complessive quantitativamente diverse da quelle rendicontate, in particolare:

- spese ex art. 11, comma 1,       euro 3.387.147,20
- spese ex art. 11, comma 2,       euro            00,00

per un importo complessivo accertato di euro, 3.387.147,20.

Le fonti di finanziamento accertate ammontano complessivamente ad euro 4.052.620,20, con un avanzo di euro 665.473,00.

Dagli esposti elementi consegue che:

- a) i limiti di spesa sono stati rispettati;
- b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

## **Conclusioni**

Come sopra riferito, l'attività istruttoria ha comportato la rideterminazione delle spese di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge 515/93.

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.

Di conseguenza, il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

## **PER IL BENE COMUNE**

### **Generalità**

La lista civica nazionale PER IL BENE COMUNE ha partecipato alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo della Camera dei deputati, in tutte le circoscrizioni nazionali ad eccezione della Sicilia 2 e della Valle d'Aosta, e per il rinnovo del Senato della Repubblica in tutti i collegi nazionali ad eccezione della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige.

In ragione delle partecipazioni suddette, alla lista civica competeva, in virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della L. 22/2006, un limite di spesa di:

- euro 42.346.547,00 per il Senato
- euro 44.910.087,00 per la Camera

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 87.256.634,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica non è stato assegnato il contributo dello Stato.

Il conto consuntivo è stato presentato dalla Sig.ra Monica BENINI, in qualità di presidente.

### **Presentazione del conto consuntivo e relativo contenuto**

Il conto è pervenuto ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati rispettivamente il 27 e 30 giugno 2008, e, quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni (13 giugno 2008), previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dall'insediamento delle Camere (29 aprile 2008).

Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese ed i finanziamenti sono riferibili sia alle elezioni per la Camera dei deputati che al Senato della

Repubblica.

La Lista non ha indicato la percentuale della quota di spesa attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per cui il Collegio, seguendo una prassi consolidata, ha ripartito la spesa in parti uguali.

Le spese dichiarate, relative alla tipologia di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente ad euro 32.085,25, e sono così composte:

- a) euro 31.985,92, spese di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993;
- b) euro 99,33, spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 14.000,00, costituite da contributi da persone fisiche.

Le spese ed i finanziamenti dichiarati danno un risultato in disavanzo di euro 18.085,25.

#### **Attività istruttoria**

E' stata formalizzata istruttoria finalizzata all'acquisizione della documentazione relativa ai mezzi finanziari utilizzati per ripianare il disavanzo contabile riscontrato ed i debiti dichiarati.

Con riguardo, invece, alle spese effettuate è stata richiesta integrazione di carenze documentali e la quietanza di alcuni titoli di spesa.

In esito alle sopradette richieste, la formazione politica interpellata ha fornito esaustivi chiarimenti in ordine alle richieste istruttorie di questo Collegio.

### **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Dalle risultanze dell'attività di controllo espletata sul conto consuntivo, anche sulla base delle integrazioni acquisite a seguito delle istruttorie intraprese, sono state accertate spese complessive quantitativamente diverse da quelle rendicontate. In particolare:

- spese ex art. 11, comma 1,       euro   12.296,76
- spese ex art. 11, comma 2,       euro     153,33 (corrispondenti al 30% di  
euro 511,10 delle spese complessivamente sostenute e documentate)

per un importo complessivo accertato di euro 12.450,09.

Le fonti di finanziamento accertate ammontano complessivamente ad euro 14.000,00, per cui è risultato un avanzo di euro 1.549,91.

Dagli esposti elementi consegue che:

- a) i limiti di spesa sono stati rispettati;
- b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### **Conclusioni**

Come sopra riferito, l'attività istruttoria ha comportato una parziale rideterminazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge n. 515/1993.

Ciò premesso, l'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla formazione politica.

Di conseguenza, il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

## **POPOLARI UNITI**

Il Collegio, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha contestato al responsabile legale del partito POPOLARI UNITI, presente alle elezioni svoltesi per il rinnovo del Senato della Repubblica nella sola Regione Basilicata, la mancata presentazione del conto consuntivo in violazione dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993.

A seguito della predetta contestazione il coordinatore pro-tempore on. Antonio POTENZA, con nota del 2 maggio 2009, ha dichiarato che il predetto Partito, in occasione delle elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008, non ha sostenuto spese e non ha ricevuto finanziamenti.

Il Collegio ha ritenuto tale dichiarazione utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha conseguentemente deliberato l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 9/2008.



## **SARDIGNA NATZIONE**

Il Collegio, ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha contestato al responsabile legale del partito SARDIGNA NATZIONE la mancata presentazione del conto consuntivo in violazione dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993.

A seguito della predetta contestazione il rappresentante, Sig. Bustianu CUMPOSTU, con nota del 17 giugno 2009, ha inviato il previsto consuntivo.

Il Collegio ha conseguentemente deliberato l'archiviazione del procedimento amministrativo avviato con atto di contestazione n. 12/2008.

### **Generalità**

La formazione politica ha partecipato alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nella Regione Sardegna.

In ragione della partecipazione suddetta, alla formazione politica compete, in virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della L. 22/2006, un limite di spesa di:

- euro 1.261.934,00            per il Senato
- euro 1.389.702,00            per la Camera

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 2.651.636,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica non è stato assegnato il contributo dello Stato.

### **Presentazione del conto consuntivo e relativo contenuto**

Le spese dichiarate, relative alla sola tipologia di cui all'art. 11, comma 1,

della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente ad euro 1.732,56.

Non sono state dichiarate spese di cui all'art. 11, comma 2.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 1.732,56, consistenti in somme derivanti dal tesseramento.

Le spese e i finanziamenti dichiarati danno un risultato in pareggio.

### **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Dalle risultanze dell'attività di controllo espletata sul conto consuntivo sono state accertate minori spese, riferibili alla sola tipologia di cui all'art. 11, comma 1, della L. 515/93, per un totale di euro 1.200,00, in quanto con nota del 26 giugno 2009 il legale rappresentante ha richiesto di derubricare dalle spese rendicontate la fattura della tipografia Poligrafica di euro 532,56, non riferibile direttamente al partito rendicontante ma ad un ex militante della formazione politica.

Le fonti di finanziamento ammontano complessivamente ad euro 1.200,00, per cui risulta un bilancio in pareggio.

Dagli esposti elementi consegue che:

- a) i limiti di spesa sono stati rispettati;
- b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### **Conclusioni**

Come sopra riferito, l'attività di controllo ha comportato una parziale rideterminazione delle spese di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge n. 515/1993.

Ciò premesso, l'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese

relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.

Di conseguenza, il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.



## **SINISTRA CRITICA**

### **Generalità**

La lista SINISTRA CRITICA ha partecipato alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo del Senato della Repubblica in tutti i collegi nazionali ad eccezione delle Regioni Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta e nella circoscrizione estera dell'Europa e per il rinnovo della Camera dei deputati in tutto il territorio nazionale ad eccezione della Regione Valle d'Aosta e nella circoscrizione estera dell'Europa.

In ragione della partecipazione suddetta, alla formazione politica competeva, in virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della L. 22/2006, un limite di spesa di:

- euro 43.770.619,00 per il Senato
- euro 48.618.515,00 per la Camera
- euro 3.016.886,00 per l'estero

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 95.406.020,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica non è stato assegnato il contributo dello Stato.

Il conto consuntivo è stato presentato dal Sig. Danilo CORRADI, in qualità di legale rappresentante .

### **Presentazione del conto consuntivo e relativo contenuto**

Il conto è pervenuto ai Presidenti delle Camere il 17 giugno 2008 e, quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni (13 giugno 2008) previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dall' insediamento delle Camere (29 aprile 2008 ).

Il consuntivo trasmesso ha carattere promiscuo e non presenta alcuna

distinzione tra le spese e i finanziamenti per le elezioni alla Camera dei deputati e quelle al Senato della Repubblica.

Il Partito non ha indicato la percentuale della quota di spesa attribuibile, rispettivamente, alla campagna per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio, seguendo una prassi consolidata, ha ripartito la spesa stessa in parti uguali.

Le spese dichiarate, relative alla tipologia di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente ad euro 49.118,48 e sono così composte:

- a) euro 37.783,47, spese di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993;
- b) euro 11.335,01, spese relative all'art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 49.118,48 di cui euro 47.761,46 quali mezzi propri del partito ed euro 1.357,02, relativi a contribuzioni volontarie.

Le spese e i finanziamenti dichiarati danno un risultato in pareggio.

### **Attività istruttoria**

Ai fini della raccolta degli elementi ritenuti necessari per sopperire alle carenze documentali inizialmente rilevate nel rendiconto reso, sono state formulate richieste istruttorie intese a documentare l'avvenuto pagamento di fatture risultate prive di quietanza.

Inoltre, sono stati precisati i criteri da utilizzare per la quantificazione delle spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993 (cfr, Parte generale, Cap. 4).

In esito alle sopradette richieste, la formazione politica interpellata ha ottemperato, con l'invio di idonea documentazione, ed ha fornito esaustivi chiarimenti in ordine alle richieste istruttorie di questo Collegio.

### **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Dalle risultanze dell'attività di controllo espletata sul conto consuntivo, anche sulla base delle integrazioni acquisite a seguito delle istruttorie intraprese, sono state accertate spese complessive quantitativamente diverse da quelle rendicontate. In particolare:

- spese ex art. 11, comma 1,       euro 37.783,47
- spese ex art. 11, comma 2,       euro        0,00

per un importo complessivo accertato di euro 37.783,47.

Le fonti di finanziamento accertate ammontano complessivamente ad euro 37.783,47, per cui risulta un bilancio in pareggio.

Dagli esposti elementi consegue che:

- a) i limiti di spesa sono stati rispettati;
- b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### **Conclusioni**

Come sopra riferito, l'attività istruttoria ha comportato la rideterminazione delle spese di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge n. 515/93.

Ciò premesso, l'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese

relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.

Di conseguenza, il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

## **SUD LIBERO**

Il Collegio, ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha contestato al responsabile legale del partito SUD LIBERO la mancata presentazione del conto consuntivo in violazione dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993.

A seguito della predetta contestazione il rappresentante, Sig. Giuseppe QUARANTA, con nota del 4 agosto 2009, ha inviato il previsto consuntivo.

Il Collegio ha conseguentemente deliberato l'archiviazione del procedimento amministrativo avviato con atto di contestazione n. 10/2008.

### **Generalità**

La formazione politica ha partecipato alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo del Senato della Repubblica nella sola Regione Puglia.

In ragione della partecipazione suddetta, alla formazione politica competeva, in virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della L. 22/2006, un limite di spesa di euro 2.938.150,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica non è stato assegnato il contributo dello Stato.

### **Presentazione del conto consuntivo e relativo contenuto**

Sono state dichiarate ed accertate spese relative alla sola tipologia di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per un totale di euro 5.750,00.

Non sono state dichiarate spese di cui all'art. 11, comma 2.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 5.750,00, costituite da contributi di persone fisiche.

L'attività di controllo ha evidenziato la mancata documentazione della voce di spesa relativa all'acquisto di carburante per euro 1.250,00 (importo che è stato considerato solo ai fini del rispetto dei limiti di spesa), che conseguentemente è stata defalcata dal rendiconto determinando una minore spesa complessiva accertata di euro 4.500,00.

Le spese e i finanziamenti dichiarati danno un risultato in avanzo.

Dagli esposti elementi consegue che:

- a) i limiti di spesa sono stati rispettati;
- b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### **Conclusioni**

Come sopra riferito, l'attività di controllo ha comportato una parziale rideterminazione delle spese di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge n. 515/1993.

Ciò premesso, l'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.

Di conseguenza, il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

## SVP

### **Generalità**

Il partito SÜDTIROLER VOLKSPARTEI ha partecipato alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nella Regione Trentino Alto Adige.

In ragione della partecipazione suddetta, alla formazione politica competeva, in virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della L. 22/2006, un limite di spesa di:

- euro 693.965,00 per il Senato
- euro 760.369,00 per la Camera

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 1.454.334,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti, alla formazione politica spettava il contributo dello Stato di euro 161.190,08 per le elezioni alla Camera dei deputati e di euro 168.074.11 per il Senato della Repubblica, da corrispondere annualmente dal 2008 al 2012. Tale contributo non è stato erogato alla formazione politica in quanto la stessa è decaduta dal diritto ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 157/99.

Il conto consuntivo è stato presentato dal Sig. Alexander MITTERMAIR, in qualità di segretario amministrativo.

### **Presentazione del conto consuntivo e relativo contenuto**

Il conto è pervenuto al Presidente della Camera dei deputati il 9 giugno 2008 e al Presidente del Senato il 12 giugno 2008, quindi, entro il termine di quarantacinque giorni (13 giugno 2008) previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dall' insediamento delle Camere (29 aprile 2008).

Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese ed i finanziamenti

sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni per la Camera dei deputati che al Senato della Repubblica.

Il Partito non ha indicato la percentuale della quota di spesa attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio, seguendo una prassi consolidata, ha ripartito la spesa stessa in parti uguali.

Le spese dichiarate, relative alla tipologia di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente ad euro 534.320,95 e sono così composte:

- a) euro 528.587,30, spese di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993;
- b) euro 5.733,65, spese relative all'art.11, comma 2, della legge n. 515/1993.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento complessive per euro 1.145.690,33, di cui fidi bancari per euro 1.100.000,00 ed euro 45.690,33 quali mezzi propri.

Le spese ed i finanziamenti dichiarati danno un risultato in avanzo.

#### **Attività istruttoria**

Ai fini della raccolta degli elementi ritenuti necessari per sopperire alle carenze documentali inizialmente rilevate nel rendiconto reso, sono state formulate richieste istruttorie intese a documentare l'avvenuto pagamento di fatture risultate prive di quietanza. Inoltre sono stati precisati i criteri da utilizzare per la quantificazione delle spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge 515/93 (Cfr. Parte generale, Cap. 4).

In esito alle sopradette richieste, la formazione politica interpellata ha ottemperato, con l'invio di idonea documentazione, ed ha fornito esauritivi chiarimenti in ordine alle richieste istruttorie di questo Collegio.

### **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Dalle risultanze dell'attività di controllo espletata sul conto consuntivo, anche sulla base delle integrazioni acquisite a seguito delle istruttorie intraprese, sono state accertate spese complessive quantitativamente diverse da quelle rendicontate, in quanto sono state riformulate dal Collegio le spese di cui al comma 2 dell'art. 11, come sotto indicato:

- spese ex art. 11, comma 1, euro 528.587,30;
- spese ex art. 11, comma 2, euro 1.720,10 (corrispondenti al 30% di euro 5.733,65 spese complessivamente sostenute e documentate)

per un importo complessivo accertato di euro 530.307,40.

Le fonti di finanziamento accertate ammontano complessivamente ad euro 1.145.690,33, per cui il consuntivo all'esame si è chiuso in avanzo.

Dagli esposti elementi consegue che:

- a) i limiti di spesa sono stati rispettati;
- b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### **Conclusioni**

Come sopra riferito, l'attività istruttoria ha comportato una parziale rideterminazione delle spese di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge 515/93.

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal Partito.

Di conseguenza, il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

## **SVP - INSIEME PER LE AUTONOMIE**

### **Generalità**

Il movimento politico SÜDTIROLER VOLKSPARTEI - INSIEME PER LE AUTONOMIE ha partecipato alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo del Senato della Repubblica nella Regione Trentino Alto Adige.

In ragione della partecipazione suddetta, alla formazione politica competeva, in virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della L. 22/2006, un limite di spesa di: euro 693.965,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti alla formazione politica spettava il contributo dello Stato di euro 261.112,08, da corrispondere annualmente dal 2008 al 2012. Tale contributo non è stato erogato alla formazione politica in quanto la stessa è decaduta dal diritto ai sensi dell'art. 1, comma.2, della L. 157/99.

Con nota del 12 giugno 2008 il Sig. Alexander MITTERMAIR, in qualità di segretario amministrativo, ha dichiarato che il suddetto Partito per la campagna elettorale in oggetto non ha sostenuto spese e non ha ricevuto finanziamenti.

Il Collegio ha ritenuto tale dichiarazione utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui all'art. 12, comma 1, della legge n. 515/93.



## **UDC – UNIONE DI CENTRO**

### **Generalità**

La formazione politica UDC – UNIONE DI CENTRO ha partecipato alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo della Camera dei deputati e per il rinnovo del Senato della Repubblica in tutti i collegi nazionali ad eccezione della Regione Valle d'Aosta ed in tutte le circoscrizioni dell'estero.

In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica competeva, in virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della L. 22/2006, un limite di spesa di:

- euro 43.040.512,00 per il Senato
- euro 47.025.703,00 per la Camera
- euro 5.343.960,00 per l'estero

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 95.410.175,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica è stato assegnato il contributo dello Stato di euro 2.937.157,58 per le elezioni alla Camera dei deputati e di euro 2.242.012,44, per il Senato della Repubblica, da corrispondere annualmente dal 2008 al 2012, salvo rimodulazione della ripartizione annuale conseguente a specifiche prescrizioni normative.

Il conto consuntivo è stato presentato dall' on. Giuseppe NARO in qualità di segretario amministrativo.

### **Presentazione del conto consuntivo e relativo contenuto**

Il conto è pervenuto ai Presidenti delle Camere in data 17 giugno 2008, e, quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni (13 giugno 2008) previsto dall'art. 12,

comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dall' insediamento delle Camere (29 aprile 2008).

Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i finanziamenti sono riferibili sia alle elezioni per la Camera dei deputati che al Senato della Repubblica.

Il Partito non ha indicato la percentuale della quota di spesa attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per cui il Collegio, seguendo una prassi consolidata, ha ripartito la spesa stessa in parti uguali.

Le spese dichiarate, relative alla tipologia di cui all'art. 11, commi 1 e 2 della legge n. 515/93, ammontano complessivamente ad euro 20.864.206,44, e sono così composte:

- a) euro 16.049.389,57, spese di cui all'art. 11, comma 1, della legge n.515/93;
- b) euro 4.814.816,87, spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n.515/93.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 20.864.206,44 relative interamente a fondi associativi del Partito.

Le spese e i finanziamenti dichiarati danno un risultato in pareggio.

### **Attività istruttoria**

Ai fini della raccolta degli elementi ritenuti necessari per sopperire alle carenze documentali inizialmente rilevate nel rendiconto reso, sono state formulate richieste istruttorie per le fonti di finanziamento intese ad accertare la dichiarata disponibilità economica.

Con riferimento invece alle spese effettuate è stato richiesto di trasmettere le dichiarazioni degli avvenuti pagamenti delle fatture non ancora quietanzate, la

correzione contabile di alcuni importi e chiarimenti in merito a prestazioni di lavoro erogate a personale assunto a contratto.

Sono stati precisati, inoltre, i criteri da utilizzare per la quantificazione delle spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. 4).

In esito alle sopradette richieste, la formazione politica interpellata ha ottemperato, con l'invio di idonea documentazione, ed ha fornito esaustivi chiarimenti in ordine alle richieste istruttorie di questo Collegio.

#### **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Dalle risultanze dell'attività di controllo espletata sul conto consuntivo, anche sulla base delle integrazioni acquisite a seguito delle istruttorie intraprese, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle rendicontate. In particolare:

- spese ex art. 11, comma 1, euro 15.722.428,31
- spese ex art. 11, comma 2, euro 22.763,40 (corrispondenti al 30% di euro 75.878,01 delle spese complessivamente sostenute e documentate)

per un importo complessivo accertato di euro 15.745.191,71.

Le fonti di finanziamento accertate, corrispondenti a quelle utilizzate, ammontano complessivamente ad euro 15.745.191,71, con una conseguente chiusura in pareggio.

Dagli esposti elementi consegue che:

- a) i limiti di spesa sono stati rispettati;
- b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

## **Conclusioni**

Come sopra riferito, l'attività istruttoria ha comportato una parziale rideterminazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge n. 515/93.

Ciò premesso, l'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla formazione politica.

Di conseguenza, il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

## UNION FÜR SÜDTIROL

### **Generalità**

Il partito UNION FÜR SÜDTIROL ha partecipato alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nella Regione Trentino Alto Adige.

In ragione della partecipazione suddetta, alla formazione politica competeva, in virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della L. 22/2006, un limite di spesa di:

- euro 693.965,00 per il Senato
- euro 760.369,00 per la Camera

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 1.454.334,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica non è stato assegnato il contributo dello Stato.

Il conto consuntivo è stato presentato dal Sig. Andreas PÖDER, in qualità di legale rappresentante.

### **Presentazione del conto consuntivo e relativo contenuto**

Il conto è pervenuto ai Presidenti delle Camere il 23 maggio 2008 e, quindi, entro il termine di quarantacinque giorni (13 giugno 2008) previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dall' insediamento delle Camere (29 aprile 2008).

Il consuntivo trasmesso ha carattere promiscuo e non presenta alcuna distinzione tra le spese e i finanziamenti per le elezioni alla Camera dei deputati e quelle al Senato della Repubblica.

Il Partito non ha indicato la percentuale della quota di spesa attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio, seguendo una prassi consolidata, ha ripartito la spesa stessa in parti uguali.

Le spese dichiarate, relative alla tipologia di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente ad euro 29.502,30 e sono così composte:

- a) euro 22.140,50, spese di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993;
- b) euro 7.361,80, spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993.

Le spese sono state coperte interamente con fondi propri del partito.

Le spese e i finanziamenti utilizzati, nei termini di cui innanzi, come prospettati dal soggetto rendicontante, danno un risultato in pareggio.

#### **Attività istruttoria**

Ai fini della raccolta degli elementi ritenuti necessari per sopperire alle carenze documentali inizialmente rilevate nel rendiconto reso, sono state formulate richieste istruttorie intese a documentare l'avvenuto pagamento di fatture risultate prive di quietanza. Inoltre sono stati precisati i criteri da utilizzare per la quantificazione delle spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge 515/93 (cfr. Parte generale, Cap. 4).

La formazione politica interpellata ha trasmesso idonea documentazione, ed ha fornito esauritivi chiarimenti in ordine alle richieste istruttorie di questo Collegio.

#### **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Dalle risultanze dell'attività di controllo espletata sul conto consuntivo, anche sulla base delle integrazioni acquisite a seguito delle istruttorie intraprese, sono state accertate spese complessive quantitativamente diverse da quelle rendicontate, in quanto

sono state riformulate dal Collegio le spese di cui al comma 2 dell'art. 11, come sotto indicato:

- spese ex art. 11, comma 1, euro 22.140,50
- spese ex art. 11, comma 2, euro 2.208,54 (corrispondenti al 30% di euro 7.361,80, spese complessivamente sostenute e documentate),

per un importo complessivo accertato di euro 24.349,04.

Dagli esposti elementi consegue che:

- a) i limiti di spesa sono stati rispettati;
- b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### **Conclusioni**

Come sopra riferito, l'attività istruttoria ha comportato una parziale rideterminazione delle spese di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge 515/93.

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal Partito.

Di conseguenza, il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.



## **UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI**

Il Collegio, ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha contestato al responsabile legale del partito UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI la mancata presentazione del conto consuntivo in violazione dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993.

A seguito della predetta contestazione il rappresentante, Sig. Bruno DE VITA, con nota del 18 giugno 2009, ha inviato il previsto consuntivo.

Il Collegio ha conseguentemente deliberato l'archiviazione del procedimento amministrativo avviato con atto di contestazione n. 11/2008.

### **Generalità**

La formazione politica ha partecipato alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo del Senato della Repubblica in tutto il territorio nazionale ad eccezione delle Regioni Veneto, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige e per il rinnovo della Camera dei deputati in tutto il territorio nazionale ad eccezione della Regione Valle d'Aosta.

In ragione della partecipazione suddetta, alla formazione politica competeva, in virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della L. 22/2006, un limite di spesa di:

- euro 38.903.164,00 per il Senato
- euro 47.025.703,00 per la Camera

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 85.928.867,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica non è stato assegnato il contributo dello Stato.

### **Presentazione del conto consuntivo e relativo contenuto**

Sono state dichiarate ed accertate spese relative alla sola tipologia di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per un totale di euro 178.482,22.

Non sono state dichiarate spese di cui all'art. 11, comma 2.

Sono state dichiarate ed accertate fonti di finanziamento per complessivi euro 178.482,22, relative al rimborso statale percepito in occasione della partecipazione alle elezioni politiche svoltesi nel 2006 .

Le spese e i finanziamenti dichiarati danno un risultato in pareggio.

Dagli esposti elementi consegue che:

- a) i limiti di spesa sono stati rispettati;
- b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### **Conclusioni**

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.

Di conseguenza, il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

## VALLEE D'AOSTE

### **Generalità**

Il partito VALLEE D'AOSTE ha partecipato alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nella Regione Valle d'Aosta.

In ragione della partecipazione suddetta, alla formazione politica compete, in virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della L. 22/2006, un limite di spesa di:

- euro 93.434,00 per il Senato
- euro 100.623,00 per la Camera

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 194.057,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica è stato assegnato il contributo dello Stato per le sole elezioni al Senato della Repubblica di euro 44.804,24, da corrispondere annualmente dal 2008 al 2012, salvo rimodulazione della ripartizione annuale conseguente a specifiche prescrizioni normative.

Il conto consuntivo è stato presentato dalla Sig.ra Alessia FAVRE, in qualità di committente.

### **Presentazione del conto consuntivo e relativo contenuto**

Il conto è pervenuto ai Presidenti delle Camere il 13 giugno 2008 e, quindi, entro il termine di quarantacinque giorni (13 giugno 2008) previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dall' insediamento delle Camere (29 aprile 2008).

Il consuntivo trasmesso ha carattere promiscuo e non presenta alcuna distinzione tra le spese e i finanziamenti per le elezioni alla Camera dei deputati e

quelle al Senato della Repubblica.

Il Partito non ha indicato la percentuale della quota di spesa attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio, seguendo una prassi consolidata, ha ripartito la spesa stessa in parti uguali.

Le spese dichiarate, relative alla tipologia di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente ad euro 158.031,79 e sono così composte:

- a) euro 121.562,92, spese di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993;
- b) euro 36.468,87, spese relative all'art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993.

Le spese sono state coperte con fondi propri del partito e con contributi dei movimenti politici dell'Union Valdôtaine (22.500,00), della Stella Alpina (30.000,00) e della Federation Autonomiste (15.000,00) per un importo complessivo di euro 127.500,00

Le spese e i finanziamenti dichiarati danno un risultato in disavanzo di euro 30.531,79.

#### **Attività istruttoria**

Ai fini della raccolta degli elementi ritenuti necessari per sopperire alle carenze documentali inizialmente rilevate nel rendiconto reso, sono state formulate richieste istruttorie intese alla precisazione dei criteri da utilizzare per la quantificazione delle spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. 4).

In esito alle sopradette richieste, la formazione politica interpellata ha ottemperato, con l'invio di idonea documentazione, ed ha fornito esaustivi chiarimenti in ordine alle richieste istruttorie di questo Collegio.

### **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Dalle risultanze dell'attività di controllo espletata sul conto consuntivo, anche sulla base delle integrazioni acquisite a seguito delle istruttorie espletate, sono state accertate spese complessive quantitativamente diverse da quelle rendicontate, in quanto sono state riformulate dal Collegio le spese di cui al comma 2 dell'art. 11 come sotto indicato:

- spese ex art.11, comma 1, euro 121.562,92;
- spese ex art.11, comma 2, euro 5.311,50 (corrispondenti al 30% di euro 17.705,00, spese complessivamente sostenute e documentate),

per un importo complessivo accertato di euro 126.874,42.

Le fonti di finanziamento accertate ammontano complessivamente ad euro 127.500,00, per cui risulta un avanzo di euro 625,58.

Dagli esposti elementi consegue che:

- a) i limiti di spesa sono stati rispettati;
- b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### **Conclusioni**

Come sopra riferito, l'attività istruttoria ha comportato una parziale rideterminazione delle spese di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge 515/93.

Ciò premesso, l'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal Partito.

Di conseguenza, il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

## VALORI E FUTURO

Il Collegio, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha contestato al responsabile legale della formazione politica VALORI E FUTURO, presente alle elezioni svoltesi per il rinnovo della Camera dei deputati nella sola sezione estero nella circoscrizione Europa, la mancata presentazione del conto consuntivo in violazione dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993.

A seguito della predetta contestazione il tesoriere e legale rappresentante Sig. Enzo CATTARUZZI, con nota del 30 luglio 2009, ha dichiarato che il predetto Partito, in occasione delle elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008, non ha sostenuto spese e non ha ricevuto finanziamenti.

Il Collegio ha ritenuto tale dichiarazione utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha conseguentemente deliberato l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 2/2008.



## APPENDICE

### **Analisi delle spese sostenute e dei contributi statali erogati nel periodo 1994-2008**

Come accennato in apertura di questa Relazione, questo speciale Collegio della Corte dei conti, a distanza di quindici anni dalla prima consultazione elettorale sottoposta a controllo (elezioni politiche del 27-28 marzo 1994), ha ritenuto opportuno offrire alle valutazioni del Parlamento una sintesi storica delle spese sostenute dai partiti nelle tre tipologie di tornate elettorali di competenza (politiche, regionali ed europee), comparate con i contributi statali che, a fronte di tali spese, sono stati erogati.

La seguente tabella mostra l'ammontare globale delle spese riconosciute a seguito della verifica dei conti consuntivi da parte del Collegio di controllo e dei contributi statali erogati (art. 9, l. 515/1993) nelle varie consultazioni elettorali tenutesi nel periodo di riferimento (1994-2008). I dati sono espressi in euro e sono stati depurati, per maggiore omogeneità, da quelli relativi alle elezioni suppletive.

Ai sensi dell'art.9, commi 1, 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993 n. 515, "il contributo per il rimborso delle spese elettorali è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto due fondi relativi, rispettivamente, alle spese elettorali per il rinnovo del Senato e della Camera dei deputati....*omissis*. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i gruppi di candidati e i candidati non collegati ad alcun gruppo in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale. *Omissis*..."

"Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito in proporzione ai voti conseguiti per l'attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale. *Omissis*..."

Il monte-contributi, cioè l'ammontare complessivo dei "rimborsi" erogabili ai partiti aventi diritto, è stato determinato, per le prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore della legge 515/1993 (art.9, comma 1), moltiplicando lire 1.600 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risultava dall'ultimo censimento. Successivamente, i due parametri di calcolo (misura del contributo e fattore di moltiplicazione) sono variati nel seguente modo:

a) la legge 157/1999 (art.1, comma 5) ha portato la misura del contributo a lire 4.000 e la legge 156/2002 (art.2, comma 1, lett.a) lo ha elevato ad euro 1 (per ciascun anno di legislatura e, quindi, in pratica a 5 euro);

b) il fattore di moltiplicazione, ai sensi della legge 157/1999 (art. 1, comma 5) è diventato il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati.

Anche le modalità di erogazione del contributo per il rimborso delle spese elettorali sono mutate nel tempo. Fino alla legge 157/1999 il contributo veniva erogato in un'unica soluzione: la predetta legge (art. 1, comma 6) ha introdotto la rateizzazione in cinque annualità (pari alla durata della legislatura), rispettivamente, del 40% per il primo e del 15% per gli altri quattro anni (tutte con scadenza 31 luglio), ma ha previsto anche l'interruzione dell'erogazione in caso di scioglimento anticipato delle Camere; la legge 156/2002 (art.2, comma 1, lett. b) ha eliminato le percentuali, prescrivendo l'erogazione del contributo in rate annuali di uguale importo; infine, l'art. 39-*quaterdecies* del d.l. 273/2005, convertito nella legge 51/2006, ha consentito l'erogazione del contributo anche nell'ipotesi di anticipata interruzione della legislatura.

La conoscenza dei citati riferimenti normativi è indispensabile per una migliore valutazione del *trend* dei dati finanziari riportati nelle successive tabelle.

Il fenomeno che i seguenti dati evidenziano è la decisa tendenza alla crescita sia delle spese sia dei contributi (Tab. 1). Dal lato della spesa, si assiste ad una crescita costante delle risorse impiegate dalle formazioni politiche (con la sola decisa flessione nelle elezioni politiche del 1996) che raggiunge il massimo nelle politiche del 2006 con euro 122.874.652,73. Dal lato dei contributi, la crescita è esponenziale a partire dalle elezioni politiche del 2001, ed è dovuta all'aumento da lire 4.000 ad euro 5 del valore unitario del rimborso (che va moltiplicato, come già precisato, per il numero degli elettori della Camera dei deputati).

**Rapporto tra spese riconosciute e contributi erogati nelle tornate elettorali dal 1994 al 2008 -  
Tabella 1**

<i>valori in euro</i>	A	B	C	D
tornata elettorale	spese riconosciute	contributi statali	differenza B-A	percentuale B/A
POLITICHE 27-28 MARZO 1994	36.264.124,34	46.917.449,32	10.653.324,98	129,38
EUROPEE 12 GIUGNO 1994	15.595.788,66	23.458.724,66	7.862.936,00	150,42
REGIONALI 23 APRILE 1995	7.073.555,52	29.722.776,08	22.649.220,56	420,20
POLITICHE 21 APRILE 1996	19.812.285,84	46.917.449,32	27.105.163,48	236,81
EUROPEE 13 GIUGNO 1999	39.745.844,39	86.520.102,57	46.774.258,18	217,68
REGIONALI 16 APRILE 2000	28.673.945,87	85.884.344,63	57.210.398,76	299,52
POLITICHE 13 MAGGIO 2001	49.659.354,92	476.445.235,88	426.785.880,96	959,43
EUROPEE 12-13 GIUGNO 2004	87.243.219,52	246.625.344,75	159.382.125,23	282,69
REGIONALI 3-4 E 17-18 APRILE 2005	61.933.854,85	208.380.680,00	146.446.825,15	336,46
POLITICHE 9-10 APRILE 2006	122.874.652,73	499.645.745,68	376.771.092,95	406,63
POLITICHE 13 E 14 APRILE 2008	110.127.757,19	503.094.380,90	392.966.623,71	456,83
<b>Totale contributi</b>	<b>579.004.383,83</b>	<b>2.253.612.233,79</b>	<b>1.674.607.849,96</b>	<b>389,22</b>

Dall'esame della tabella 1 balza in maniera evidente la differenza (riportata in colonna C) fra le spese elettorali (effettuate e riconosciute legittime alla verifica del Collegio di controllo) ed il contributo percepito dai partiti, a dimostrazione di quanto più volte sottolineato in questa Relazione e cioè che quello che viene normativamente definito contributo per il rimborso delle spese elettorali è, in realtà, un vero e proprio finanziamento.

Il rilevante vantaggio finanziario di cui i partiti godono percependo il contributo per le varie tornate elettorali è ancora più sensibile se il divario fra l'ammontare delle spese e i "rimborsi" erogati viene tradotto in percentuali. Il differenziale (esposto in colonna D) raggiunge livelli globali molto elevati.

**Contributi totali erogati ai partiti nelle tornate elettorali dal 1994 al 2008\***

**Tabella 2**

Valori in euro

ANNI	POLITICHE	POLITICHE 2008	REGIONALI	EUROPEE	TOTALI
1994	46.917.449,32			23.458.724,66	70.376.173,98
1995			29.722.776,06		29.722.776,06
1996	46.917.449,32				46.917.449,32
1997					
1998					
1999				86.520.102,57	86.520.102,57
2000			85.884.344,63		85.884.344,63
2001	****81.573.659,88				81.573.659,88
2002	****98.717.894,00				98.717.894,00
2003	****98.717.894,00				98.717.894,00
2004	****98.717.894,00			49.325.068,95	148.042.962,95
2005	****98.717.894,00		41.676.136,00	49.325.068,95	189.719.098,95
2006	99.929.149,14		41.676.136,00	49.325.068,95	190.930.354,09
2007	99.929.149,14		41.676.136,00	49.325.068,95	190.930.354,09
2008	99.929.149,14	100.618.876,18	41.676.136,00	49.325.068,95	**291.549.230,27
2009	99.929.149,14	100.618.876,18	41.676.136,00	***	**242.224.161,32
2010	99.929.149,14	100.618.876,18		***	**200.548.025,32
2011		100.618.876,18		***	**100.618.876,18
2012		100.618.876,18		***	**100.618.876,18
<b>TOTALI</b>	<b>1.069.925.880,22</b>	<b>503.094.380,90</b>	<b>323.987.800,69</b>	<b>356.604.171,98</b>	<b>2.253.612.233,79</b>

\* Nel calcolo del contributo totale erogato ai partiti nelle tornate elettorali nello stesso arco temporale 1994-2008 sono stati esclusi quelli relativi alle elezioni suppletive che ammontano complessivamente a € 2.364.871,08.

\*\* In base alla disposizione contenuta nell'art. 2, comma 275, della legge n. 244/2007 (finanziaria per il 2008) il totale delle somme erogate ai partiti deve essere ridotta di € 20 milioni annui.

\*\*\* Nel prospetto non sono stati inseriti gli importi dei rimborsi previsti per le elezioni europee del 2009 in quanto al momento non sono disponibili.

\*\*\*\* Come da piani di riparto del 2001, che ha erogato la prima rata del 40% del monte-contributi calcolato in base alla l.n. 157/1999, e del 2002 che ha erogato le rimanenti quattro rate in base alla più elevata misura del contributo (da lire 4.000 ad euro 5) introdotta dalla l. n. 156/2002.

- La l. n.157/1999, art. 1 comma 6, ha introdotto la rateizzazione, per il periodo della legislatura, del contributo spettante ai partiti (40% il primo anno e 15% gli altri quattro), salva l'interruzione dell'erogazione in caso di scioglimento anticipato delle Camere). La l. n. 156/2000, art. 2 comma 1, ha eliminato le percentuali di rateizzazione disponendo l'erogazione del contributo in parti uguali per ognuno dei cinque anni della legislatura.

- La l. n. 51/2006, art. 39-quaterdecies, ha eliminato l'interruzione dell'erogazione nell'ipotesi di scioglimento anticipato delle Camere.

- Da segnalare, peraltro, che, per effetto della riduzione per legge degli stanziamenti nel bilancio dello Stato in attuazione della politica di contenimento delle spese, i Presidenti di Camera e Senato, dietro comunicazione del Ministro dell'economia, procedono alla rideterminazione dell'ammontare dei rimborsi annuali erogabili ai partiti. Così è avvenuto per i rimborsi per l'annualità 2009 delle spese sostenute per il rinnovo del Senato (decreto 29 luglio 2009).

Anche l'analisi dei dati riportati nella tabella 2, relativa all'ammontare totale dei contributi erogati ai partiti e la loro corresponsione cumulativa annuale (con proiezione fino all'ultima annualità dei contributi relativi alle elezioni politiche del 2008) necessita di un breve richiamo alle modifiche normative medio-tempore intervenute che quei dati hanno influenzato.

La prima, che incide sul calcolo del *quantum* del contributo, è quella introdotta dall'art. 2 della legge 26 luglio 2002 n. 156 che, modificando l'art. 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999 n. 157, ha elevato da lire 4.000 ad euro 1 (per ciascun anno di legislatura e, conseguentemente, a 5 euro) la misura del contributo calcolato per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. E' significativo, a questo proposito, che per tutte le tipologie di elezioni il monte-contributi venga normativamente calcolato sull'elettorato più numeroso che è quello per il rinnovo della Camera.

La seconda, che incide sull'ammontare complessivo del contributo erogabile ai partiti, è quella introdotta dall'art. 39-*quaterdecies* del d.l. 30 dicembre 2005 n. 273, come modificato dalla legge di conversione 23 febbraio 2006 n.51 (mille proroghe) che, modificando l'art. 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999 n. 157, ha disposto che l'erogazione del "rimborso" elettorale deve essere effettuata anche nell'ipotesi di scioglimento anticipato di Camera e Senato.

E' evidente che le predette innovazioni hanno fatto lievitare il totale dei contributi concessi ai partiti in occasione delle campagne elettorali, come può agevolmente ricavarsi dai dati riportati nel prospetto.

La crescita proporzionale che si rileva a partire dal 2004, in occasione delle elezioni europee, diventa esponenziale a partire dal 2008, anno in cui al contributo spettante per le elezioni politiche dell'anno si cumulano, oltre alle "rate" annuali residue delle elezioni regionali ed europee, anche quelle delle precedenti elezioni politiche del 2006, in virtù dell'abrogazione della norma (art. 1, comma 6, l. 157/1999) che limitava la corresponsione del contributo al solo periodo della durata della legislatura.

La recente riduzione di 20 milioni di euro l'anno del rimborso delle spese per le consultazioni elettorali, a partire dal 2008 (legge finanziaria 2008, art. 2, comma 275), costituisce un segnale di chiara volontà di contenimento delle spese pubbliche,

senza eliminare l'esigenza di correlare, almeno in parte, l'ammontare del contributo statale alle spese elettorali effettivamente sostenute dai partiti.<sup>5</sup>

Peraltro, nell'ambito delle misure di contenimento della spesa pubblica, sarebbe coerente eliminare la corresponsione degli interessi legali sulle somme dovute ai partiti a titolo di contributo alle spese elettorali nell'ipotesi di erogazione ritardata per temporanea difficoltà di disponibilità di bilancio. E' indubbio che la corresponsione degli interessi risponde ai comuni principi civilistici in materia di adempimento delle obbligazioni (in questo caso nascente dalla legge), ma è pur vero che, a fronte di "rimborsi" che superano di gran lunga le spese effettivamente sostenute dai partiti nelle campagne elettorali, l'introduzione di una norma che ne preveda l'erogazione senza l'applicazione degli interessi legali eliminerebbe l'effetto espansivo di impiego di risorse pubbliche, che appare già fortemente squilibrato a vantaggio dei partiti.

---

<sup>5</sup> Come già segnalato in calce al prospetto 2, , per effetto della riduzione per legge degli stanziamenti nel bilancio dello Stato in attuazione della politica di contenimento delle spese, i Presidenti di Camera e Senato, dietro comunicazione del Ministro dell'economia, procedono alla rideterminazione dell'ammontare dei rimborsi annuali erogabili ai partiti. Così è avvenuto per i rimborsi per l'annualità 2009 delle spese sostenute per il rinnovo del Senato (decreto 29 luglio 2009).

## Rapporto tra spese e contributi per cittadino

Tabella 3

Valori in euro	A	B	C	D	E
tornata elettorale	spese	percentuale e A/E	contributi statali	percentuale C/E	POPOLAZIONE
POLITICHE 27-28 MARZO 1994	36.264.124,34	0,64	46.917.449,32	0,83	56.778.031
EUROPEE 12 GIUGNO 1994	15.595.788,66	0,27	23.458.724,66	0,41	56.778.031
REGIONALI 23 APRILE 1995	7.073.555,52	0,15	29.722.776,08	0,62	47.959.433
POLITICHE 21 APRILE 1996	19.812.285,84	0,35	46.917.449,32	0,83	56.778.031
EUROPEE 13 GIUGNO 1999	39.745.844,39	0,70	86.520.102,57	1,52	56.778.031
					*ELETTORATO CAMERA
**REGIONALI 16 APRILE 2000	28.673.945,87	0,69	85.884.344,63	2,07	41.505.915
POLITICHE 13 MAGGIO 2001	49.659.354,92	1,00	476.445.235,88	9,63	49.464.994
EUROPEE 12-13 GIUGNO 2004	87.243.219,52	1,79	246.625.344,75	5,06	48.705.645
REGIONALI 3-4 e 17-18 APRILE 2005	61.933.854,85	1,49	208.380.680,00	5,00	41.676.136
POLITICHE 9-10 APRILE 2006	122.874.652,73	2,47	499.645.745,68	10,05	49.723.416
POLITICHE 2008			503.094.380,90	10,05	50.066.615
<b>TOTALI</b>	<b>468.876.626,64</b>		<b>2.253.612.233,79</b>		<b>556.214.278</b>

\* Come già rilevato nel prospetto 1, a partire dalle elezioni regionali del 2000 (l.n. 157/1999) l'ammontare complessivo del contributo è commisurato non più alla popolazione bensì ai cittadini iscritti nelle liste elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati.

\*\* Il totale dell'elettorato delle elezioni regionali scaturisce dalla differenza fra gli iscritti alle liste elettorali della Camera dei deputati e gli elettori delle regioni a statuto speciale.

La su esposta tabella 3 ripropone i dati rappresentativi dell'ammontare globale delle spese sostenute e dei contributi ricevuti dalle formazioni politiche presenti alle varie tornate elettorali ma valutati sotto un altro profilo: quello del differenziale di spese e contributi rapportato percentualmente ad ogni singolo votante.

Anche questa elaborazione, come quella del prospetto 1, riconferma il notevole divario esistente fra spese e rimborsi di ogni tornata elettorale.

I dati percentuali sono influenzati dalle stesse variabili riscontrate a livello generale, che hanno operato in conseguenza di modifiche normative e, in particolare, quelle legate alla misura del "rimborso", nonostante il passaggio del calcolo dello stesso dal numero della popolazione a quello degli iscritti alle liste elettorali per il

rinnovo della Camera dei deputati (avvenuto con la l. 157/1999) abbia ridotto la platea della popolazione sul quale commisurarla.

Gli effetti di queste variazioni si rilevano già a partire dalle elezioni regionali del 2000 e raggiungono la massima percentuale (10,05) nelle due ultime tornate per le elezioni politiche, nelle quali si riscontrano anche le più alte percentuali di spesa pro-capite (2,47).

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **L. 10 dicembre 1993, n. 515**  
“Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”
- **L. 2 maggio 1974, n. 195**  
“Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici”
- **L. 18 novembre 1981, n. 659**  
“Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici”
- **L. 3-6-1999 n. 157**  
“Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici”
- **L. 26 luglio 2002, n. 156**  
“Disposizioni in materia di rimborsi elettorali”
- **L. 23 febbraio 2006, n. 51**  
“Conversione in legge, con modificazioni, del [\*D.L. 30 dicembre 2005, n. 273\*](#), recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative”
- **L. 4 agosto 2006, n. 248**  
“Conversione in legge, con modificazioni, del [\*D.L. 4 luglio 2006, n. 223\*](#), recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”
- **L. 24-12-2007 n. 244**  
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”
- **L. 21 dicembre 2005, n. 270**  
“Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”
- **L. 24-11-1981 n. 689** “Modifiche al sistema penale”



**L. 10 dicembre 1993, n. 515.**

**Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.**

*1. Accesso ai mezzi di informazione.*

1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parità fra loro, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.

2. Comma abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

3. Comma abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

4. Comma abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

5. Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni.

5-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate.

*2. Propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva.*

Articolo abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

*3. Altre forme di propaganda.*

1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2, la propaganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.

2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

3. I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell'autorizzazione del candidato o del suo mandatario.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7.

#### *4. Comunicazioni agli elettori.*

1. Appena determinati i collegi elettorali uninominali, e ogni volta che essi siano rivisti, i comuni il cui territorio è ricompreso in più collegi provvedono ad inviare a ciascun elettore una comunicazione in cui sia specificato il collegio uninominale, sia della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica, in cui l'elettore stesso eserciterà il diritto di voto e di sottoscrizione per la presentazione delle candidature.

#### *5. Divieto di propaganda istituzionale.*

Articolo abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

#### *6. Divieto di sondaggi.*

Articolo abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

#### *7. Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati.*

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di lire 80 milioni e della cifra ulteriore pari al prodotto di 100 lire per ogni cittadino residente nel collegio uninominale ovvero al prodotto di 10 lire per ogni cittadino residente nella circoscrizione elettorale per i candidati nelle liste che concorrono al riparto di seggi assegnati con il sistema proporzionale. Le spese per la campagna elettorale di chi è candidato sia in un collegio uninominale sia nella lista per il riparto proporzionale dei seggi nella circoscrizione che comprende quel collegio, non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle due candidature.

2. Le spese per la propaganda elettorale direttamente riferibile al candidato, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza, dalle liste o dai gruppi di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, tra le spese del singolo candidato, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6.

3. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

4. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell' intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. I contributi o i servizi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica non possono superare l'importo o il valore di 20 milioni di lire.

5.

6. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ai 10 milioni di lire, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

7. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione.

8. Gli importi di cui al presente articolo sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell'interno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso.

#### *8. Obblighi di comunicazione.*

Articolo abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

#### *9. Contributo per le spese elettorali.*

1. Il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito, in relazione alle spese elettorali sostenute per i candidati nella campagna per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai partiti o movimenti, alle liste o ai gruppi di candidati. Ai fini dell'individuazione degli aventi diritto al rimborso, i candidati nei collegi uninominali per la elezione della Camera dei deputati che risultino collegati con più liste debbono dichiarare, all'atto della candidatura, a quale delle liste si collegano per il rimborso delle spese elettorali. Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto due fondi relativi, rispettivamente, alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. L'ammontare di ciascuno dei due fondi è pari, in occasione delle prime elezioni politiche che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla metà della somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.600 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale.

2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i gruppi di candidati e i candidati non collegati ad alcun gruppo in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale. Partecipano alla ripartizione del fondo i gruppi di candidati che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione o che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale. Partecipano altresì alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi.

3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti per l'attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale, tra i partiti e i movimenti che abbiano superato la soglia dell'1 per cento dei voti validamente espressi in ambito nazionale. Il verificarsi di tale ultima condizione non è necessario per l'accesso al rimborso da parte dei partiti o

movimenti che abbiano presentato proprie liste o candidature esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche. Per il calcolo del rimborso spettante a tali partiti e movimenti si attribuisce a ciascuno di essi, per ogni candidato eletto nei collegi uninominali, una cifra pari al rimborso medio per deputato risultante dalla ripartizione di cui al primo periodo del presente comma.

*9-bis. Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive.*

1. In occasione di elezioni suppletive, il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito ai partiti o movimenti politici collegati ai candidati che risultino eletti o che abbiano conseguito nel proprio collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi. Il contributo è ripartito tra i partiti e i movimenti politici in proporzione ai voti conseguiti dai candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. I candidati alle elezioni suppletive della Camera dei deputati dichiarano, all'atto della candidatura, a quale partito o movimento politico si collegano per il rimborso delle spese elettorali. La dichiarazione è facoltativa per i candidati alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica; in caso di mancata dichiarazione, il contributo è erogato direttamente a tali candidati, sussistendo i requisiti di cui al primo periodo del presente comma.

2. A tal fine è istituito, in occasione di ciascun turno elettorale suppletivo, un fondo pari all'importo di lire 800 per il numero degli abitanti dei collegi elettorali interessati alla consultazione. Tale indice è soggetto a rivalutazione in base agli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

*10. Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti.*

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, che partecipa all'elezione, escluse quelle di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni per la Camera dei deputati e dei collegi per il Senato della Repubblica nei quali è presente rispettivamente con liste o con candidati.

*11. Tipologia delle spese elettorali.*

1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

- a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
- b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.

#### *12. Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati.*

1. I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

2. Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma 1, ferma restando l'attuale dotazione organica, è istituito presso la Corte dei conti un apposito collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

3. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito. Per la durata dell'incarico i componenti del collegio non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni.

4. Copia del consuntivo va altresì depositata presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale competente, che ne cura la pubblicità.

#### *13. Collegio regionale di garanzia elettorale.*

1. Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente.

2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del Collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello o del tribunale. Il Collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l'effettuazione degli

accertamenti il Collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.

4. I componenti del Collegio non appartenenti alla magistratura hanno diritto, per ciascuna seduta cui prendano parte, alla corresponsione di una indennità di presenza il cui ammontare è definito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### *14. Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati.*

1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all'articolo 7 e ne verifica la regolarità.

2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio.

Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.

4. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti (7/cost).

5. Comma abrogato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672, riportata al n. B/XXXI.

#### *15. Sanzioni.*

1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 nonché delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 1, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo e l'undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo aumentata del doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata negli ultimi dieci giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del triplo nel minimo e nel massimo.

La sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni è irrogata dal Garante anche nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità. Qualora la violazione avvenga durante la campagna elettorale, il Garante diffida inoltre immediatamente la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 a ripristinare entro un termine congruo, e comunque non oltre tre giorni, le condizioni al cui rispetto sono tenuti per legge e per disposizione del Garante o della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indicandone le modalità. In caso di inottemperanza alla diffida, il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione o della autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione. La stessa sanzione è applicata nei casi di recidiva.

2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.
3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.
4. In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 6, comma 1, commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 milioni a lire 1 miliardo. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni, si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie. In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 6, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cento milioni.
5. In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, il Collegio regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.
6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 7, comma 1, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.
7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza.
8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, da parte di un candidato, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica.
9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica.
10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento.
11. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati.
12. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

13. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo.

14. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo.

15. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'articolo 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto. Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui all'articolo 9, il collegio della Corte dei conti ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entità.

17. In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

18.

19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981.

#### *16. Norme finanziarie - Contributo per le elezioni europee.*

1. Il contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9 viene erogato fino a concorrenza dell'ammontare complessivo di 91 miliardi di lire.

2. In relazione alle spese connesse all'attuazione dell'articolo 9, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, apposito capitolo per memoria, qualificato «capitolo per spese obbligatorie». Nel caso di elezioni politiche anticipate, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, pari a lire 61 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, che per il 1994 è aumentato a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. A titolo di concorso nelle spese per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è stabilito un contributo in favore dei partiti e dei movimenti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante. Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto un fondo il cui ammontare è pari, in occasione delle prime elezioni per il Parlamento europeo che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 800 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Il fondo viene

ripartito tra i partiti e i movimenti aventi diritto al rimborso in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno di essi sul piano nazionale.

4. Ai maggiori oneri connessi all'attuazione del comma 3, pari a lire 15,5 miliardi, si provvede a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Le relative risorse affluiscono al capitolo istituito ai sensi del comma 2.

5. Per i contributi relativi alle spese per l'elezione al Parlamento europeo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12.

#### *17. Agevolazioni postali.*

1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure a tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.

#### *18. Agevolazioni fiscali.*

1. Per il materiale tipografico, attinente alle campagne elettorali, commissionato dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

2. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: «materiale tipografico, attinente le campagne elettorali;».

#### *19. Interventi dei comuni.*

1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

1-bis. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali.

#### *20. Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali.*

1. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

3. L'articolo 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è abrogato.

#### *20-bis. Regolamenti di attuazione.*

1. Il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati approvano appositi regolamenti per l'attuazione, nelle parti di rispettiva competenza, della presente legge.

**L. 2 maggio 1974, n. 195 "Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici"**

**1.** Articolo abrogato dall'art. 10, L. 3 giugno 1999, n. 157

**2.** Articolo abrogato dall'art. 10, L. 3 giugno 1999, n. 157.

**3.** Il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 173 (Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130), in esito al referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha disposto l'abrogazione dell'art. 3 della presente legge, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del sopracitato decreto n. 173 del 1993 nella Gazzetta Ufficiale.

**4.** In qualsiasi caso di contestazioni o ritardo nella riscossione, il Presidente della Camera o il Presidente del Senato, secondo la rispettiva competenza, provvedono al deposito bancario della somma destinata al contributo. Le eventuali controversie sono decise dagli uffici di presidenza rispettivamente della Camera e del Senato.

**5.** I partiti politici ed i gruppi parlamentari che intendono ottenere i contributi previsti dalla presente legge devono indicare nei loro statuti e regolamenti i soggetti, muniti di rappresentanza legale, abilitati alla riscossione.

Per la prima applicazione della presente legge, i segretari politici dei partiti e i presidenti dei gruppi parlamentari indicheranno nella domanda, le persone fisiche abilitate a riscuotere i contributi.

**6.** Le somme esigibili a titolo di contributo non possono essere cedute. Ogni patto in tal senso è nullo. I contributi previsti dalla presente legge non sono soggetti ad alcuna tassa né imposta, diretta o indiretta.

**7.** Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari.

Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre *che* non siano comunque vietati dalla legge.

Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge.

**8.** Articolo soppresso dall'art. 4, L. 18 novembre 1981, n. 659, riportata al n. 111.

**9.** Il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 173 (Gazz. Uff. 5 giugno 1993. n. 130), in esito al referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha disposto l'abrogazione dell'art. 9 della presente legge, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione de) sopracitato decreto n. 173 del 1993 nella Gazzetta Ufficiale.

**10.** All'onere complessivo previsto nella misura massima di lire 45.000 milioni per l'esercizio finanziario 1974 si provvede con riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministro del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio

(Si omette l'allegato)

**L. 18 novembre 1981, n. 659 “Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici”**

***OMISSIS***

1. A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale i partiti politici hanno diritto, per ciascuna regione, a un contributo finanziario a carico dello Stato.

Nell'ambito di un ammontare globale di venti miliardi di lire, il contributo per ciascuna elezione regionale viene determinato in base alla proporzione fra la popolazione del territorio regionale interessato e la popolazione del territorio nazionale <sup>6</sup>.

Hanno diritto al contributo i partiti che abbiano avuto almeno un proprio candidato eletto e, in caso di elezioni concomitanti, almeno un proprio candidato eletto in una delle regioni.

(3) Vedi, anche, l'art. 1, L. 8 agosto 1985, n. 413, e Vart. 6, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

2. Ad integrazione della L. 8 agosto 1980, numero 422, ed in riferimento alle ultime elezioni che in ciascuna regione a statuto speciale hanno avuto luogo prima dell'entrata in vigore della predetta legge, i partiti politici hanno diritto ad un contributo finanziario a carico dello Stato nella misura globale di cinque miliardi di lire.

Hanno diritto al contributo i partiti che, almeno in una regione, abbiano avuto un proprio candidato eletto.

Nell'ambito della misura globale il contributo per le singole regioni viene determinato proporzionalmente in base al numero dei votanti.

A titolo di concorso nelle spese per la elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è stabilito un contributo di lire quindici miliardi in favore dei partiti politici che abbiano ottenuto almeno un rappresentante <sup><4)</sup>.

I contributi per concorso nelle spese elettorali previsti nella presente legge e nell'art. 1, L. 2 maggio 1974, n. 195 sono erogati dal Presidente della Camera dei deputati ai partiti che ne abbiano diritto ed i cui legali rappresentanti ne facciano richiesta, secondo le seguenti proporzioni e modalità:

a) il venti per cento della somma stanziata è ripartita in misura eguale fra tutti I partiti che ne hanno diritto;

---

<sup>6</sup>Per l'anno 1980 la somma da erogare a titolo di contributo di cui al primo comma dell'art. 3, L. 2 maggio 1974, n. 195, è fissata in lire 72.630 milioni. Con effetto dal 1° gennaio 1981 la stessa somma è fissata in lire 82.886 milioni annui.

b) la somma residua è ripartita fra i partiti in proporzione ai voti ottenuti.

Tutte le somme di cui al comma precedente sono erogate in una unica soluzione entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e, per quanto riguarda le integrazioni previste dal primo comma e dall'articolo 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Nel termine di cui al precedente comma il presidente del consiglio regionale è tenuto a comunicare alla Presidenza della Camera dei deputati i voti ottenuti da tutte le liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale, la copia del verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale relativo all'accettazione dei contrassegni di lista che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale e copia dei contrassegni medesimi, nonché l'elenco delle liste che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale <5>.

Hanno altresì diritto al contributo di cui all'art. 1, L. 2 maggio 1974, n. 195 , i partiti e le formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica ed abbiano ottenuto almeno un quoziente in una delle due Camere, nelle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche.

La percentuale di cui al primo ed al secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 3, L. 2 maggio 1974, n. 195 , è ridotta al novanta per cento.

Sono abrogati l'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 , nonché gli artt. 285 e 286 del regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 .

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 32.630 milioni per l'anno 1980 e in lire 37.886 milioni per gli anni 1981 e 1982, si provvede, rispettivamente, a carico e con riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(4) Vedi, anche, l'art. 1, L. 8 agosto 1985, n. 413, e Yart. 6, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

(5) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 8 agosto 1985, n. 413.

4. I divieti previsti dall'art. 7 della L. 2 maggio 1974, n. 195 , sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché

a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici (6).

Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari in violazione accertata con sentenza passata in giudicato, dei divieti previsti dall'art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195, l'importo del contributo statale di cui all'art. 3 della stessa legge è decurtato in misura pari al doppio delle somme illegittimamente percepite.

Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi euro cinquantamila sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari (7).

Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera l'obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce.

L'obbligo di cui al terzo e quarto comma deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nella loro somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Chiunque non adempie gli obblighi di cui al terzo, quarto e quinto comma ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero è punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.

[I segretari politici dei partiti che hanno usufruito dei contributi statali sono tenuti a pubblicare entro il 31 marzo di ogni anno, sul giornale ufficiale del partito e su un quotidiano a diffusione nazionale, il bilancio finanziario consuntivo del partito, approvato dall'organo di partito competente e redatto secondo modello approvato dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica] <8).

[Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, può esentare i partiti dall'obbligo di pubblicazione dei bilanci finanziari consuntivi di cui al comma precedente qualora sia comprovato che la spesa relativa superi il 20% del contributo dello Stato](9).

[La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi di pubblicazione del bilancio finanziario consuntivo su un quotidiano a diffusione locale, consentita per i partiti operanti esclusivamente nel relativo ambito territoriale] (10).

[Resta in ogni caso l'obbligo di pubblicazione del predetto bilancio nella Gazzetta Ufficiale di cui al penultimo comma del presente articolo]

[Nella relazione allegata al bilancio devono essere illustrate, analiticamente, le proprietà immobiliari, e partecipazioni del partito a società commerciali, la titolarità di imprese e i redditi comunque derivanti da attività economiche. Nella stessa relazione deve essere indicata la ripartizione dei contributi statali tra organi centrali e periferici, da effettuare secondo le percentuali e i criteri stabiliti dagli organi statutari competenti di ciascun partito] (12).

[Nella relazione di cui al comma precedente devono essere specificate, con indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali libere, contribuzioni di ammontare annuo superiore a lire cinque milioni erogate al partito, alle articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti interni ed ai gruppi parlamentari e disciplinate dal presente articolo. Al bilancio deve essere allegata, altresì, una specifica relazione sulle spese sostenute per le campagne elettorali, da cui risultino analiticamente le spese per pubblicità editoriali e radiotelevisive, per manifesti, stampati e altri materiali di propaganda, per manifestazioni e ogni altra attività connessa con le campagne elettorali (13). Nella relazione deve essere indicata la ripartizione dei contributi statali percepiti a titolo di concorso nelle spese elettorali tra organi centrali e periferici, da effettuare secondo i criteri stabiliti dagli organi competenti di ciascun partito (14). In caso di inosservanza, l'importo del contributo statale di cui all'art. 3, L. 2 maggio 1974, n. 195, è decurtato in misura pari al doppio di quella delle contribuzioni libere non dichiarate] (15).

[Il bilancio deve essere certificato da un collegio composto da tre revisori di conti iscritti nell'albo professionale da almeno cinque anni e nominati in base alle regole interne di ciascun partito (16). I componenti il collegio hanno accesso, anche disgiuntamente, su delega del collegio stesso, ai libri ed alle scritture contabili, che devono essere tenuti secondo le norme di una ordinata contabilità, nonché ai correlativi documenti amministrativo-contabili. I predetti libri, scritture e documenti devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data di presentazione del bilancio] (17).

[Copia del bilancio del partito e della relazione illustrativa, sottoscritti dal responsabile amministrativo, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, e dei giornali ove è avvenuta la pubblicazione è trasmessa dal segretario del partito, entro il 30 aprile successivo, al Presidente della Camera dei deputati](18).

[Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, controlla la regolarità della redazione del bilancio e delle relazioni, avvalendosi di un comitato tecnico composto da revisori ufficiali dei conti, iscritti nell'albo da almeno cinque anni e nominati, all'inizio di ogni legislatura, in riunione congiunta, dalle conferenze dei presidenti dei gruppi delle due Camere. Il comitato, per il controllo di regolarità può richiedere ai responsabili amministrativi dei partiti chiarimenti nonché l'esibizione dei libri, delle scritture e dei documenti di cui al decimo comma, con l'obbligo del segreto, e redige, al termine un rapporto] (19).

[In caso di inottemperanza agli obblighi o di irregolare redazione del bilancio, è sospeso fino alla regolarizzazione il versamento di ogni contributo statale e si applica l'art. 4, L. 2 maggio 1974, n. 195] <20>.

[Il relativo decreto di sospensione è emanato dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica secondo la rispettiva competenza] (21).

[I bilanci dei partiti, le relazioni previste dall'undicesimo comma, il rapporto di cui al dodicesimo comma e le rettifiche di bilancio irregolare vengono pubblicati in un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica] (22).

L'art. 8, L. 2 maggio 1974, n. 195, è abrogato (23).

(6) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 27 gennaio 1982, n. 22 (Gazz. Uff. Io febbraio 1982, n. 30).

(7) Comma così modificato prima dall'art. 7, L. 10 dicembre 1993, n. 515 e poi dall'art. 39-quater decies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. La somma di L. 5.000.000, originariamente prevista dal presente comma, era stata prima aggiornata, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, in L. 10.175.000 dal D.M. Io marzo 1994 (Gazz. Uff. 7 marzo 1994, n. 54) e poi rivalutata in L. 11.653.427,500 dall'art. 1, D.M. 4 marzo 1996 (Gazz. Uff. 8 marzo 1996, n. 57). Ulteriori rivalutazioni sono state disposte, all'anno 1997, in lire 12.104.415,144, dall'art. 1, D.M. 26 febbraio 1998 (Gazz. Uff. 9 marzo 1998, n. 56) e, all'anno 2000, in lire 12.806.471,222, dall'art. 1, D.M. 23 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 14 marzo 2001, n. 61).

(8) Comma così modificato dall'art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413 e poi abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(9) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413 e poi abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(10) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413 e poi abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(11) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413 e poi abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(12) Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(13) Periodo aggiunto dall'art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413.

(14) Periodo aggiunto dall'art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413.

(15) Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(16) Periodo così sostituito dall'art. 1, L. 27 gennaio 1982, n. 22 (Gazz. Uff. Io febbraio 1982, n. 30), entrata in vigore, per effetto dell'art. 4, il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(17) Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(18) Comma così modificato dall'art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413 e poi abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(19) Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(20) Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(21) Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(22) Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(23) L'art. 2, L. 27 gennaio 1982, n. 22 (Gazz. Uff. 1° febbraio 1982, n. 30), entrata in vigore per effetto dell'art. 4, il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha così disposto:

«Art. 2. L'art. 4 della L. 18 novembre 1981, n. 659, come modificato dall'art. 1 della presente legge, ha efficacia, per quanto attiene alle prescrizioni relative ai bilanci finanziari consuntivi dei partiti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982.

Per i bilanci finanziari consuntivi dei partiti relativi all'anno 1981, continuano ad applicarsi le norme dell'art. 8 della L. 2 maggio 1974, n. 195».

Successivamente con D.P.C.D. 28 luglio 1982 (Gazz. Uff. 4 agosto 1982, n. 212), modificato dal decreto del Presidente della Camera 31 luglio 1991 (Gazz. Uff. 1° agosto 1991, n. 179), è stato approvato il modello per la redazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici.

**L. 3-6-1999 n. 157 “Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici”**

*Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici.*

1. È attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali<sup>(1)</sup>.

*1-bis.* Specifiche disposizioni sono previste dal comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere<sup>(2)</sup>.

2. L'erogazione dei rimborsi è disposta, secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonché per i comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della Repubblica. I movimenti o partiti politici che intendano usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni<sup>(3)</sup> dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi di cui al comma 1.

3. Il rimborso di cui al comma 1 è corrisposto ripartendo, tra i movimenti o partiti Il rimborso di cui al comma 1 è corrisposto ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1.

4. In caso di richiesta di uno o più referendum, effettuata ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, è attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di un euro per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta e fino ad un limite massimo pari complessivamente a euro 2.582.285 annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di validità di partecipazione al voto. Analogo rimborso è previsto, sempre nel limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le richieste di referendum effettuate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione<sup>(4)</sup>.

5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo del 13 giugno 1999, l'importo di cui al presente comma è ridotto a L. 3.400<sup>(5)</sup>.

5.-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1- *bis*, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al *comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515* <sup>(6)</sup>.

6. I rimborsi di cui ai commi 1 e *1-bis* sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno. I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si è svolta la consultazione referendaria. L'erogazione dei rimborsi non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è comunque effettuato. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi<sup>(7)</sup>.

7. Per il primo rinnovo del Parlamento europeo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e dei consigli regionali negli anni 1999 e 2000, nonché per le consultazioni referendarie il cui svolgimento sia previsto entro l'anno 2000, i rimborsi sono corrisposti in unica soluzione.

8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui *all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2*, o di irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le modalità di cui al medesimo *articolo 8 della citata legge n. 2 del 1997*, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione.

9. *All'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515*, le parole: «lire 200» sono sostituite dalle seguenti: «lire 800». Al medesimo comma, le parole: «degli abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali».

10. In sede di prima applicazione e in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Parlamento europeo del 13 giugno 1999, il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge <sup>(8)</sup>.

(1) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 1, *L 29 novembre 2004, n. 298*.

(2) Comma aggiunto dal *comma 1 dell'art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo *39-bis*.

(3) Per il differimento del termine vedi il *comma 1 dell'art. 1, L. 26 luglio 2002, n. 156*, l'*art. 14-undecies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e l'*art. 51-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(4) Comma così modificato dal *comma 1 dell'art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo *39-bis*. Con *D.P.C.D. 26 luglio 2006* (Gazz. Uff. 28 luglio 2006, n. 174, S.O.) e con *D.P.C.D. 26 ottobre 2006* (Gazz. Uff. 31 ottobre 2006, n. 254) è stato disposto il rimborso per le spese sostenute dal Comitato promotore del *referendum* popolare svoltosi il 25 e il 26 giugno 2006.

(5) Comma così modificato dall'*art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156*. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 2.

(6) Comma aggiunto dal *comma 1 dell'art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo *39-bis*.

(7) Comma così modificato prima dall'*art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156*, poi dall'*art. 39-quater decies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ed infine dal *comma 1 dell'art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 del citato articolo 2 e il comma 4 del suddetto articolo *39-bis*.

(8) Per la riduzione dell'importo del rimborso di cui al presente articolo vedi l'*art. 56, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198*.



## **L. 26 luglio 2002, n. 156 “Disposizioni in materia di rimborsi elettorali”**

1. 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della *legge 3 giugno 1999, n. 157*, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2001 per il rinnovo della Camera dei deputati e dell'Assemblea regionale siciliana è differito al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le quote di rimborso relative agli anni 2001 e 2002 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della *legge 3 giugno 1999, n. 157*.

2. 1. Alla *legge 3 giugno 1999, n. 157*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «è pari» sono inserite le seguenti: «, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi,» e le parole: «lire 4.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1,00»;

b) all'articolo 1, comma 6, le parole da: «, in misura pari» fino a: «al 15 per cento della somma spettante» e da: «, eccetto quello» fino a: «del 40 per cento» sono soppresse.

2. Alla *legge 10 dicembre 1993, n. 515*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... (2)

b) all'articolo 10, comma 1, come modificato dall'articolo 1, comma 9, della *legge 3 giugno 1999, n. 157*, le parole: «lire 800» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1,00».

3. ... (3).

4. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a partire dalla rata di rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati da erogare entro il 31 luglio 2002.

(2) Sostituisce il primo periodo al comma 3 dell'art. 9, *L 10 dicembre 1993, n. 515*.

(3) Sostituisce il comma 3 dell'art. 5, *L 23 febbraio 1995, n. 43*.

**3** 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 125.328.611,95 euro per l'anno 2002, a 125.089.621,44 euro per l'anno 2003 e a 153.089.621,44 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, quanto a 125.000.000 di euro a decorrere dal 2002, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 1, della *legge 3 giugno 1999, n. 157*; quanto a 328.611,95 euro per l'anno 2002, a 89.621,44 euro per l'anno 2003 e a 28.089.621,44 euro a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**L. 23 febbraio 2006, n. 51 “Conversione in legge, con modificazioni, del [D.L. 30 dicembre 2005, n. 273](#), recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative”**

OMISSIS

ART. 39-*quater decies*. - (*Modifiche alle leggi 18 novembre 1981, n. 659, 3 giugno 1999, n. 157, e 2 maggio 1974, n. 195*). - 1. All'[articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659](#), e successive modificazioni, le parole: "i cinque milioni di lire, somma da intendersi rivalutata nel tempo secondo gli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso" sono sostituite dalle seguenti: "euro cinquantamila".

2. Alla [legge 3 giugno 1999, n. 157](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 6, terzo periodo, le parole: "è interrotto" sono sostituite dalle seguenti: "è comunque effettuato";

b) all'articolo 1, comma 6, il quarto periodo è soppresso;

c) all'articolo 1, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi";

d) dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

"ART. 6-*bis*. - (*Garanzia patrimoniale*). - 1. Le risorse erogate ai partiti ai sensi della presente legge costituiscono, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei partiti e movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori dei partiti e movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni del partito o movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.

2. Per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca antecedente all'entrata in vigore della presente legge è istituito un fondo di garanzia alimentato dall'1 per cento delle risorse stanziare per i fondi indicati all'articolo 1. Le modalità di gestione e funzionamento del fondo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

3. La disposizione di cui al comma 2, lettera d), si applica anche per i giudizi e procedimenti in corso.

4. All'[articolo 6 della legge 2 maggio 1974, n. 195](#), il primo ed il secondo periodo sono soppressi.



**L. 24-12-2007 n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”**

**Articolo 2, comma 275 - Riduzione del contributo pubblico per le spese elettorali.**

275. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotta di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.



**L. 21 dicembre 2005, n. 270 “Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”**

**1. Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati.**

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361](#), e successive modificazioni, di seguito denominato «[decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#)», è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale».

2. L'articolo 4 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#) è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista».

3. All'articolo 7, settimo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), le parole:

«In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni».

4. All'articolo 14 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «candidature nei collegi uninominali o» e: «le candidature nei collegi uninominali o» sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: «, sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,» sono soppresse e dopo le parole: «con quelli riproducenti simboli» sono inserite le seguenti: «, elementi e diciture, o solo alcuni di essi,»;

c) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le parole: «anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica».

5. Dopo l'articolo 14 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), è inserito il seguente:

«Art. 14-*bis*. - 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi».

6. L'articolo 18-*bis* del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#) è sostituito dal seguente:

«Art. 18-*bis*. - 1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della [legge 21 marzo 1990, n. 53](#). La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della [legge 21 marzo 1990, n. 53](#). Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi

dell'articolo 14-*bis*, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione».

7. All'articolo 19, comma 1, del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

8. L'articolo 31 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#) è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-*bis* e A-*ter* allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.

2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre».

9. Al [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), dopo la tabella A, sono inserite le tabelle A-*bis* e A-*ter* di cui all'allegato 1 alla presente legge.

10. All'articolo 58 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa»;

b) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta»; al terzo periodo, le parole: «le schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle» sono sostituite dalle seguenti: «la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla»;

c) il sesto comma è abrogato.

11. L'articolo 77 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#) è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione».

12. L'articolo 83 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#) è sostituito dal seguente:

«Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;

3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;

6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;

7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna

lista di cui al numero 3), lettera *b*), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera *b*), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della

coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai

sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.

6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

13. L'articolo 84 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#) è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

4. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

5. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.

6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture - uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».

14. L'articolo 86 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#) è sostituito dal seguente:

«Art. 86. - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3 e 4.

3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive.

4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al [decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533](#), in quanto applicabili».

## *2. Presentazione delle liste.*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, si applicano anche con riferimento alla presentazione delle liste di cui all'articolo 8 della [legge 27 dicembre 2001, n. 459](#).

## *3. Disposizioni transitorie.*

1. Con riferimento alle prime elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di non più di centoventi giorni, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), come modificato dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

## *4. Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica.*

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al [decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533](#), e successive modificazioni, di seguito denominato «[decreto legislativo n. 533 del 1993](#)», è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della [Costituzione](#) sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale

dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale.

3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale.

4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della [legge 30 dicembre 1991, n. 422](#). La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale».

2. L'articolo 8 del [decreto legislativo n. 533 del 1993](#) è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - 1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per l'elezione del Senato della Repubblica debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361](#), e successive modificazioni».

3. L'articolo 9 del [decreto legislativo n. 533 del 1993](#) è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta: *a)* da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; *b)* da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; *c)* da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* è ridotto alla metà.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361](#), con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#). In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del medesimo testo unico di cui

al [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#). Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.

5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18-*bis*, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361](#)».

4. All'articolo 11 del [decreto legislativo n. 533 del 1993](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

c) procede, per mezzo delle prefetture - uffici territoriali del Governo:

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;

2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre».

5. Le tabelle A e B allegate al [decreto legislativo n. 533 del 1993](#) sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'allegato 2 alla presente legge.

6. L'articolo 14 del [decreto legislativo n. 533 del 1993](#) è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta».

7. L'articolo 16 del [decreto legislativo n. 533 del 1993](#) è sostituito dal seguente: «Art. 16 - 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361](#):

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono;

b) individua quindi:

1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;

2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi».

8. L'articolo 17 del [decreto legislativo n. 533 del 1993](#) è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - 1. L'ufficio elettorale regionale procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra le coalizioni di liste e le liste di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), in base alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste

o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

2. L'ufficio elettorale regionale verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell'ambito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.

3. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l'ufficio elettorale regionale individua, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b*), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b*), numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1.

4. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito negativo, l'ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.

5. I restanti seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni di liste o singole liste. A tale fine, l'ufficio elettorale regionale divide il totale delle cifre elettorali di tali coalizioni di liste o singole liste per il numero dei seggi restanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste e alle singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.

6. Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale

delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest'ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.

7. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.

8. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio».

9. Dopo l'articolo 17 del [decreto legislativo n. 533 del 1993](#) è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. - 1. Per l'attribuzione dei seggi spettanti alla regione Molise l'ufficio elettorale regionale procede ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2, 4, 5 e 6».

10. L'articolo 19 del [decreto legislativo n. 533 del 1993](#) è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è attribuito, nell'ambito della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8».

##### **5. Disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige.**

1. Il Titolo VII del [decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533](#), è sostituito dal seguente:

«TITOLO VII - DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE REGIONI VALLE D'AOSTA E TRENINO-ALTO ADIGE.

Art. 20. - 1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:

a) nella regione Valle d'Aosta la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. La dichiarazione di candidatura è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale di Aosta;

b) nella regione Trentino-Alto Adige la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella regione. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. La presentazione dei gruppi di candidati e delle candidature individuali è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte d'appello di Trento;

c) i modelli di scheda per l'elezione nei collegi uninominali delle due regioni sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla [legge 13 marzo 1980, n. 70](#), e successive modificazioni;

d) il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.

Art. 20-bis. - 1. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale.

Art. 21. - 1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Art. 21-bis. - 1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale procede alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 21.

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 21. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il

numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto ai sensi dell'articolo 21, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, ... sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 21.

Art. 21-ter. - 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale della Valle d'Aosta o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, il presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.

4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.

6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361](#), e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

7. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante un seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nella circoscrizione regionale del Trentino-Alto Adige, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale».

6. *Ulteriori modifiche al [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#).*

1. All'articolo 15, primo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), le parole:

«di cui all'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14».

2. All'articolo 16, quarto comma, del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), le parole:

«delle candidature e», ovunque ricorrono, sono soppresse.

3. All'articolo 17, primo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), le parole:

«delle candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse.

4. L'articolo 18 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#) è abrogato.

5. All'articolo 20 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «o le candidature nei collegi uninominali» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «o le candidature nei collegi uninominali», «delle candidature nei collegi uninominali e» e «; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18» sono soppresse;

c) al terzo comma, le parole: «, e, per le candidature nei collegi uninominali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi» sono soppresse;

d) al quinto comma, il terzo periodo è soppresso;

e) al sesto comma, le parole: «nè più di una candidatura di collegio uninominale» sono soppresse;

f) al settimo comma, le parole: «o della candidatura nei collegi uninominali» e: «o la candidatura nei collegi uninominali» sono soppresse.

6. All'articolo 21, secondo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), le parole: «delle candidature nei collegi uninominali e» e: «a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e» sono soppresse.

7. All'articolo 22 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, alinea, le parole: «delle candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;

b) al primo comma, numero 1), le parole: «le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;

c) al primo comma, numero 2), le parole: «le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;

d) al primo comma, numero 3), le parole: «le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis»;

e) al primo comma, numero 4), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;

f) al primo comma, numero 5), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;

g) al primo comma, il numero 7) è abrogato;

h) al secondo comma, le parole: «di ciascun candidato nei collegi uninominali e» sono soppresse;

i) al terzo comma, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

8. All'articolo 23, primo e secondo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#) le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

9. All'articolo 24, primo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1) è abrogato;

b) il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;

c) al numero 3), le parole: «e di candidato nei collegi uninominali» sono soppresse;

d) al numero 4), le parole: «i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi» sono sostituite dalle seguenti: «le liste ammesse»;

e) al numero 5), la parola: «distinti» e le parole: «dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e» sono soppresse e le parole: «alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione».

10. All'articolo 25 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «all'art. 18 e» e: «del candidato nel collegio uninominale o» sono soppresse;

b) all'ultimo comma, primo e secondo periodo, ovunque ricorrano, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» e: «delle candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse.

11. All'articolo 26, primo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#) le parole: «di ogni candidato nel collegio uninominale e» sono soppresse.

12. All'articolo 30, primo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 4), le parole: «tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse;

b) al numero 6), le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse;

c) al numero 8), le parole: «due urne» sono sostituite dalle seguenti: «un'urna»;

d) al numero 9), le parole: «due cassette o scatole» sono sostituite dalle seguenti: «una cassetta o scatola».

13. All'articolo 40, terzo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

14. All'articolo 41, primo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

15. All'articolo 42 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse e le parole: «Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili» sono sostituite dalle seguenti: «L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile»;

b) al settimo comma, le parole: «, nonché due copie del manifesto contenente i candidati nei collegi uninominali» sono soppresse.

16. All'articolo 45 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), l'ottavo comma è abrogato.

17. All'articolo 48, primo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), le parole: «e dei candidati nei collegi uninominali» e: «del collegio uninominale o» sono soppresse; le parole: «del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione».

18. All'articolo 53, primo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), le parole: «e dei candidati» sono soppresse.

19. All'articolo 59 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), il secondo periodo è soppresso.

20. All'articolo 62 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), le parole: «le schede» sono sostituite dalle seguenti: «la scheda».

21. All'articolo 63, primo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), le parole: «una scheda» sono sostituite dalle seguenti: «la scheda».

22. All'articolo 64, comma 2, del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), le parole: «le urne e le scatole» sono sostituite dalle seguenti: «l'urna e la scatola».

23. All'articolo 64-bis, comma 1, del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), le parole «delle urne» sono sostituite dalle seguenti: «dell'urna».

24. All'articolo 67, primo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), terzo periodo, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse;

b) al numero 3), le parole: «nelle rispettive cassette» sono sostituite dalle seguenti: «nella cassetta».

25. All'articolo 68 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

b) al comma 3, le parole: «Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «Compiute le operazioni di cui all'articolo 67»; le parole: «per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale» e: «contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale» sono soppresse;

c) al comma 7, l'ultimo periodo è soppresso.

26. All'articolo 71 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), le parole: «e dei voti per i candidati nel collegio uninominale» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «per i singoli candidati nei collegi uninominali o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale» sono sostituite dalle seguenti: «per le singole liste».

27. All'articolo 72 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) al terzo comma, le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse.

28. All'articolo 73, terzo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), le parole: «del Collegio» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione» e le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse.

29. All'articolo 74 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «o ai candidati» sono soppresse.

30. All'articolo 75 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, secondo periodo, le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: «delle cassette, delle urne» sono sostituite dalle seguenti: «della cassetta, dell'urna».

31. All'articolo 79 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «del Collegio» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione»;

b) al quinto e al sesto comma, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

32. All'articolo 81, primo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

33. All'articolo 104, sesto comma, del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

34. All'articolo 112, primo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

35. Il [decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536](#), recante «Determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati» è abrogato.

**7. Adeguamento del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14](#).**

1. Il Governo è autorizzato ad apportare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di attuazione della [legge 4 agosto 1993, n. 277](#), per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14](#), le modificazioni strettamente necessarie al fine di coordinarne le disposizioni con quelle introdotte dalla presente legge. A tale fine, il Governo procede anche in deroga ai termini previsti dall'articolo 17, comma 1, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), e dall'articolo 3, comma 2, della [legge 14 gennaio 1994, n. 20](#).

2. Qualora alla data di indizione dei comizi elettorali il Governo non abbia ancora provveduto ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni del citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14](#), in quanto compatibili.

**8. Ulteriori modifiche al [decreto legislativo n. 533 del 1993](#).**

1. All'articolo 2 del [decreto legislativo n. 533 del 1993](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «nelle circoscrizioni regionali»;

b) al medesimo comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

2. Alla rubrica del Titolo II del [decreto legislativo n. 533 del 1993](#) le parole: «circoscrizionali e» sono soppresse.

3. L'articolo 6 del [decreto legislativo n. 533 del 1993](#) è abrogato.

4. La rubrica del Titolo III del [decreto legislativo n. 533 del 1993](#) è sostituita dalla seguente: «Della presentazione delle candidature».

5. All'articolo 10 del [decreto legislativo n. 533 del 1993](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «di ciascun gruppo» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 5, le parole: «dei gruppi di candidati e delle candidature individuali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste di candidati»;

d) al comma 6, le parole: «dei gruppi di candidati o delle candidature» sono sostituite dalle seguenti: «di liste o di candidati».

6. All'articolo 12 del [decreto legislativo n. 533 del 1993](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «dei gruppi di candidati» fino a: «le singole sezioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste di candidati presso gli uffici elettorali regionali»;

b) al comma 2, le parole da: «; i rappresentanti dei candidati» fino alla fine del comma sono soppresse.

7. All'articolo 13 del [decreto legislativo n. 533 del 1993](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «I rappresentanti» sono inserite le seguenti: «delle liste» e le parole: «del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione regionale»;

b) al comma 4, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse e le parole: «del collegio senatoriale» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione regionale».

8. L'articolo 15 del [decreto legislativo n. 533 del 1993](#) è abrogato.

9. L'articolo 16 del [decreto legislativo n. 533 del 1993](#), come sostituito dall'articolo 4, comma 7, della presente legge, è incluso nel Titolo VI e il Titolo V è conseguentemente abrogato.

10. All'articolo 18 del [decreto legislativo n. 533 del 1993](#), al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture - uffici territoriali del Governo della regione, perché a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza degli elettori».

11. Il [decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535](#), recante «Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica» è abrogato.

## **9. Nomina degli scrutatori.**

1. All'articolo 3, comma 4, della [legge 8 marzo 1989, n. 95](#), e successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: «Entro il 15 gennaio di ciascun anno,».

2. All'articolo 4, comma 1, della [legge 8 marzo 1989, n. 95](#), e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il mese di febbraio».

3. All'articolo 5 della [legge 8 marzo 1989, n. 95](#), e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Compite le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia».

4. L'articolo 6 della [legge 8 marzo 1989, n. 95](#), e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-*bis* del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223](#), e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;

b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;

c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per due nomi e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1. 4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni».

**10. Costituzione della Commissione elettorale comunale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.**

1. L'articolo 4-*bis* del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al [decreto del Presidente della](#)

[Repubblica 20 marzo 1967, n. 223](#), e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 4-*bis*. - 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.

2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto».

2. All'articolo 12, primo comma, del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223](#), e successive modificazioni, le parole: «nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti,» sono soppresse. Il secondo comma del medesimo articolo 12 è sostituito dal seguente:

«La Commissione è composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni».

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale comunale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223](#), e successive modificazioni, è costituita non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## **11. Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegati 1 - 2 <sup>(2)</sup>

---

<sup>(2)</sup> Si omettono i modelli delle schede di votazione per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.



## L. 24-11-1981 n. 689 “Modifiche al sistema penale”

Sezione II

Applicazione

OMISSIS

### 14. *Contestazione e notificazione.*

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice <sup>(15)</sup>.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto <sup>(16)</sup>.

(15) Periodo aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal *comma 11 dell'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196*.

(16) Per le controversie in materia di lavoro vedi gli *artt. 11, 13 e 17, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124*.

### 18. *Ordinanza-ingiunzione.*

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla [legge 20 novembre 1982, n. 890](#) <sup>(26)</sup>.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa <sup>(27)</sup>.

<sup>(26)</sup> Comma aggiunto dall'[art. 10, L. 3 agosto 1999, n. 265](#).

<sup>(27)</sup> Vedi, anche, il comma 14-ter dell'[art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per le controversie in materia di lavoro vedi l'[art. 17, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124](#). Vedi, inoltre, l'[art. 5, D.M. 1° dicembre 2005](#).

## **22. Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.**

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento <sup>(34)</sup>.

Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito <sup>(35)</sup>.

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.

Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile <sup>(36) (37)</sup>.

---

<sup>(34)</sup> Comma così modificato dall'art. 97, [D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507](#).

<sup>(35)</sup> Comma così modificato dall'art. 97, [D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507](#).

<sup>(36)</sup> Comma così modificato dall'art. 97, [D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507](#).

<sup>(37)</sup> Per le controversie in materia di lavoro vedi gli artt. 16 e 17, [D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124](#).

## **22-bis. Competenza per il giudizio di opposizione.**

Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'articolo 22 si propone davanti al giudice di pace.

L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

b) di previdenza e assistenza obbligatoria;

- c) urbanistica ed edilizia;
- d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
- e) di igiene degli alimenti e delle bevande;
- f) di società e di intermediari finanziari;
- g) tributaria e valutaria;
- g-bis) antiriciclaggio <sup>(38)</sup>.

L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

- a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a euro 15.493;
- b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a euro 15.493;
- c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal [regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736](#), dalla [legge 15 dicembre 1990, n. 386](#) e dal [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#).

Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge <sup>(39)</sup>.

<sup>(38)</sup> Lettera aggiunta dall'[art. 66, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231](#).

<sup>(39)</sup> Articolo aggiunto dall'[art. 98, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507](#).

### **23. Giudizio di opposizione.**

Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'articolo 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.

Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza. La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi <sup>(40)</sup>.

Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163-bis del codice di procedura civile <sup>(41)</sup>.

L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati <sup>(55)</sup>.

Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza appellabile, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione <sup>(42)</sup>.

Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.

Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile <sup>(43)</sup>.

Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

[La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione] <sup>(44) (45)</sup>.

<sup>(40)</sup> Comma così modificato dal comma 1 dell'art. [56](#), [L. 18 giugno 2009, n. 69](#).

<sup>(41)</sup> Comma così sostituito dall'art. [99](#), [D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507](#).

<sup>(42)</sup> Comma così modificato dall'art. [26](#), [D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40](#). Vedi, anche, l'art. 27 dello stesso decreto. La Corte costituzionale, con [sentenza 28 novembre - 5 dicembre 1990, n. 534](#) (Gazz. Uff. 12 dicembre 1990, n. 49 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 23, comma 5, nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento,

anche quando l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente. Con [sentenza 11-18 dicembre 1995, n. 507](#) (Gazz. Uff. 27 dicembre 1995, n. 53 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma quinto, dell'art. 23, nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'amministrazione irrogante abbia omissso il deposito dei documenti di cui al secondo comma dello stesso art. 23.

[\(43\)](#) Periodo aggiunto dall'*art. 99, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507*.

[\(44\)](#) Comma abrogato dall'*art. 26, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40*. Vedi, anche, l'art. 27 dello stesso decreto.

[\(45\)](#) Nel presente articolo la parola «pretore» è stata sostituita con la parola «giudice», ai sensi dell'*art. 99, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507*.

